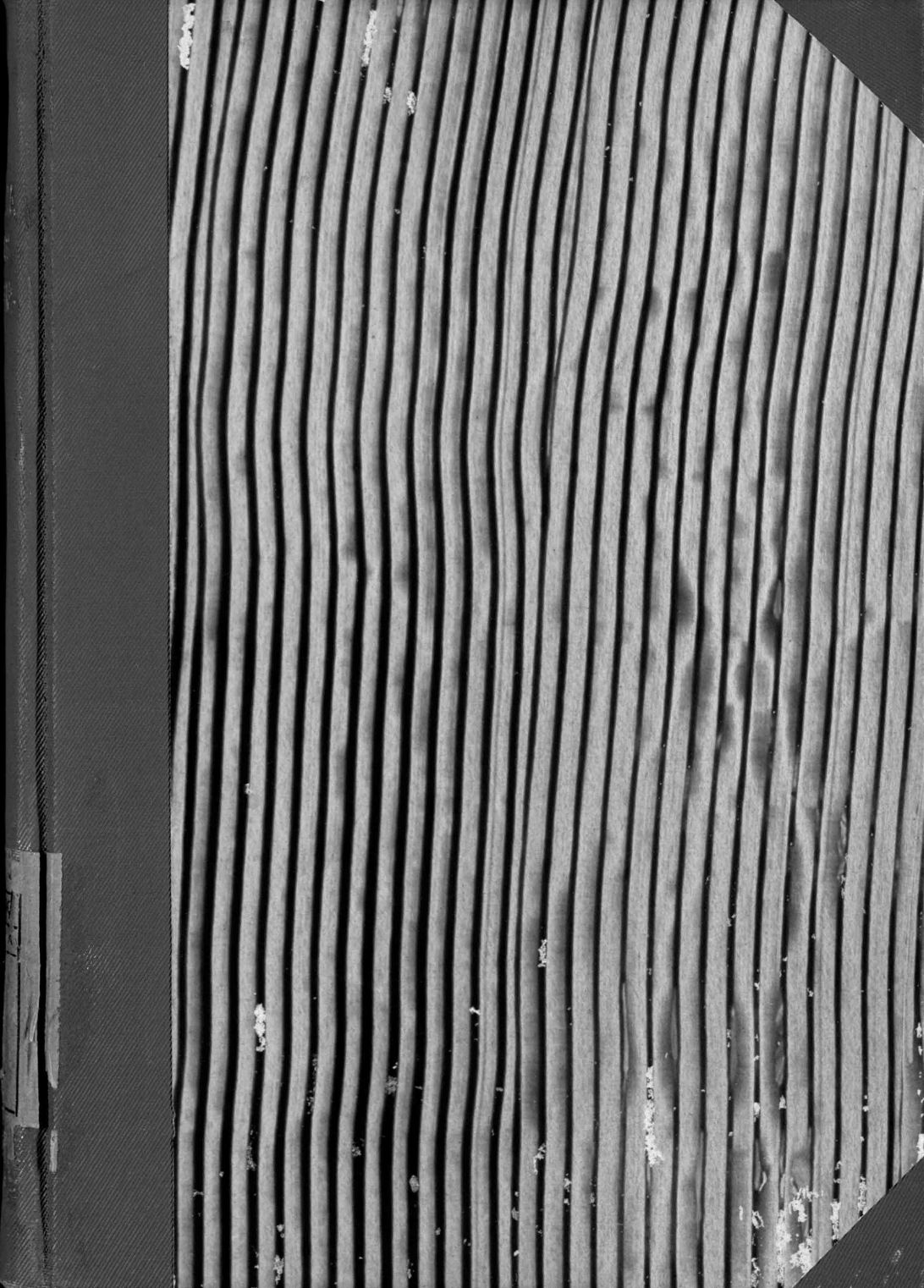
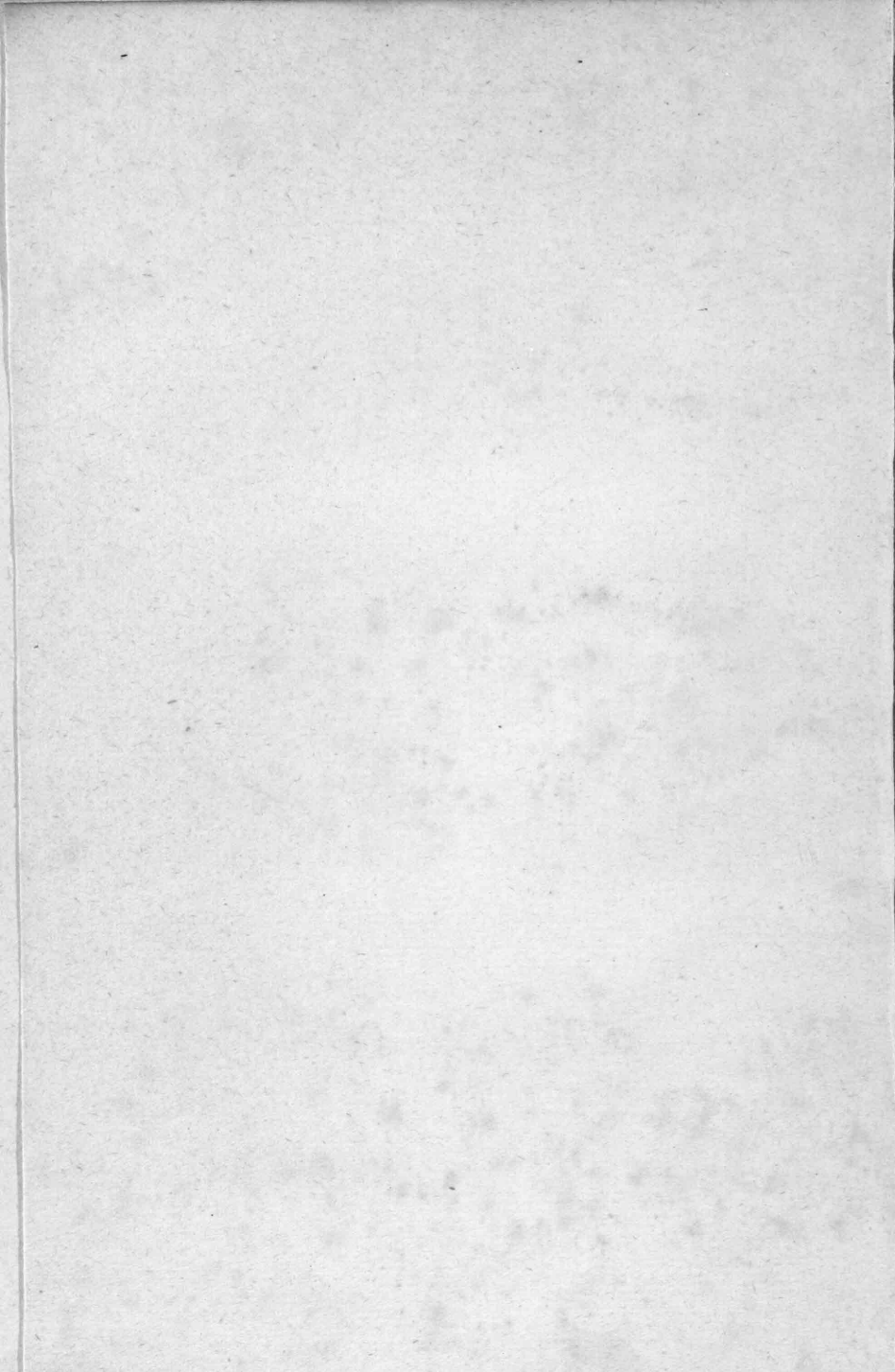
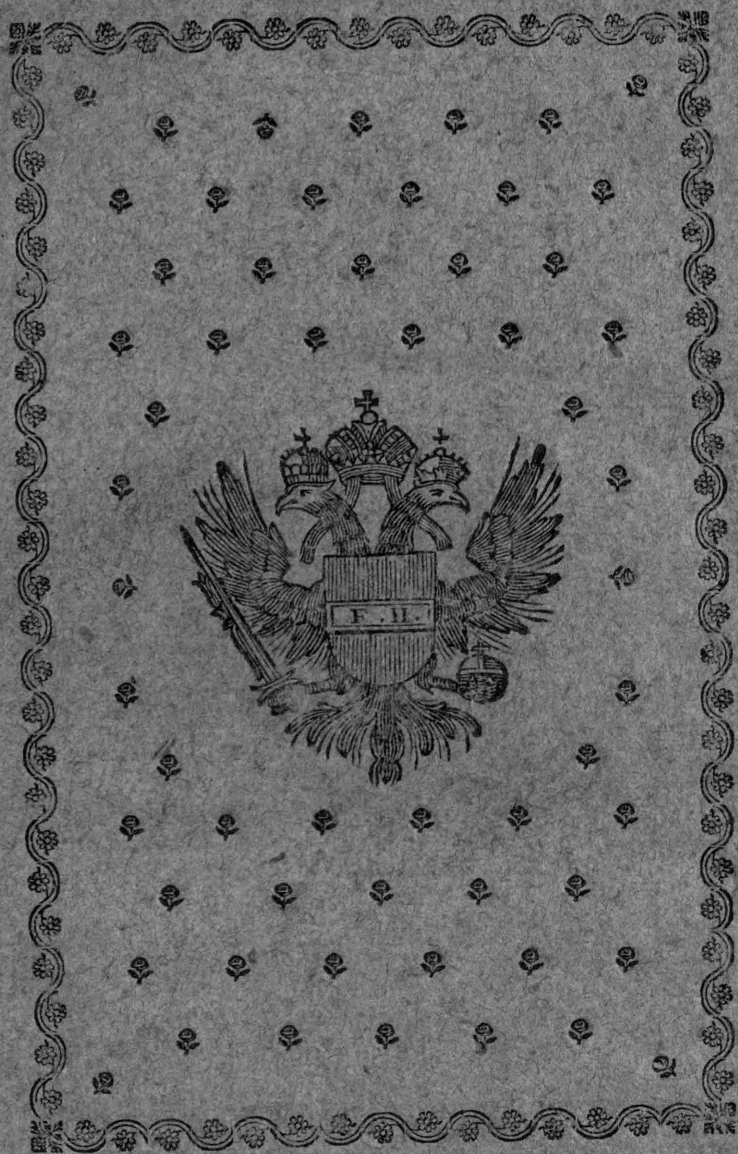










NUOVA RACCOLTA
DI TUTTE
LE CARTE PUBBLICHE,
LEGGI, E PROCLAMI
STAMPATE, ED ESPOSTE
NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI
DI VENEZIA
E SUE PROVINCIE
DOPO IL FELICE INGRESSO DELL'ARMI
AUSTRIACHE
DI S. M. IMPERATORE, E RE
NEL VENETO STATO.
VOLUME DECIMO.



VENEZIA 1798.
PRESSO FRANCESCO ANDREOLA
Con Permissione, e Regio Privilegio.

NOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBLICHE

LEGALI E PROCLAMAZIONI

T. Livius, præf.

DOCUMENTA IN ILLVSTRI POSITA

MONVMENTO INTVERE: INDE TIBI

TVAEQVE REIPVBLICAE, QVOD

IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM

INCOEPTV, FOEDVM EXITV,

QVOD VITES.



VENEZIA 1793

FRESSO RANCISSO ANDREOLA

Con Privilegio e Regio Approvazione

)(3)(

N° O I

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. AP.,
GENERALE D' ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA,
E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA
D' ITALIA EC.

Siccome nella Organizzazione pubblicata li 31. Marzo prossimo passato lo stabilimento interinale d'una Regia Commissione Camerale fu principalmente consigliato dalla mancanza di altro Imperial Regio Dipartimento, che vegliar potesse alla direzione degli affari economici, così essendo poi stati affidati in seguito i rami di economia più importanti alla Imperial Regia Intendenza Generale delle Finanze successivamente stabilita, Noi, nella vista di facilitar sempre più il disbrigo degli affari col concentrarne l'Autorità dirigente, ordiniamo in nome di S. M. l'Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Graziosissimo Sovrano, e per suo espresso Comando le seguenti interinali Disposizioni.

I. Resta soppresso il Dipartimento già provvisoriamente eretto in virtù dell' Articolo X. del Proclama 31. Marzo prossimo pas-

sato col titolo di Regia Commissione Camerale, e gli oggetti già affidati alla sua Cura, ed espressi nell' Articolo XI. del Proclama medesimo saranno divisi nel modo seguente.

II. Tutti gli oggetti economici, vale a dire = Censimento Ecclesiastico, e Laico = Beni Comunalì = Commercio = Fiere, e Mercati = Miniere = Amministrazione de' Beni Fiscali = Tassa sopra l'Eredità = Lotteria = Banco Giro = Zecca = Monete = e Poste restano affidati ad un Dipartimento composto di cinque Membri col titolo d'Imperial Regio Magistrato Camerale, che sarà presieduto dall' Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze, ed avrà l' occorrente relativo Ministero.

III. Gli oggetti = Arti (per quello, che riguarda Venezia, e Dogado) = Acque Lagune, e Lidi colla Soprintendenza dei Fiumi anche in Terra-Ferma = Pesi, e Misure = e Soprintendenza economica sopra l'Imperial Regia Basilica di San Marco = restano affidati alla Congregazione Delegata.

IV. Gli oggetti = Conservazione de' Diritti del Principato = Arti, Manifatture, e Fabbriche per quello, che riguarda la Terra-Ferma = Soprintendenza alle Amministrazioni pubbliche delle Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità, e de' Monti di Pietà, =

Con-

Confini = Studj e Scuole = Censura de' Libri e Stampe = Cernide = Feudi = Regj Patronati = e Oggetti Araldici = restano immediatamente affidati al Governo Generale.

V. Resta parimenti soppresso il Dipartimento già provvisoriamente eretto in virtù dell' Articolo XXV. del più volte citato Proclama 31. Marzo prossimo passato col titolo di Delegazione sopra gli Spedali, Monasterj, Scuole, e pie Fondazioni, e tutti gli affari già di sua incombenza restano affidati alla Congregazione Delegata.

VI. Siccome poi i non lievi oggetti, che vengono così ad essere aggiunti a peso della Congregazione Delegata, esigono un maggior numero di Membri, e Essa aumentata fino al numero di quindici, e le è pure accresciuto l' occorrente Ministero subordinato.

VII. Similmente per facilitare al Governo Generale il disbrigo delle moltiplicate sue incombenze, gli sono aggiunti tre Individui col titolo di Consultori di Governo, e l' occorrente Ministero subordinato.

Confermando finalmente le anteriori Proclamazioni in tutto quello, cui non si derogha espressamente colla presente, ad oggetto che non si possa da veruno allegare ignoranza di queste Sovrane Determinazioni, e che siano in ogni parte adempite, ordiniamo,

che

che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città e Provincie della Terra-Ferma, e negli altri Luoghi soliti di questo Stato.

Venezia 27. Settembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

De Ceresa Regio Segr.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

GIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. A. E.;
 GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
 D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,
 E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA
 D'ITALIA EC.

DOpo di avere reso noto al Pubblico con Editto del 27. cadente Settembre il nuovo sistema, con cui per espresso comando di SUA MAESTA' devono essere diretti in via interinale gli affari economici di questo Stato, non vogliamo omettere di agevolare al Pubblico stesso il disbrigo delle private sue occorrenze relative agli affari suddetti con indicargli la pratica, che dovrà osservare immancabilmente nel presentare le sue Istanze al Governo Generale, e per averne la Spedizione.

Il succitato Editto esprimendo chiaramente quali siano gli oggetti, che restano appoggiati all'Imperiale Regio Magistrato Camerale, alla Congregazione Delegata, o che sono affidati immediatamente al Governo Generale; Chiunque si trovi nel caso di dover ricorrere per alcuno dei detti oggetti, dovrà presentare direttamente il proprio ri-

corso al Dipartimento, al quale resta assegnato l'oggetto, di cui si tratterà nel ricorso.

Continuerà ad essere aperto nella Procuratia N. 4. il Protocollo del Governo Generale, al quale dovranno essere presentate tutte le Suppliche referibili ad oggetti di competenza Governativa, e le quali non devono essere altrimenti portate nè all'Anticamera, nè agli Individui dello stesso Governo.

Tutte le Suppliche dovranno essere firmate, o dalle Parti, o dal loro Interveniante, o Procuratore; ed al di fuori dovranno avere il così detto *Occhietto*, ossia l'indicazione in compendio della materia, che trattano nell'interno; e resta vietato al Protocollo il ricevere quelle, che fossero mancanti della Firma, o dell'Occhietto, o che riguardassero un'affare, il quale appartenesse al Magistrato, o alla Congregazione Delegata.

Li Pieghi provenienti o dai Dicasterj, e Dipartimenti della Città di Venezia, o da quelli dello Stato continueranno ad avere la direzione, che ad essi fu data fino al presente, per li soli oggetti però, che sono di diretta competenza Governativa; gli altri dovendo essere spediti al rispettivo Dicastero, cui appartengono.

Alla porta delle Sale destinate ad uso della Segreteria del Governo Generale verrà
espo-

esposta una Tabella, nella quale saranno annotati gli affari giornalmente spediti dal medesimo Governo, talchè le Parti, trovando fatta menzione in essa Tabella del proprio affare, potranno in allora soltanto rivolgersi alla Segreteria per sapere la Spedizione, che gli fu data, abbandonando ogni preventiva pratica inutile ai Ricorrenti, e dannosa al buon servizio del Pubblico col distrarre gli Individui della stessa Segreteria dal lavoro, al quale restano applicati; e affinchè non si possa da alcuno allegare ignoranza ordiniamo, che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città, e Province della Terra-Ferma, e negli altri Luoghi soliti di questo Stato.

Venezia 29. Settembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

De Ceresa Regio Segr.

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. AP.,
 GENERALE, D' ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
 D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA,
 E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA
 D' ITALIA ec.

COn Proclama 6. Agosto pross. pass. questo Governo Generale, secondando le paterne clementissime Intenzioni di Sua Maestà ha dimostrato la giusta sua premura di rinvenire, ed impiegare i mezzi i più efficaci per ristabilire, e sostenere il credito di questo Banco Giro, preservando così il Commercio dalli danni, dai quali veniva minacciato in conseguenza delle passate vicende, non meno che dalla colpevole avidità degli Aggiotatori intenti a procurarsi qualunque benchè illecito profitto a pregiudizio del Commercio, e del Pubblico.

Li buoni effetti di già ottenuti assicurano il pieno successo delle altre misure, che si sono adottate, le quali consistendo nella somministrazione di un egregio Fondo da versarsi nella Cassa del Banco in danaro effettivo; nella creazione a favore della stessa Cassa di Cedole di Banco, che dovranno rice-

ver-

Versi come danaro effettivo, non solo dallo stesso Banco per Cambio in Partita, ma anche nelle Casse di S. M. in pagamento delle Contribuzioni daziarie, fondiarie, e qualunque altra; nella destinazione di un nuovo Fondo di Ammortizzazione, che assicuri la totale estinzione delle stesse Cedole nel corso di pochi anni, con la conseguente sostituzione di un egual Fondo in danaro contante; e finalmente in altri consentanei provvedimenti, debbono certamente ottenere il proposto fine di portare, e mantenere al pari con il contante le Partite di Banco.

A tal effetto dunque, e persuasi Noi, che l'esempio della piena fede, che di mente precisa di S. M. dovrà prestarsi dalle proprie Casse della medesima a dette Cedole, verrà imitato da chiunque, e che l'onorato Ceto di persone addette alle operazioni di Cambio, e specialmente gli Interessati nel Banco, si presteranno volentieri alla leggiera contribuzione, unicamente creata, e destinata per la formazione di un Fondo, che sarà il garante delle loro proprietà in Banco, e di tutti li comodi, e vantaggi, che ponno ritirare dal credito del medesimo; a nome di S. M. abbiamo autorizzato, ed autorizziamo le seguenti disposizioni.

I. Saranno riposte nella Cassa del Banco per la prossima aperta del medesimo, oltre le somme sufficienti in danaro contante,

delle Cedole di Banco in Ducati da L. 8. piccole, nella somma occorrente per le operazioni della stessa Cassa.

II. Dette Cedole del valore rispettivo di D. 10. 50. 100. 500. sortite successivamente dalla Cassa del Banco a norma dell'Articolo 3. saranno in seguito ricevute dalla medesima in creazione di Partita, e così pure in tutte le Casse Regie, e Pubbliche in pagamento delle Contribuzioni daziarie, fondiarie, e qualunque altra come danaro contante.

III. Chiunque desidererà il cambio in danaro della sua Partita, lo riceverà dalla Cassa del Banco per due terzi in dette Cedole, ed un terzo in effettivo, fatti li convenienti ragguagli con la Lira di Banco, che continuerà al solito per il giro delle Partite. Con la stessa misura saranno ricevuti li Depositi per creazione di partita, anche con l'ammissione de' Talleri da L. 10. per maggior comodo de' Negozianti.

IV. Si eccettuano le somme affidate al Banco a titolo di semplice Deposito, delle quali sarà tenuta nota in Registro separato; ma per tali non saranno riputate che quelle, che sino al momento del rimborso non saranno state sottoposte a nissun giro; nel qual caso il rimborso si farà in contante, o in Cedole, secondo che sarà stato effettuato il Deposito.

V. Le Cedole di Banco oltre il loro nu-
me-

mero progressivo per ciascuna Classe, porteranno manoscritta la Firma del N. H. Giuseppe Giovanelli a tale effetto da Noi Delegato, del Contador del Banco Natale Fovel, e del Giornalista Scontro alla Cassa Niccolò Maria Schiantarelli; e venendo le medesime Cedole a deteriorarsi troppo dall'uso, o lacerarsi, potranno presentarsi alla Cassa del Banco, ove saranno concambiate con altre Cedole, purchè le prime portino tuttavia, e distintamente il valore, e le Firme. Di tali Cedole usate, o lacerate si terrà nota per farle entrare nel numero di quelle, che a norma dell' Art. 13. verranno ritirate, e soppresse.

VI. La pena portata dalle veglianti Leggi contro li falsi Monetarj sarà irremissibilmente inflitta alli contraffattori, o falsificatori in qualunque modo delle Cedole di Banco.

VII. Promette il R. Governo di non permettere, che siano stampate, e messe in giro delle Cedole di Banco oltre la somma occorrente per assicurare l'attuale credito degli Interessati nel Banco, come pure di tener mano all'esatta progressiva estinzione delle medesime Cedole a norma dell' Articolo 12.; ed acciocchè qualunque nuovo Deposito per creazione di Partita resti intangibile, fuorchè per l'uso di concambj delle Partite in contanti, ovvero di contanti in Partite.

VIII. Per detta estinzione, e s'intanto solamente, che non sarà del tutto effettuata nel modo che verrà in appresso indicato, resta assegnato il prodotto dell'uno per mille sopra l'importanza di ogni giro in Banco, pagabile dal Girante niuno eccettuato, e da passarsi nella Cassa destinata presso il Banco a ricevere li Fondi di Ammortizzazione. Tale Contribuzione avrà parimente luogo per li semplici Depositi, e all'occasione de' pagamenti richiesti alla Cassa dalli Proprietari delle Partite di Banco.

IX. Così anche a beneficio del medesimo Fondo di Ammortizzazione, saranno sottoposte ad una Contribuzione a titolo di Bollo 1.º tutte le Cambiali di venuta dall'Esterio in questa Città ed altre dello Stato, accettarvisi, ed anche da negoziarvisi per l'Esterio; 2.º le Cambiali tirate dall'interno dello Stato per l'interno; 3.º le Cambiali di andata da questa Città e Stato all'Esterio: 4.º le Polizze di Carico, e Lettere di Porto, come pure quelle di Sigurtà marittime, il tutto con la regola seguente:

Per le Cambiali dall'Esterio, come pure per dette Polizze di Carico, di Porto, e di Sigurtà, il Bollo sarà da Ss. 10. per la loro importanza sino alla somma di L. 3000.; di Ss. 20. dalle L. 3001. sino alle 6000. di Ss. 30.

Ss. 30. dalle L. 6001. sino alle L. 10,000., e di Ss. 40. per le altre di qualunque importanza superiore.

Per le Cambiali nazionali tanto sopra l'Interno, quanto sopra l'Eestero non solo per la prima, ma anche per la seconda, ed altri moltiplicati il Bollo sarà di Ss. 5. sino alla somma di L. 3000., di Ss. 10. da L. 3001. sino a L. 6000., e Ss. 20. per qualunque valore superiore.

Con avvertenza che li Protesti, che dovranno parimente essere bollati, saranno sottoposti alla Tassa delle correlative rispettive Cambiali: ma che saranno esenti dalla indicata Contribuzione le Cambiali dall'Eestero all'Eestero per essere negoziate, e che si rimanderanno per non avere ottenuto il loro effetto.

X. Quattro Delegati dal Governo avranno in tale qualità la sorveglianza, direzione, e maneggio del Fondo di Ammortizzazione, che andrà formandosi nel modo di sopra indicato. Destineranno essi presso il Banco un locale comodo al Pubblico per la persona scelta alla custodia ed uso del Bollo, con le cautele che troveranno necessarie, non meno che per l'incasso del prodotto nel modo, che sembrerà loro il più opportuno, e sicuro. Concerteranno pure con chi occorrerà le correlative convenienti disposizioni per le altre Città dello Stato.

XI. I detti Delegati , da cambiarsi ogni anno , si presteranno alle succennate incumbenze per turno , uno per trimestre , cioè da una serrata all'altra : e siccome in pendenza delle Determinazioni Sovrane circa la Piazza di Depositario del Banco , l'incumbenza del Giornale in numerica comune , che dovea tenersi dal Depositario , verrà appoggiata ad un Giornalista Cassiere a tale effetto da Noi destinato : così per le altre funzioni di Depositario , quello de' quattro Delegati , che si troverà in attualità di turno potrà anche provvisoriamente supplire in ciò , che concerne la sorveglianza all'esatta esecuzione delle massime , o discipline prescritte , e per la Firma di detto Giornale , e di quello del suo Scontro , non meno che per tutte le altre Firme , ed operazioni numeriche , che sono dell'istituto del Depositario : come pure per l'approvazione delle Persone da sostituirsi interinalmente a qualche Ministro in caso di malattia , ed altro legittimo impedimento , non potendosi fuori di questi casi permettere qualunque sostituzione senza l'approvazione del R. Magistrato Camerale . Così anche potrà supplire in ciò , che riguarda l'elezione del Ragionato destinato alla revisione de' Conti , e formazione del solito Bilancio trimestrale , come altresì per li provvedimenti istantanei ne' casi d'intacchi non reali , riferendo però al R. Magistrato Camerale , e
sal-

IL REGIO MAGISTRATO

DE' PROVVEDITORI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI TREVISO.

Ricorrendo dimani il giorno del Nome di S. M. Imp. e R. Ap. nostro Augustiss. Sovrano, vi sarà la Mattina alle ore dieci Oltramontane nella Cattedrale Messa solenne coll' intervento di Mons. Vescovo, e Clero, di S. E. il Sig. Gen. Comandante Co: d' Hohenzollern, delli Rappresentanti di questa Città, e Corpo della Nobiltà, ed Officialità, così restano avvertiti tutti gli Artisti, e Bottegghieri di dover alla Campana di Terza chiuder le loro Botteghe, e non riaprirle se non dopo la Sacra Funzione.

Tutti gli Abitanti di questa Città sono invitati a concorrere in sì solenne giornata co' loro fervidi voti innalzati all' ALTISSIMO per la prosperità dell' Augustiss. Sovrano e Famiglia, di cui per bella sorte riposano sotto i felicissimi Auspicj, non che per il maggior incremento della sua gloria.

Treviso li 3. Ottobre 1798.

(Aurelio Azzoni Avvocato Prov. e Colleg.

Stefano Alberti Nod. Cancell.

vol. 10. N.º IV.

D

NO-

NOTIFICAZIONE.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

COnosciuta la necessità, che nel Circondario di Sesta Presa di Brenta siano ultimate le operazioni del Piano 1779. coll'escavazione de' Scolli, che restano da escavare, e che siano, come è giusto, pagati i Creditori dei Prò, e Capitali dati a Livello con pubblica permissione per i lavori già eseguiti del Piano stesso; e per l'altra parte dimostrata col rendimento esatto de' Conti prodotto dalla cessata Presidenza la necessità di far entrar nella Cassa la somma di Lire cento trentamille circa per soddisfare agli indicati oggetti, somma che non forma che li due terzi circa di quella che fu, o distratta dalla Cassa del Consorzio relativa al suddetto Piano prima della cessata Presidenza, o da' Ministri infedelmente asportata; non intervenuti gl'interessati nel Numero legale per la convocazione del Consorzio nella Giornata destinata, la Congregazione Delegata rende noto, che il Campatico imposto col Decreto del Senato 15. Maggio 1783. sarà prolungato di altre due Rate, la prima delle quali si maturerà nel Mese di Novembre prossimo venturo, e la seconda nel

nel Mese di Agosto 1779. Pertanto li Contribuenti goderanno del beneficio del Dono del Dieci per cento pagando la prima Rata a tutto 30. Novembre prossimo venturo, e la seconda a tutto 31. Agosto suddetto, mancando ai quali pagamenti, oltre la perdita di esso Dono, saranno soggetti ad un altro Dieci per cento di Pena. Li pagamenti di fuori saranno fatti nelle mani dell'Esattor del Consorzio Gaetano Vangati contro ricevuta numerata, e marcata collo Stemma Imperiale; e li contamenti in Venezia si faranno nelle mani del Contador del Dipartimento all'Acque Giuliano Girardi contro ricevuta come sopra. Per tutti poi gli altri Articoli la Congregazione Delegata conferma la Terminazione del Campatico del giorno 8. Aprile 1783. approvata dal suddetto Decreto 15. Maggio dell'Anno stesso; e dei resti delle decorse Rate di esso Campatico viene autorizzata la Presidenza di esso Consorzio a verificarne la riscossione, procedendo coi soliti efficaci ordini contro i Debitori.

Perchè poi oltre il dispendio occorrente per l'esecuzione delle rimanenti operazioni del Piano stabilito col Decreto del Senato 21. Agosto 1779. sono indispensabili altre spese al Consorzio, di Salariati di piccole operazioni eventuali, o di mantenimento, per le quali piuttostochè gettare nuove impo-

sizioni, fu già provveduto col Decreto del Senato 24. Settembre 1791. di chiamare i Debitori degli anteriori Campatici al pagamento nella Cassa del Consorzio del sei per cento all' Anno delle somme, che devono, sino all'estinzione del loro debito, la Congregazione Delegata nell'atto, che conferma il Decreto suddetto autorizza la Presidenza di esso Consorzio all'esazione di essi resti, secondo il prescritto dalla Terminazione del fu Magistrato all'Acque del 7. Ottobre 1791.

Venezia li 5. Ottobre 1798.

(*Piero Zusto* Prefetto .

(*Alvise Contarini* 2. Cav. Deputato .

(*Niccolò Erizzo* 2.o Deputato .

(*Girolamo Querini* Deputato .

Pietro Vincenti Foscari Segr.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. AP.,
 GENERALE D' ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
 D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA,
 E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA
 D' ITALIA EC.

Essendo stata, con le Notificazioni pubblicata dalla cessata Commissione Camerale in data de' 6., e 7. d' Agosto decorso, accordata la libera facoltà d' Estrazione per l' Estero di tanta parte di Formento, quanta da ciascun Possessore, e Proprietario fosse stata consegnata alli Regj Magazzini Militari a norma delle rispettive Quote a ciascuno di Essi assegnate nel Riparto stabilito in ciascuna Provincia dall' Autorità Militare, si è riconosciuto con l' esperienza del migliore Servizio del Pubblico, che resti di nessun effetto, e valore la preaccennata disposizione, volendo Noi, e dichiarando, che d' ora in avanti sia, ed intender si debba onninamente proibita l' Estrazione di qualunque benchè minima parte di Formento, Segala, Avena, e di qualunque altra Granaglia, con la cominatoria in caso di Contravvenzione
 di

di Ducati effettivi Cento, oltre la confisca del Genere caduto in Commesso, accordando Noi la metà della pena pecuniaria, e del Genere a chiunque sarà l'Inventore.

Ed all'effetto, che di ciò non possa allegarsi ignoranza, sarà il presente Editto pubblicato non solo in questa Città, e sua Provincia, ma ben'anche in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di Tetra-Fermia, commettendo a chi spetta d'invigilare per l'esatto adempimento.

Venezia li 13. Ottobre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

De Ceresia Regio Segr.

IL REGIO

TRIBUNAL CRIMINALE

DELLA CITTA' DI ADRIA

E SUO TERRITORIO.

LI diritti , e le proprietà di chiunque devono esser rispettate, e devono punirsi li perturbatori. A fronte di questi inviolabili principj di Giustizia li N. N. U. U. Fratelli Albrizzi sono soggetti a riflessibili danni ne' Loro Beni, ed è così violato il Loro diritto e la Loro proprietà. Alcuni Malviventi s' introducono nelle campagne, ed altri Uomini di genio torbido , e violento li hanno già portati per fino nel prodotto della Caccia. Sotto il Veneto Governo furono gli interessi di quella Patrizia Famiglia egualmente esposti alle invasioni de' Malviventi. Riccor-
sa al Principe, venne pressidiata con Ducali
14. Gennaio 1788. già pubblicate e stampa-
te a cognizione universale. Il nuovo Sovra-
no l' Augustissimo Imperatore, e Re ha co-
mandato l'osservanza di ciò che in quell'
Epoca sulle tracce dell' equità fosse stato
prescritto. Appartiene alli Tribunali sopravve-
gliare per la esecuzione. Gli Agenti di essi
N. N. U. U. fecero rilevare che le ree abi-

tudini nelli mal intenzionati ripresero l'antico corso. Giornaliere quindi si sono rinnovate le violenze, e si apportano danni nelli Seminati, Prati, Valli, nella Pesca, e nella Caccia delle loro Campagne. E' di Giustizia anche rinnovar li pressidj, ed a tal effetto si fa pubblicamente intendere e sapere: che in aggiunta a quanto con precedenti notificazioni fu generalmente stabilito contro li pessimi Individui che immersi nel vizio, o nell'ozio rubbano l'altrui sostanze, e seguono arbitrarie procedure con grave offesa delle Leggi, sarà tenuto Processo aperto per rilevare li Rei daneggiatori sotto qualunque rapporto delle Rendite, diritti, e Privilegi di detti N. N. U. U. Albrizzi, inerendo così a quanto fu decretato nel 1788., e saranno condannati li colpevoli alli Pubblici lavori, o in alcuno de' Castelli dello Stato secondo il grado e condizione Loro, ed a quelle maggiori pene che la qualità della delinquenza richiedesse, oltre che al risarcimento degli apportati danni.

E la presente Notificazione pubblicata che sia, sarà stampata, e diffusa a notizia universale.

Dal Regio Tribunal Criminale di Adria
il dì primo Ottobre 1798.

Leonardo Medi Regio Giudice al Crim.

Giuseppe Squarcina
Regio Cancell. Criminale:
NO-

salvo qualunque ricorso al medesimo; e finalmente per la custodia di una delle tre Chiavi della Cassa del Banco, dovendo le altre due essere rispettivamente custodite dal Contadore, e dallo Scontro.

Tutte le altre ispezioni del Depositario, specialmente circa le disposizioni da darsi per rimediare all'inosservanza di dette massime e discipline, e per ciò, che riguarda gl'intacchi reali, e qualunque altro punto che esiga giudicatura, saranno provvisoriamente della competenza del R. Magistrato Camerale, al quale, occorrendo, sarà fatto rapporto di ogni emergente per li corrispondenti provvedimenti, sentito il R. Fisco; nel qual modo anche eserciterà il medesimo le facoltà dell' Ex-Magistrato sopra Banchi per il giro delle Partite di Banco in caso di morti.

XII. Ad ogni serrata in presenza di un Deputato del R. Magistrato Camerale si raduneranno detti quattro Delegati per riconoscere lo stato di Cassa, circa gl'introiti destinati per il Fondo di Ammortizzazione delle Cedole di Banco, delle quali si ritirerà sul momento dalla Cassa dello stesso Banco un numero corrispondente alla somma introitata a tal fine, tenendone Registro firmato da tutti li suddetti, non meno che dal Contadore del Banco, il quale riceverà in cambio dal Fondo di Ammortizzazione la somma corrispondente in danaro effettivo.

Le Cedole ritirate saranno immediatamente contrassegnate in modo da non poter più servire; ed il Pubblico sarà inoltre avvisato di volta in volta dell'importanza delle Cedole estinte, non meno che del rispettivo numero di ciascuna delle medesime.

XIII. La destinazione del prodotto delle surriferite Contribuzioni dà luogo a sperare, che nissuno vorrà sottrarsi alle medesime. Per assicurarne però tanto più l'effetto resta proibito a qualunque Giudice di interloquire sopra le Cambiali, o Polizze di sopra enunziate, che non fossero state munite dell'opportuno Bollo a norma dell' Articolo 10., oltre di che tutti li Contravventori incorreranno nella penale di Ducati 10. effettivi, la di cui metà sarà abbandonata al Denunziatore, e l'altra metà resterà a beneficio della Cassa di Ammortizzazione.

XIV. Per maggior comodo de' Contribuenti li quattro Delegati avranno cura, che l'Ufficio del Bollo sia costantemente provvisto di Cambiali, Polizze di Carico, Sigurtà, e Protesti preparati in istampa, e muniti del conveniente Bollo, che si venderanno al puro prezzo indicato nel medesimo; ciò che non impedirà, che ogni Particolare possa fare stampare esso tali carte, e presentarle poi al detto Ufficio per essere munite de' Bolli occorrenti, mediante il correlativo pagamento.

XV. A norma delle Leggi veglianti il commercio attivo e passivo per intero degli Olj in questa Piazza dovrà pagarsi per Banco, eccettuato il caso solo di Forestieri, che venissero con i loro Bastimenti per tentarne la vendita, per comodo de' quali potranno gli acquirenti contrattarne il pagamento in valuta fuori Banco.

XVI. Così pure eccettuate le Cambiali non eccedenti la somma di D. 300. correnti da Lire 6:4. tratte sopra questa Piazza dall'interno di questo Stato, o dalle Piazze vicine estere, le quali continueranno a potersi pagare per Cassa con il 10. per 100. in Soldoni: eccettuate parimente le Credenziali a favore de' Forestieri passeggeri con la clausola del pagamento per Cassa, che dovranno essere estinte in moneta fuori Banco, tutte le altre Cambiali, niuna eccettuata, e tutti gli altri affari di Cambio dovranno continuare a praticarsi con Partite del Banco Giro, escluse soltanto le Cambiali, che sino al giorno della pubblicazione di questo Proclama fossero state accettate per farne il pagamento per Cassa, poichè passato tale termine le Cambiali pagabili per Cassa se non saranno della somma, e delle Piazze di sopra eccettuate, non potranno essere protestate dall'Ufficio in caso d'inadempimento. Al quale effetto dette Leggi, ed anche le altre antecedentemente emanate per il buon ordine,

e credito del Banco Giro restano confermate in tutto ciò, che non fosse contrario a quanto viene precisato nelle presenti Disposizioni, le quali dovranno principiare ad aver luogo, ed eseguirsi con l'imminente aperta del Banco Giro.

Ed affinchè queste Determinazioni possano sortire il loro pieno effetto, nè si possa da veruno allegare ignoranza; ordiniamo, che il presente Proclama sia formalmente pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti di questa ed altre Città, e Terre di questo Stato.

Venezia primo Ottobre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

Patroni Regio Segretario.

REGIO DELEGATO

Alla Presidenza del Corpo Territoriale.

V Edendosi con contumace renitenza, e col danno del pubblico importante diritto negletti, e trascurati li pagamenti di Macina dalli Contribuenti. Resta perciò col presente Nostro commesso al Reverend. Parroco della Villa di che il primo giorno Festivo susseguente all'intimazione, e consegna dello stesso, debba *inter Missarum solemnia* pubblicare a chiara intelligenza di cadaun Debitore, acciò nel termine di giorni otto dal giorno della pubblicazione abbiano a soddisfare, o pagare li loro rispettivi debiti di Macina in mano del Sig. Francesco Lovadina Esattor della stessa, o suoi Commessi; altrimenti passato detto termine, e non effettuato quanto di sopra, saranno senz'altro avviso, e notizia immediatamente spedite alle Case de' Debitori stessi a loro spese le esecuzioni, onde con le stesse esser astretti, ed obbligati alla soddisfazione, e pagamento delli loro rispettivi debiti a tenor delle Leggi.

Ese-

Eseguita la pubblicazione stessa, doverà, e sarà indispensabilmente tenuto ed obbligato il Meriga, o Uomo di Comun di tantosto portare, e consegnare il presente all' Offizio della Cancellaria di Comun per esser custodito, e conservato con la Fede in calce dello stesso giurata, e sigillata dal Parroco della pubblicazione effettuata, e ciò per gli effetti di Giustizia, in pena di Ducati 25. per cadauno da essere irremissibilmente in caso di Trasgressione, e mancanza levata, applicabili ad arbitrio, ed altre maggiori &c. sic &c. In quorum &c.

Treviso primo Ottobre 1798.

(Giannantonio Brocchi Regio Delegato &c.

Mattio Nascivera
Nodaro di Comun.

REGIO DELEGATO

Alla Presidenza del Corpo Territoriale.

V Edendosi con contumace renitenza procrastinati li pagamenti delle Pubbliche Carrettade Generale, e Roveri verso questa Spettabile Podestaria dalli Debitori descritti nelli Comparti delli Comuni componenti la stessa; Resta perciò col presente Nostro commesso al Reverendo Parroco della Villa di che il primo giorno Festivo susseguente all' intimazione, e consegna dello stesso, debba *inter Missarum solemniam*, pubblicare a chiara intelligenza di cadaun Debitore di Carrettada Generale, e Roveri, come pure della Gravezza Tansa, che nel termine di giorni otto dal giorno della pubblicazione del presente, venghino a soddisfare il loro Debito in mano del Sig. Francesco Lovadina Esattor Generale della Podestaria stessa, tenendo la sua abitazione a S. Bortolamio; come pure alli Debitori della Carrettada Generale, e Roveri corrente debbano a norma del Comparto aver nel termine di giorni otto saldato il loro Debito in mano del suddetto Sig. Francesco Lo.

va-

vadina, o suoi Commessi, altrimenti passati detti termini saranno spedite alle loro Case le esecuzioni a loro spese a tenor delle Leggi.

Dovendo il presente dopo pubblicato, come sopra, esser per il Meriga, o Uomo di Comun della Villa stessa affisso sopra la Porta della Chiesa, per ivi stare tutto il termine sopradetto: passato il quale doverà il Meriga, o Uomo di Comun portare, o consegnare lo stesso all' Offizio della Ragionataria della Spettabile Podestaria per esser custodito, colla Fede in Calze dello stesso, e sigillata dal Parroco della pubblicazione, e d'essere al medesimo tenuto affisso, ed esposto sopra la Porta della Chiesa; e ciò per gli effetti di Giustizia; in pena di Ducati venticinque per cadauno in caso di trasgressione, e mancanza applicabili ad arbitrio, ed altre maggiori in caso &c. E così &c. In quorum &c.

Treviso primo Ottobre 1798.

(Giannantonio Brocchi R. Delegato &c.

NOTIFICAZIONE.

L I D E P U T A T I

DELLA CITTA' DI ADRIA.

IN dovuta esecuzione alle Commissioni del Dipartimento alle Acque di Venezia pervenute Loro con sue ossequiate Lettere 6. Ottobre corrente, fanno colla presente Notificazione pubblicamente noto, che essendo stata sostituita la Congregazione Delegata nella piena autorità sopra tutte le Acque, e Fiumi, e loro rapporti alla cessata Commissione Camerale, così per togliere que' dubbj, che potrebbero insorgere sulla validità dei Decreti della passata Commissione Camerale; il Dipartimento suddetto stabilisce, e conferma tutti li Decreti della Regia Commissione Camerale, fra quali espressamente quello segnato 14. Agosto decorso, riguardante le esazioni tutte, che si verificavano in dipendenza del fu Magistrato all'Adige, quali Decreti avranno ad essere da qualunque Pubblico, o privato Corpo, e da ogni Individuo intieramente eseguiti. E come è costante volontà, ch'abbiano in ogni tempo a riportare esatta osservanza tali Decreti, così veglierà incessantemente il Dipartimen-

vol. 10. N.º V.

E

to

to suddetto, perchè riportino la dovuta esecuzione.

La presente Notificazione verrà stampata, e pubblicata in questa Città, e diffusa anco nel Territorio a comune intelligenza, e notizia.

Adria dalla Cancellaria di Città li 10. Ottobre 1798.

(Francesco-Girolamo Bocchi Governator
Deputato.

(Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato.

Giacinto de' Lardi
Vice Cancelliere di Città.



LI SPETTABILI

D E P U T A T I

DEL CONSIGLIO DI LOREO.

Rilevando da ossequiate Lettere del Dipartimento all' Acque 6. Ottobre corrente, oggi pervenute, che fu sostituita alla cessata Commission Camerale la Cesarea Regia Congregazion Delegata nella piena Autorità sopra tutte l' Acque, e Fiumi, e loro rapporti,
e to-

e toglier volendo detto Regio dipartimento que' dubbj che potrebbero artificiosamente spargersi intorno la validità de' Decreti della Camerale suddetta , e segnatamente intorno al Decreto 14. Agosto decorso , riguardante l'esazioni tutte , che si verificavano in dipendenza del fu Magistrato all' Adige , questi Deputati uniformando le proprie direzioni ai pubblici Comandi fanno noto.

Che li Decreti della passata Regia Commission Camerale predetta avranno ad esser da qualunque pubblico, o privato Corpo, e da ogni Individuo intieramente eseguiti , mentre il Regio Dipartimento veglierà incessantemente, e con le più attente provide Cure, perchè riportino la dovuta esecuzione.

Il presente sarà dato alle stampe , indi pubblicato, e diffuso per tutto il Distretto ad universal notizia ; In quorum &c.

Loreo 11. Ottobre 1798.

(Sebastiano Bonandini Deputato .

(Antonio Berretta Deputato .

(Antonio Sarto qu: Tommaso Deputato ,

Santo Marangoni
Assistente al Civile .

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR
ANDREA QUERINI

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESID. AL R. CES. ARSENALE DI VENEZIA,
*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

Nella riflessibile riconosciuta massa di Debitori verso la profligata Cassa del Regio Bosco del Montello avendo incontrata l'eletto Capitano del Bosco medesimo Antonio Paresi la maggior renitenza per far soddisfare la Cassa medesima di ciò, che rispettivamente essi devono per Legne Garbe, Dolci, Ghianda, Affitti, Condanne, trova Sua Eccellenza infrascritto a salvezza dell'interesse dell' Augusto Nostro Sovrano necessario di comandare.

I. Che tutti li Debitori indistintamente per Legna Garbe, Dolci, Ghianda, Affitti, Condanne, o per altri motivi, nessuno eccettuato, debbano immancabilmente soddisfare nel termine di giorni 20., da incominciarsi dal dì della pubblicazione del presente, tutte per intiero le somme, che devono alla Cassa del Regio Bosco suindicato.

II.

II. Dovranno tali Pagamenti esser verificati in mano del Capitano suddeto, che rilascerà loro le relative ricevute a cauzione.

III. Se ad onta dello spazio dei 20. giorni suddetti graziosamente accordato per il Pagamento di tali debiti continuassero li Debitori medesimi in una renitenza, che diverrebbe rea verso questa Presidenza, e Comando, sarà proceduto contro simili contumaci realmente, e personalmente, onde abbia a riportar per intiero il suo effetto, quanto avviene nel presente risolutamente comandato. Sarà il presente stampato, e pubblicato nella Provvedaria di Giavera, e nelle Chiese dei tredici Comuni soggetti al Regio Bosco in giornata Festiva, e nel maggior concorso di popolo, onde arrivi a piena intelligenza di tutti quelli, che sono incaricati d'eseguirlo.

Dalla Presidenza del Cesar. R. Arsen. di Venezia, e Comando di Mar. li 13. Ott. 1798

(*Andrea Querini Pres. Arsenal, e Marina.*)

Vettor Gabriel Segr.

I NOBILI SIGNORI
 DEPUTATI
 ALLE PROVVIGIONI MILITARI.

UNiformemente a quanto viene prescritto dall' Imperial Intendenza de' Viveri Militari di Treviso i Nobili Signori Deputati Straordinarij alle Provvigioni s'attrovano in dovere di far noto universalmente.

Che d' ora innanzi s'intenda con tutto il rigore proibita l' estrazione da questo Territorio di alcuna quantità di Spelta, Segala, ed Avena, generi, che occorrono agli usi delle Truppe Imperiali.

Chiunque contravverrà a questa risoluta proibizione incorrerà nella pena dalle Leggi prescritta, e la di loro trasgressione verrà partecipata al General Governo per quei castighi, che dalla sua Autorità si crederanno corrispondenti.

Invitano nello stesso tempo ogni, e cadaun Possessore di questa Città, e Provincia a somministrare volontariamente, e versare in questo Imperial Magazzino quella quantità di Formento, che computabile fosse con le rispettive circostanze, che verrà pron-

prontamente pagato a norma dei prezzi fissati dal medesimo General Governo, cioè a L. 18. e soldi 19: 6 allo Staro.

Tanto resta reso noto a universale intelligenza.

Belluno li 11. Ottobre 1798.

(Francesco Piloni K. Dep. Straord. e Coll.



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO

M A G G I O R C O N S I G L I O

Fanno pubblicamente intendere , e sapere .

Come cadendo a beneficio di questa Reverendissima Mensa Episcopale la Pesca delle Fontane del Fiume della Piave per esclusivo Privilegio dal giorno 28. corr. fino tutto il Mese di Novembre prossimo venturo , e perciò accolte l'istanze del Sig. Filippo Riva Procuratore di detta Mensa.

Che

Che alcuno di che grado, e condizione
esser si voglia non ardisca in modo alcuno
pescare, o far pescare nelle Fontane, e Fiu-
me di Piave suddetto per disturbare nella pe-
sca quelle persone, che saranno stabilite dal
rappresentante detta Mensa per la pesca dal
Ponte di Capo-di-ponte fino al confine del Con-
tado di Mel, e di sopra il detto Ponte fino al
confine di Cadore ad altre persone, in pena
di D. 25. da esser immediate levata, e per
metà corrisposta a chi denunziasse, e di es-
sere proceduto criminalmente in caso di con-
traffazione al presente Ordine Nostro.

Dovrà il presente esser pubblicato in que-
sta Città, e dove più occorresse per l'invio-
labile sua esecuzione. In quorum &c.

Belluno li 11. Ottobre 1798.

(Gio: Alpago qu: Francesco Console e
Colleghe.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

AVendo l'Imperial Regio Governo Generale delle Imperiali Regie Finanze per ciò che riguarda alla Finanza approvata l'Offer-
ta di D. Angelo Maria Vailati qu. Gio: di-
chiarito dall'Interveniente Leonardo Beltra-
melli per il Partito dell'intero Giornaliero
provvedimento delle Carni Bovine di que-
sta Città di Venezia, ed uniti essendo al
Partito stesso anche il provvedimento di Me-
stre, Torcello, e Muran; non che li Dazj
delle Gamberare, Cavarzere, Caorle, Grao,
e Loreo, commissionata la Nostra Congre-
gazione dal General Governo di raccogliere,
e pubblicare in un solo Proclama quelle re-
gole, e discipline concernenti esso provvedi-
mento, ed alle sue peculiari mansioni ap-
partenenti, che nell'assicurare alle Popola-
zioni di detti Luoghi il provvedimento sud-
detto, preservino ad essi li diritti propri, e
naturali spiegati già nei passati particolari
Proclami soliti a separatamente stamparsi;
quindi è, che con la presente Notificazione
approvata dal General Governo stesso si fa

vol. 10. N.º VI.

F

pub-

pubblicamente intendere, e sapere a lume di esse Popolazioni.

Che in tutte le Terre, e Luoghi suddetti, avendo il Partitante della Città di Venezia, e Murano, Torcello, e Contrade, Mestre, Gamberare, Cavarzere, Caorle, Grao, e Loreo levato in alcuni il Partito Bovini, in altri il Dazio di tutte le Carni, come stà descritto nella Polizza d' Offerta, potrà però esso solo Partitante di tutti li detti Luoghi, Contrade, e Territorj annessi alla rispettiva Giurisdizione di cadauno ammazzar, e far ammazzar per proprio conto, ed interesse la qualità di Animalì soggetti rispettivamente a cadaun Partito, o Dazio a lui deliberato, valendosi di quelle Persone, che a lui più paresse, o piacesse per il Macello, e Vendita, ovvero a chi più paresse, o piacesse, affittando il proprio diritto stesso, e tutti gli Abitanti soggetti alla Giurisdizione dei rispettivi Luoghi, saranno tenuti andar a comprar, e provvedersi delle Carni al Luogo, e Luoghi del Macello di ragione del Partitante, e non fuori della Giurisdizione stessa, sotto pena di perder le Carni in altro modo comprate, e provvedute, come stabiliscono le Leggi in questa materia, perchè tutti osservino li propri Confini.

E come sotto la Giurisdizione dei Luoghi suddetti vi sono Osterie, e Beccarie che
pos-

possedono vero, e legittimo titolo di poter ammazzar, e vender Carni, così a' legittimi Proprietarij, o aventi titolo da essi, che saranno muniti di tal titolo, sarà permesso l'ammazzar, e vender, ma sempre con la contribuzione della Pelle degli Animali al Partito Generale, o col Pagamento stabilito da' Capitoli Generali de' Dazj delli due Soldi per Lira, ovvero col mezzo degli Accordi, che convenissero col Partitante medesimo, e non altrimenti. In caso di Contraffazione, quando alcuno si facesse lecito o, senza titolo, o anche con titolo, ma senza le contribuzioni, ovvero Accordi soprariferiti, di ammazzar, o far ammazzar Animali rispettivamente soggetti ad essi Dazj, o Partiti, ed esitarne le Carni, sarà soggetto a perder non solo di volta in volta le Carni, che da' competenti Ministri della Regia Finanza gli saranno asportate, ma ancora, sarà occorrendo, col mezzo di Ministri stessi, fatto chiudere il Posto Contraffacente, oltre le pene anche afflittive, ad arbitrio delle rispettive autorità competenti.

Quelli dunque, che legittimamente con li sopradetti requisiti potranno vendere nelle rispettive proprie Osterie, e Beccarie, non potranno dilatare lo smaltimento delle Carni fuori dei Confini ai loro titoli appartenenti, e s'intenderanno totalmente proibiti di mandar Carne nel Luogo, ove sarà

esercitata la principal Beccaria del Partito, e tutti li Monasterj, Ospitali, Osti, Furole, Canevari, ed altri Abitanti dentro il confine della Beccaria principal del Partito, saranno obbligati a provvedersi delle Carni a loro uso unicamente dalla Beccaria medesima, sotto pena della perdita ogni volta che contraffacessero delle Carni altrove provvedute, o da altri con intelligenza ad essi spedite, e soggetti in oltre alle pene pecuniarie, ed afflittive ad arbitrio della Giustizia, rispettivamente alla qualità, e circostanze della Contraffazione, e de' Contraffattori.

E perchè si conseguisca inalterabilmente l'oggetto che non siano introdotte Carni nella Dominante, sarà severamente proibito a chi che sia sotto qualunque pretesto il trasporto di Carne Morta Bovina, o di altra sorte nella Dominante, sotto pena di Contrabbando: da esser di volta in volta da qualunque Ufficiale di Barca fermata, e presentata a questa Regia Intendenza, il che non solo sarà rigorosamente osservato da Luoghi tutti ove si deve praticare l'introduzione de' Bovi vivi con le Bollette, ma da tutti gli altri suddetti del Dogado, ove non si usano Bollette, per esser deliberati essi per una certa summa di Ducati annui, come sono Mestre, Gamberare, Cavarzere, Grao, Loreo, e Caorle, e sarà severamente
proi-

proibita la spedizione, e trasporto a chi si sia in Venezia di Carne Morta, sotto le pene in tutto, e per tutto come sopra fu dichiarato, affinchè siano preservate da ogni defraudo tanto le Pelli de' Bovi della Dominante nella loro identità, e quantità, quanto li riguardi de' Menuzzami di essi Bovi di Venezia soggetti per Legge all'Arte de' Luganegheri, e come più diffusamente dalli Capitoli dell'Offerta viene spiegato.

Anche rispetto alla Località del Macello per essi Luoghi, resta avvertito, che dal Giorno primo Novembre prossimo venturo fino al termine del Partito, li Bovi che dal Partitante saranno Macellati a provvedimento di ogni uno de' Luoghi suddetti, saran Macellati nei rispettivi soliti Macelli de' Luoghi stessi, e quanto alle Gamberare, vien confermata la singolar proibizione a chiunque di tagliar, o far tagliar Carni di Manzo, Vitello, Castratto, Agnello, o Capretto ne' Luoghi sopra la Brenta di qua dalle Gamberare, o in altri Luoghi di detta Giurisdizione, nè sotto pretesto di far Osteria, nè sotto verun'altro motivo, e nè meno con licenza, o tolleranza del Partitante Generale, che a ciò viene dalle Leggi espressamente proibito, sotto le pene d'anteriori Proclami prescritte, a' quali si abbia relazione.

In tutti li suddetti Luoghi non sarà alte-

rata la consuetudine corsa in proposito del Calamiere delle Carni, cioè a Muran, Torcello, e Contrade saranno le Carni vendute un Soldo di meno la Libbra del Calamiere corrente di Venezia, ne' rispettivi tempi, e come sta espresso nella Polizza d' Offerta, e quanto a Mestre ove il peso è diverso da quello di Venezia, così per questa sarà per attendere il Calamiere, che verrà con le viste di Giustizia, ed equità formato dalla solita autorità competente; negli altri Luoghi poi suddetti veranno osservate le regole statutarie de' Luoghi medesimi circa la forma de' Calamieri propri, che però debbano sempre prender norma dalle Tariffe connotate a tempo per tempo nella Polizza d' Offerta.

E come in alcuni de' Luoghi suddetti nella stagion d'Inverno per far Saladi ad uso delle Famiglie, si è introdotta la consuetudine di poter ammazzar qualche Animale Bovino, si continui pure tal uso, ma con espressa condizione, di ricever, e di aver la licenza del Partitante Generale, dal quale li verrà rilasciato un Bollettino firmato con sua sottoscrizione, al qual Partitante dovrà da chi intenderà ammazzar come sopra, contrbuirsi la Pelle dell' Animale, che ammazzerà, sotto pena della perdita delle Carni, applicate per metà al Denunziante, avvertendo a regola di essi Fabbricatori, che volendo essi in vece provvedersi della Carne oc-

corrente a tal Lavoro dal Partitante, esso è obbligato ad ogni loro ricerca, durante la detta Stagione soltanto, di far loro somministrare da quella Beccaria, che corresse per di lui conto nelle vicinanze del Luogo della richiesta, quella quantità di Carne, che loro occorresse, sempre però de' Tagli soliti impiegarsi in tali Lavori, ed a quei prezzi inferiori al corrente Calamiere, che fra Venditor, e Compratore saranno convenuti.

Li Contrabbandieri, ed altri, che verranno ritrovati in Contraffazione, saranno irremissibilmente castigati in conformità delle Leggi, nè sarà loro fatta grazia, dono, o remissione alcuna dalla Regia Provinciale Intendenza di Finanza, a cui saranno soggetti li Contrabbandi medesimi, dovendo in tutti quei casi, ne' quali non fosse stato diversamente da esse Leggi disposto, esser applicata la metà delle Condanne, e pene pecuniarie, che saranno levate, al Partitante, in compenso delle Spese alle quali ordinariamente soccombe per custodir il Partito da' Contrabbandi, e quanto alla Roba presa in Contraffazione, sarà subito consegnata al Partito, e spedita come Contrabbando a senso delle Leggi suddette, e dall'importar del valore di esso Contrabbando, detratto il Dazio, e le Spese, sarà il rimanente da essa Regia Intendenza Provinciale disposto a metodo delle Leggi medesime.

Si

Si prescrive in oltre, che in tutti li casi di Fermi di Contrabbandi, e Retenzione de' Contrabbandieri, non saranno nè quelli restituiti, nè questi posti in libertà, senza preventiva formazione di Processo, e rimozione con volontario Costituto del Partitante.

La presente Notificazione sarà stampata, e pubblicata in ogn' uno de' Luoghi del Dogado soprannominati, a' quali sarà cura della Deputazione alle Carni, d'inviarne a tal' oggetto con Circolare, gli Esemplari occorrenti: Et sic &c.

Dalla Congregazione Delegata di Venezia
li 29. Settembre 1798.

- (*Piero Zusto Prefetto.*
- (*Z. Francesco Correr Deputato alle Vettovaglie Referente.*
- (*Zuanne Pesaro Deputato alle Vettovaglie.*
- (*Camillo Bernardin Gritti Dep. alle Vettov.*
- (*Bortolamio Gradenigo 1. Cav. Deputato alle Vettovaglie.*

Sebastian Combi Segr.

Addì 6. Ottobre 1798.

Approvato con Decreto dell'Imperial Regio
Governo Generale.

NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA.

AVendo l'Imperial Regio Governo Generale, e l'Intend. Gen. delle Imp. R. Finanze per ciò che riguarda alla Finanza approvata l'Offerta di D. Angelo Maria Vailati q. Gio.; dichiarato dall'Interv. D. Leonardo Beltramelli per il Partito dell'intero occorrente giornaliero provvedimento delle Carni Bovine a questa Città, che dovrà cominciare il dì primo Novembre prossimo venturo per Anni sei successivi, ed avendo ordinato a questa Regia Congregazione Delegata l'estesa delle discipline necessarie al regolare andamento di questa Azienda, ad oggetto, che ottenuta la superior Approvazione di esso General Governo, abbiano a riportare la dovuta esecuzione, singolarmente nella parte essenziale de' Calamieri, e per impedire le trasgressioni delle Leggi, raccogliendo nella presente Notificazione da esser stampata, e pubblicata a comune direzione, e notizia, quanto fu prescritto precedentemente in tale proposito, ed aggiungendo quello che si è trovato più conferente alla maggior disciplina de' Venditori di tal Genere di Carni: Quindi con il Superior Assenso di esso Gen. Governo si fa pubblicamente intendere, e sapere.

vol. 10. N.º VII.

G

I.Che

I. Che cominciando dal dì primo Novembre prossimo venturo, durante il tempo del sopradetto Partito, non potranno in questa Città venderli Carni Bovine fuorchè nella Beccaria di San Marco, e nelli 22. Posti sparsi per la Città, in quello situato in Campo all'Arsenal, e nelle 4. antiche Banche di Ghetto, da Postieri Rivenditori scelti dal Partitante, ed approvati dalla Deputazione alle Carni di questa Delegata Congregazione, come pure da' Beccheretti al più in numero di 33., e nella sola Beccaria di Rialto, giusto al praticato ne' passati Partiti, e con le discipline qui sotto dichiarite. E perciò chi si sia fuori di essi Postieri, e Beccheretti, ne' rispettivi lor Posti, e Banche soltanto, e li Corbetta appartenenti ad ognuno di essi Posti, e Banche, alli quali soli è permesso di andar vagando per la Città, con quelle discipline, e' regole, che in seguito saranno prescritte; ogni qual volta alcun Individuo fosse convinto di vender Carni di Manzo di qualsisia natura in questa Città, sarà soggetto alla pena di Ducati 25. effettivi, all'asporto delle Carni ritrovate in Contraffazione, che veranno irremissibilmente confiscate come di Contrabbando; come pure a tutte quelle altre pene, alle quali la Giustizia della Congregazione Delegata, e della Deputazione alle Carni, o di altro Giudice competente cre-

de.

derà di assoggettarli, a norma della qualità, e gravità della colpa.

A tutte le suddette pene sarà egualmente soggetto chiunque di qualsisia condizione, compreso in questi anche il Partitante qualora fosse convinto di aver sotto qualsivoglia pretesto somministrate Carni da vender a tali Contraffattori, e così per quelli, che li aiutassero, o accomodassero di Casa, Magazzen, Bottega, o altro Luogo per esercitar tali proibite Vendite, o in qualunque modo immaginabile loro prestassero aiuto, assistenza, o favore.

Sarà dovere di ogni Postiere prima d'entrare all'esercizio dell'impetrato Posto, o Banca di aver prestato al Partitante idonea insolidata Pieggeria di sua soddisfazione per il settimanal pontual pagamento delle Carni, che gli veranno dal Partitante stesso somministrate; Non che di aver depositate nella Cassa di questa Congregazione Delegata la summa di Ducati 50. cinquantà V. G. per cauzione delle pene, che in caso di Contraffazione, gli venissero da questa Congregazione, o dalla Deputazione alle Carni elevate, e di essersi fatto presentare da esso Partitante all'Offizio della Deputazione alle Carni, ove sarà preso in Nota il di lui Nome, e Cognome, e la Situazione di quel Posto, o Banca che dovrà coprire.

Ad ognuno de' detti Posti, o Banche sa-

rà obbligato il Partitante di somministrare giornalmente ne' Pubblici Macelli di San Giobbe, con le solite discipline, e metodi, che si praticavano al tempo de' passati Partiti, quella quantità di Carne grassa Mercantile, che potrà occorrergli per supplire all'esigenza de' rispettivi suoi Avventori, e questa alli seguenti inalterabili Prezzi - Peso morto, cioè:

II. Durante li due primi Anni, cominciando il dì primo Novembre 1798. fin tutto Ottobre 1800. , negl' otto Mesi di Novembre, Dicembre, Gennaro, Febbraro, Marzo, Aprile, Maggio, e Giugno di cadaun Anno a Soldi 17:6. la Libbra; Ne' due Mesi di Luglio, e Agosto a Soldi 14:6. la Libbra; E ne' due Mesi di Settembre, e Ottobre a Soldi 13:6. ; Durante poi li successivi quattro Anni cominciando primo Novembre 1800. negl' otto Mesi di Novembre, Dec., Genn., Febr., Marzo, Aprile, Maggio, e Giugno di cadaun Anno le somministrerà ad essi Posti, e Banche al costante prezzo di Sol. 16:6. la Libbra; E nelli quattro Mesi estivi di Lugl., Agost., Sett., e Ott. di cadaun Anno a Soldi 13:6. la Libbra. Ricevute ch'essi Postieri avranno le Carni alli prezzi sopradetti, saran essi obbligati di rivenderle ne' seguenti tempi non più che alli rispettivi corrispondenti prezzi qui sotto annotati, cioè:

Durante li due primi Anni, cominciando il dì primo Novembre 1798. fin tutto Ottobre 1800. negl' otto Mesi di Novembre, Dicembre, Gennaro, Febbraro, Marzo, Aprile, Maggio, e Giugno di cadaun Anno a Soldi 19. la Libbra, e non più; Ne' due Mesi di Luglio, e Agosto a Soldi 17. la Libbra, e non più; E nelli restanti due Mesi di Settembre, e Ottobre a Soldi 16. la Libbra, e non più.

In seguito poi cominciando il primo Novembre 1800. durante il restante tempo del Partito, negl' otto Mesi di Novembre, Dicembre, Gennaro, Febbraro, Marzo, Aprile, Maggio, e Giugno, saranno obbligati di vendere esse Carni al più a Soldi 18. la Libbra; E nelli quattro successivi Mesi di Luglio, Agosto, Settembre, e Ottobre a Soldi 16. la Libbra, e non più.

III. Non sarà permesso alli detti Postieri di vender altre Carni di Manzo fuorchè quelle, che verran loro consegnate dal Partitante; Come pure di non vendere ne' medesimi Posti, nè in prossimità delli stessi, altra qualità di Carni, fuorchè di Manzo, e ciò sotto la pena dell'asporto delle Carni di altra qualità, o di altra proprietà, che si rinvenissero ne' loro Posti, quale sarà irremissibilmente confiscata come Contrabbando a beneficio degl' Inventori, ed Asportatori, come pure sotto tutte quelle altre pene pecu-

cuniarie, ed affittive, che pareranno alla Giustizia a norma della qualità della colpa.

IV. Chiunque fra essi Postieri non fosse puntuale nel settimanal pagamento al Partitante delle Carni consegnategli a norma de' prezzi di sopra stabiliti, e non corrispondesse all'esatto esercizio del Posto, o Banca a lui affidata; sarà dalla Deputazione alle Carni, sopra le Istanze del Partitante privato del rispettivo Posto, o Banca, e sarà, con li metodi, e discipline di sopra dichiarite, sostituito in sua vece, nel qual caso gli verrà restituita tutta quella summa, che di sua ragione esistesse in deposito nella Cassa della Congregazione.

Se alcuno fra li detti Postieri ardisse nella rivendita delle Carni di oltrepassare li rispettivi prezzi di sopra prescritti, o portasse pregiudizio a' Compratori nel peso delle Carni, o in conto di Carne volesse loro dare quella qualità, o quantità di Zonta, che per il Proclama 4. Giugno prossimo passato fu severamente proibita, verificata che sia summariamente la sua colpa; sarà dalla Congregazione Delegata, o dalla Deputazione alle Carni, assoggettato al risarcimento intiero al Comprator daneggiato, del danno inferitogli; e per la prima volta perderà la metà del Deposito delli Ducati 50. effettivi di sua ragione esistente in Cassa della Congregazione, qual metà di Deposito sarà girata in con-

to di pena a libera disposizione della Congregazione Delegata; Nel qual caso sarà dovere del Postiere suddetto d'immediatamente ripristinare il Deposito stesso di quella summa, che per tal motivo venisse disposta, prima del qual indiminuto ripristino s'intenderà sospeso dall'esercizio del Posto, nè potranno essergli consegnate Carni da vendere, e mancando dentro il termine di un Mese al più lungo di effettuare il dovuto intiero ripristino, resterà affatto privato dell'esercizio del Posto, e dovrà dal Partitante, con li prescritti metodi, esser sostituito in sua vece, nel qual caso pure gli verrà restituita quella summa del Deposito suddetto, che detratta la pena stessa, restasse ancor in essere.

La seconda volta poi nella quale fosse summariamente convinto di alcuna di dette Contraffazioni, soggiacerà alla pena della perdita dell'intiero Deposito, che sarà girato a disposizione della Congregazione, e sarà illico destituito, durante il corso del presente Partito, dall'esercizio del Posto, con obbligo al Partitante di dover sostituire con le sopraindicate discipline altro esercente in sua vece.

V. Stabilito dall'ex-Senato col Decreto 28. Maggio 1789., che gl'Individui Beccheretti, ai quali con quello 20. Settembre 1788. fu assegnata per li Anni scorsi la Beccaria di Rialto, abbiano a continuare nel loro esercizio anche durante la presente nuova Con-

dot-

dotta, con quelle ulteriori regole però, che vagliano a contenerli nella dovuta disciplina, s'intenderà perciò inerentemente al sopradetto Decreto protratta da primo Novembre prossimo venturo, sino ultimo Ottobre d'ogni Anno anche pel corso della nuova presente Impresa del Manzo che comincerà a detto tempo, la sussistenza delli detti Beccheretti col relativo assegnamento della sopraindicata Beccaria di Rialto, sempre che da essi non venga demeritato coll'arbitrare a danno del Popolo sopra il giusto Calamie-re; Non potrà in conseguenza il Partitante levar ad essi la libertà di condurre Bovi, e venderli in detta Beccaria, purchè non sorpassino il consumo del Numero Settimanale di Bovi di loro ragione, che qui sotto sarà loro stabilito, qual consumo da loro adempito, al caso in qualche Settimana avessero di maggior quantità di Carne per il consumo delle loro Banche, sarà obbligo loro di acquistarla dal Partitante, che si obbliga in qualunque tempo di loro somministrargliela allo stesso prezzo, e con le medesime condizioni stabilite per li Postieri a lui soggetti,

VI. Composte le indicate Beccarie di Rialto di Banche N.º 33., si vuole, che di Anno in Anno quelli, che vorranno esercitarle, prima della metà del Mese di Ottobre di ogni Anno, cominciando da quello dell'Anno pre-
sen-

sente, debbano essersi dati in nota all' Ufficio delle Carni della Regia Deputazione alle Vetrovaglie, obbligandosi alli doveri, che qui sotto saranno imposti, e dopo passata la metà del detto Mese di Ottobre non potrà accettarsi alcun' altro per quell' Anno, ma sussister dovranno quelli soli Esercenti, che si saranno dati in nota, e così di Anno in Anno s' intenderanno quelli soli, che nell' indicato tempo si saranno prodotti, li quali però in pieno non potranno mai eccedere il Numero delli 33., e dentro tal Numero tra quelli, che si saranno dati in nota, siano più, o siano meno, sarà ripartita la contribuzione di Ducati 500. V. C. per l' affitto della suddetta Beccaria di Rialto, che dovrà da essi al primo di Novembre di cadaun Anno esser anticipatamente, ed immancabilmente esborsata prima che gli sia permesso di cominciare l' esercizio delle loro Banche all' Abboccatore, da cui si è assunto l' obbligo di annualmente contribuirli alla Regia Cassa Finanze, qual summa dovrà dal N. H. Deputato alle Carni della Deputazione alle Vetrovaglie, esser distribuita sopra le Banche, con quella proporzione, che meriterà la diversa loro situazione; e con l' assegnamento della detta quota d' affitto, saranno, da esso N. H. Deputato, agl' Individui, che prodottisi si saranno d' Anno in Anno, distribuite le Banche medesime.

VII. Non potranno essi Beccheretti far sopra esse Banche di Rialto, maggior consumo di Bovi 4000. del Corpo delli 13000. di annual consumo assunto dall' Abboccatore, per le quali Teste 4000. saranno tenuti di contribuire al Partitante stesso il solito Dazio, nelle misure però stabilite per il Partitante, e con quelle discipline istituite ne' passati Partiti a sicurezza del Partitante suddetto, affinchè non sia da essi Beccheretti oltrepassata l'introduzione di maggior numero di Bovi oltre il prescritto con il presente Capitolo.

VIII. Prima della metà del prossimo venturo Ottobre, e così d'Anno in Anno, prima della metà di detto Mese, durante il corso del presente nuovo Partito, dovrà ciascun Beccheretto, che si sarà prodotto per esercitar Banche come sopra in Rialto, annotare nel detto Ufficio del Deputato alle Carni formal Costituto, col quale si obbligherà al Numero de' Bovi, che intenderà di consumare settimanalmente. Questo numero settimanale, al quale si sarà ognuno di Anno in Anno obbligato, e che tra tutti li Beccheretti non potrà mai oltrepassare li quattromila di lor particolar ragione stabiliti all' annuale esibito complessivo loro consumo, non potrà mai da veruno di essi, sotto alcun pretesto venir alterato, ma non attesa qualunque sopravvenienza di caso, o di circostanza senza poter pretendere minorazione

di Dazio, Dono, o Bonificazione, sarà da cadaun' immancabilmente adempito, godendo essi congiuntamente l'utilità del Macello, e quella del Venditore. Cadaun Trasgressore dell' assunto settimanale impegno incorrerà nella pena di Ducati 10. V. C. per ogni Testa applicati al Partitante, con questo che non avrà luogo tal pena, se in qualche Settimana complessivamente tra tutti fosse alterato l'obbligo di due Bovi, più, o meno, qualora la differenza compensata venga nella Settimana susseguente.

IX. Condizionata volendosi l'annuale sussistenza delli Beccheretti, con le regole sopradette, al debito della Vendita delle Carni al giusto prezzo delli sopra prescritti Calamieri, qualunque arbitrio si nel prezzo di rivendita, che nel peso delle Carni, o di aver data alli Compratori in conto di Carne, quella qualità, o quantità di Zonta, che per il Proclama a stampa 4. Giugno suddetto fu severamente vietata, sarà per quello, che lo commettesse considerato con rigore, senza ammettersi nè pretesto, nè accidentalità di caso in affare, che per rispetti di Giustizia, e di Popolo interessar deve la Pubblica provvidenza; Per lo che qualunque ardisse contravvenire, legalmente convinto, incorrerà, la prima volta nella pena pecuniaria di Ducati 10. V. C. a disposizione della Regia Congregazione, e

dovrà risarcire il Compratore danneggiato del pregiudizio inferitogli; E nella seconda decaderà in oltre dalla Banca, e si devolverà al Partito la Tangente del suo consumo.

X. Essendo alli Beccheretti risolutamente proibito di Vender, o far Vender le Carni fuori della Beccaria di Rialto, qualunque di essi sarà colto, o rilevato contravvenire a tale divieto incorrerà, oltre la perdita della Carne, nella pena di Ducati 50. V. C. per ogni trasgressione, pagabile a disposizione della Congregazione Delegata.

XI. A sicurezza totale delle pene pecuniarie nelle quali incorresse ogn' uno di essi Beccheretti, ogn' uno di essi prima d' incominciar l' esercizio delle Banche loro assegnate, far dovrà il solito Deposito di D. 200. duecento effettivi per Banca nella Cassa della R. Congregazione Delegata, qual Deposito rimaner dovrà sussistente nell' indiminuta somma predetta fino a che continueranno nell' esercizio delle Banche loro assegnate, con obbligo ad ogn' uno di essi ogni qual volta ne venisse girata una qualche porzione per conto di pene, di dover entro il termine di Giorni otto dell' eseguito giro, rimetterla, e ciò sotto la pena di esser, dopo passato tal tempo, privato dell' esercizio della rispettiva sua Banca, che sarà ad altri disposta, e di perdere il restante Deposito, che verrà girato a disposizione di essa Congregazione.

XII.

XII. Sarà loro debito di contribuire mensualmente al Partitante, oltre il Dazio di Lire 31:1:3., e mezzo, Trentadue Soldi uno, Piccoli tre, e mezzo V. P. per ogni Bue, che per loro conto venisse introdotto in questa Città, anche li soliti Soldi 10. dieci V. C. per ogni uno di essi Bovi, che per lo innanzi contribuivano alla Cassa a parte de' Beccheri, e ciò con li metodi, e discipline stesse, che furono assunte dal Partitante verso la Regia Cassa Finanze per tali pagamenti anche per loro conto; così pure con li stessi metodi, e discipline saranno tenuti consegnare le Pelli al Fontico Curami per ritrarne il loro pagamento da esso Fontico in ragione di Lire 40. V. P. per ogni Libbre cento di peso.

Eguualmente che il detto Partitante dovranno essi Beccheretti contribuire all'Arte de' Luganegheri li Menuzzami tutti de' Bovi macellati di loro particolar ragione, al prezzo, e ne' tempi, e modi consueti, restando ad essa Arte l'obbligo di pagare, alla Regia Cassa Finanze, l'importar del Dazio di detti Menuzzami, li Soldi 15. per ogn'uno di essi Menuzzami dovuto alla medesima per conto della Cassa a parte de' Beccheri, eccettuati li Menuzzami di que' Bovi, che fossero da loro macellati durante la Quadragesima, che restar dovranno giusto il consueto a rispettiva libera disposizione d'ognuno di quelli

li fra essi Beccheretti, per conto del quale saranno stati li Bovi macellati, con l'obbligo però di contribuire all' Abboceatore il Dazio di essi Menuzzami, come pure li Soldi 15. per conto della Cassa a parte de' Beccheri, l'importar delle quali due Partite esso Abboceatore si è assunto l'obbligo di contribuire alla Regia Cassa Finanze anche per conto loro; e con l'obbligo pure di preferire nella vendita di que' Menuzzami, a patti eguali, li Confratelli dell' Arte de' Luganegheri.

Obbligo pure sarà d'essi Beccheretti di consegnare al Partito delle Candele di Sevo, li Sevi tutti di Corpo, Coja, e Rognonada de' Bovi, che macelleranno di loro ragione particolare, staccati dalla Carne sul luogo stesso del Macello, da essergli questi conteggiati, col solito dibattimento del 15. per Cento, a Lire 60. ogni Libbre Cento peso grosso netto dal dibattimento suddetto.

XIII. Riservata al solo Partitante la facoltà delli Contratti de' Bovi provenienti da ogni parte fuorchè dalla Terra-Ferma ex-Veneta, da dove soltanto anch'essi Beccheretti, unitamente al Partitante potranno provvedersi, resta ad essi Beccheretti assolutamente vietato, nè per se, nè per interposte Persone, nè sotto verun pretesto, il far acquisto de' Bovi per proprio conto, di qualunque altra parte, ma bensì al caso alcuno d'

essi

essi Beccheretti avesse bisogno di provvedersi di Bovi da altre provenienze, potranno rivolgersi al detto Partitante, che previo l'avviso un Mese almeno prima delli Mesi di Novembre, e Luglio di cadaun' Anno, si obbliga di cedere loro tanto numero de' Bovi, quanto loro potesse abbisognare, non eccedendo però in ogni Anno complessivamente alle loro particolari proviste in Terra-Ferma, il Numero di quattro mille, e questi al prezzo, e condizioni tutte di quel Contratto approvato dal Governo, ch'esso tiene con il proprio Provisionere; Contratto che sarà loro esibito a regola delle loro direzioni.

Succedendo dunque il caso che alcuno di essi Beccheretti avessero ricercato, nel prescritto tempo, al Partitante un qualche Numero de' Bovi, all'arrivo alle solite Scale, o di Mestre, o del Lido, delle prime Condotte, che nelle Settimane ricercate capiteranno ad esso Partitante, sarà da lui dato avviso alli Postulanti, quali dentro il termine al più di due giorni, dovranno destinar Persona per loro conto, quale unitamente ad altra nominata dal Partitante, ed un terzo da esse due eletto, per decidere le discordie che potessero insorgere, si porteranno sopraluoco, dove con li metodi soliti di equità, assegnar dovranno a cadauno di essi Beccheri il Numero de' Bovi da essi ricercar-

cercato, e formar il conto ad ogni Individo del Corpo del rispettivo importar del valore de' Bovi suddetti con la norma del Contratto tra il Partitante, e il suo Provisionere di sopra indicato, nel qual conto comprender pur vi dovranno con Giustizia quelle spese tutte sì ordinarie, ch'extraordinarie, che in forza del Contratto stesso cadere devono a peso del Partitante, ed alle quali constasse loro, ch'effettivamente esso Partitante avesse dovuto sottostare per quella Condotta, che sarà stata da loro ripartita, come pure quelle de' Pascoli al Lido, Escavazioni delle buse per l'Acqua, Ristauri di Serragli, e Pontil, Spese di ripartizione, ed ogn'altra qualunque effettivamente occorsa al Partitante suddetto per la Condotta stessa.

Questo conto sottoscritto con giuramento da esse elette Persone, e comunicato ad ognuno di essi Beccheretti, costituirà il loro debito verso il Partitante, a cui dovrà da ognuno essere effettivamente soddisfatte per intiero entro il termine immancabile di giorni otto dalla consegna, ossia partizione, che sarà stata fatta de' Bovi, e spirato tal termine saranno astretti summariamente col loro Pieggio insolidato, come più sotto si dichiarirà, senz'altro avviso, al pagamento di quanto fossero difettivi, e di tutti li danni, e spese, ed in oltre resteranno illico

sospesi dall' esercizio della rispettiva Banca fino a che dal Partitante non sia annotato nell' Ufficio del Dipartimento alle Carni la rimozione d' ogni suo gravame per tale ingiusta renitenza.

XIV. Per l' osservanza, e manutenzione di tutti gli obblighi sopra espressi, ed a giusta dovuta cauzione del Partitante, dovranno li Beccheretti nell' atto di darsi in Nota dentro il Mese di Ottobre d' ogni Anno, come fu prescritto di sopra, aver cadauno di essi prestata idonea, cauta, ed insolidata Pieggeria obbligata in principalità, da esser riconosciuta, ed accettata dal Partitante, ed approvata con Terminazione del Deputato alle Carni, senza la qual condizione non potrà alcun Beccheretto esser posto all' esercizio della sua Banca, e così d' Anno in Anno durante il corso della Condotta.

XV. Se dal Partitante con le condizioni prescritte non si adempiranno le somministrazioni come sopra ordinate, sarà aperto a' Beccheretti il ricorso alla Congregazione Delegata, quale, col mezzo delle occorrenti legali summarie indagini, riconosciuto giusto il ricorso, costringerà summariamente il Partitante stesso al risarcimento de' danni, che col mezzo di due Periti eletti, uno per parte del Ricorrente, e l' altro del Partitante, e in caso di renitenza dalla stessa Congregazione, o dal Terzo da essi due eletto

per il caso di discordia, venisse giudicato ch'esso Ricorrente avesse potuto risentire da tale difetto di somministrazione, proibito restando per altro ad ognuno di essi Beccheretti per qualunque causa, o pretesto, di molestare, o insultare esso Partitante, o di lui Ministri, sotto quelle rigorose pene, che fatta della colpa legal conoscenza, troverà adattata alla qualità delle circostanze, e dei casi, l'Autorità, e Giustizia della sopradetta Regia Congregazione, o di altro Giudice competente, a norma della gravità della colpa.

XVI. Alla stessa proibizione di provedersi di Bovi da qualunque altro Luoco, fuorchè dalla Terra-Ferma ex-Veneta, sarà soggetto anche l'Abboccator della Beccaria di Chioggia, a cui il Partitante sarà obbligato di somministrare l'occorrente con li metodi stessi prescritti a favor de' Beccheretti.

XVII. Sarà permesso a togliimento d'ogni pretesto, ed a più pronto smaltimento delle Carni d'inferior qualità, a cadaun Postiere delli suddetti Posti della Dominante, e Venditori nella Beccaria di San Marco, di tener per tutto il corso dell'Anno un Venditore fuori del Posto, e Beccaria, girando per la Città, detto Corbetta, e quanto alle Beccarie di Rialto, nelli soli quattro Mesi dell'Estate, e sempre con la condizione, che detti rispettivi Venditori con Corbetta deb-

debbano esser fatti noti, dalli Postieri, e Venditori nelle Beccarie suddette, alla Deputazione alle Carni, da cui sarà ognuno di essi munito della Licenza a stampa, con li requisiti, come si praticava, di modo che ritrovati essi senza tal Licenza, possano esser fermati, e levata loro la Carne di Contrabbando.

Viene anche espressamente prescritto, che rispetto ad esse Persone con Corbetta, perchè non sia ecceduto mai nella vendita, ch'essi facessero delle Carni, il Calamiere prescritto, debbano essere responsabili in specialità tanto li Postieri, quanto li Venditori nella Beccaria di S. Marco, e in quella rispettivamente di Rialto, che a loro somministreranno le Carni stesse, e ciò per impedire qualunque immaginabile frode per deludere il Calamiere, giacchè tali Carni vendersi anzi dovrebbero a minor prezzo del Calamiere stesso per la loro qualità appunto inferiore, e sempre sotto la pena stabilita a cadauna trasgressione di Ducati 20. V. C. da esser disposti a tenor delle Leggi.

XVIII. Sebbene sia vietato alli Venditori al minuto delle Carni di poterne tenere fuori delli Luoghi destinati alla vendita, con tutto ciò introdotto essendosi, con rea malizia, di aversi dei Luoghi appartati internamente alli Posti, e Beccarie, conservandosi in essi nascosti li Tagli più scelti delle Car-

ni medesime per oggetto danatissimo di abusarne nei prezzi, resta risolutamente inibita così correggibile introduzione. E quindi dove vi fossero simili Ripostigli, avranno ad essere immediatamente distrutti, e rimossi, ed oltre al Processo d'Inquisizione già commesso con li Capitoli della Polizza d'Offer-
ta, il N. H. Deputato alle Carni invigilerà anche col mezzo di Visite per l'esecuzione del presente Capitolo, e perchè non resti impunita una tal delinquenza.

XIX. Qualunque Compratore, che si professasse pregiudicato dall'arbitrio di qualunque di essi Venditori, sia Postiere, sia Beccheretto, tanto nel prezzo delle Carni maggiore de' Calamieri di sopra prescritti, che nel peso delle Carni vendute, e così pure al caso nella qualità, e quantità della Zonta non si attenessero al prescritto dal Proclama a stampa de' di 4. Giugno suddetto, resta eccitato a produrre li propri ricorsi alla Deputazione alle Carni di questa Congregazione, da cui verificata in via summaria la colpa, oltre le pene prescritte contro il Venditore, si farà sollecita di obbligarlo, ne' modi più efficaci, a risarcire esso Compratore de' danni sofferti.

XX. Sia pur noto universalmente ai Compratori, che li quattro Uffiziali di Vigilanza destinati in ora al servizio della Deputazione alle Carni annessa a questa Congregazio-

ne saranno per Turno Crispettivamente destinati nelli sei Sestieri di questa Città, perchè debbano pontualmente eseguire il loro obbligo di ripesare le Carni a norma delle Leggi, e ritrovando che il Venditore avesse ingannato alcuno o nel peso, o nel prezzo, debbano far immediate la Riferta alla detta Deputazione, perchè rilevata la colpa nei modi dalle Leggi in tal materia prescritti, sia levata la pena, ed eseguito contro il Reo, in tutto, e per tutto, come fu dichiarato negli antecedenti Capitoli, qual pena sia data indiminutamente all' Ufficiale di Vigilanza, che avesse fatta la Riferta, nè possa sotto qualunque pretesto esser rimessa.

XXI. Sarà in oltre libero a chi si sia il proceder per via di Denunzia alla detta Deputazione alle Carni sopra tali arbitri, quale verificata la colpa, il Denunziante conseguirà in premio la pena tutta, che sarà levata contro il scoperto Reo.

XXII. Anche il Processo d'Inquisizione sarà formato, e tenuto sempre aperto da essa Deputazione, per venir in cognizione per tal via della Contraffazione, e ciò tanto contro li Venditori tutti, come contro li Ufficiali, ed altri Ministri della Deputazione suddetta, ed a senso delle Leggi, in tutti li casi, de' quali, mediante Riferte, Inquisizioni, e Ricorsi, o con qualsivoglia altro mezzo, esse Contraffazioni venissero a notizia

zia di essa Regia Deputazione, sarà proceduto sommariamente contro il Reo, o Rei, che verranno con la maggior severità puniti a misura della gravità della colpa.

Quanto poi alli Uffiziali di Vigilanza, alla fede dei quali è appoggiata principalmente la più attenta indagine sopra li Venditori, e la scoperta delle frodi, che commetteressero così nel peso, come nel prezzo prescritto alla Vendita delle Carni, siccome ogni loro colpa di negligenza, collusione, o malizia, diviene altrettanto più grave, essendo di prevaricazione ai doveri del proprio Uffizio, e di delusione agli oggetti di Giustizia verso il Popolo; così sarà con severo rigore criminalmente punita, anche con la condizione d'essere esclusi dalle competenti Autorità dal loro Posto, e di non poter più sostenere Pubblici Impieghi.

XXIII. Oggetti giustamente gelosi, ed interessanti ricercando che con robusta risoluzione si richiami ad osservanza il general divieto delle Stalle clandestine di Bovi in Venezia, perciò non sarà permesso nemmeno al Partitante, nè alli Beccheretti di valersi, se non delle due esistenti nelli Macelli a San Giobbe, l'una inserviente al Partito, e l'altra alli Beccheretti summentovati. A maggior presidio di tal disciplina potrà il Partitante destinar a sue spese un Custode al Macello delli Beccheretti predetti,
sen-

senza la presenza del quale eseguir non potranno alcuna Macellazione, così per confronto del Numero degli Animali, che macelleranno a loro disposizione, come per garantire da qualsivoglia arbitraria dispersione del Sevo così di Ventre, come di Coja, e Rognonada, riservandosi pure al Partitante la facoltà de' Ricorsi alla Regia Intendenza di Finanze, o al Deputato alle Carni, o alla Congregazione Delegata, in quanto ad ogn' una di dette Autorità spettar potesse, per quelle provvidenze maggiori, che ritrovate fossero necessarie a presidio del suo interesse. La Contraffazione in questo proposito sarà considerata in conto di grave delinquenza, e proporzionatamente punita, oltre la perdita degli Animali.

XXIV. Li Contrabbandieri, ed altri che verranno ritrovati in Contraffazione, saranno irremissibilmente castigati in conformità delle Leggi, nè sarà loro fatta Grazia, Dono, o Remissione alcuna dal Regio Ufficio Provinciale d'Intendenza di Finanza, a cui saranno soggetti li Contrabbandi medesimi, dovendo in tutti quei casi, ne' quali non fosse stato diversamente da esse Leggi disposto, esser applicata la metà delle Condanne, e Pene pecuniarie, che saranno levate, al Conduttore in compenso delle spese, alle quali ordinariamente soccombe per custodire il Partito da' Contrabbandi. E quanto

to alla Roba presa in Contraffazione, sarà subito consegnata al Partito, e spedita come Contrabbando a senso delle Leggi suddette, e dall'importar del valore di esso Contrabbando, detratto il Dazio, e le Spese, sarà il rimanente da esso Regio Ufficio disposto a metodo delle Leggi medesime.

Si prescrive in oltre, che in tutti li casi di fermi di Contrabbandi, e Retenzioni di Contrabbandieri, non saranno nè quelli restituiti, nè questi posti in libertà, senza preventiva formazion di Processo, e Remozion, col volontario Costituto del Partitante.

XXV. Essendosi il nuovo Partitante obbligato di pagare annualmente nella Cassa Regia di Finanze, sì per conto proprio, che per conto anco de' Beccheretti, li Soldi 10. per Bove, che al tempo de' passati Partiti solevano essere rispettivamente pagati alla così detta Cassa a parte de' Beccheri, dichiarando di ciò fare ad oggetto che detta somma venga ripartita giusto il consueto, ed essendo solito che nella detta Cassa a parte dei Beccheri affluirvi debba anche la contribuzione de' Soldi 15. che l'Arte de' Luganigheri è tenuta di corrispondere per ogni Menuzzame ad essa consegnato dal Partitante, e Beccheretti, detratto l'importar di quanto per conto di esso Partitante, e Beccheretti si è assunto l'obbligo di pagar settimanalmente al Reverendissimo Pievano di San Mat-

Mattio di Rialto in ragione di Ducati 8. otto V. P. per Settimana, eccettuate quelle di Quadragesima, lo che serviva a metter in istato la Cassa stessa di supplir annualmente agl' affitti de' Pubblici Macelli di San Giobbe in summa di Ducati 419. gr. 20. effettivi: alla Publica Contribuzione della Tansa, e Taglion dei Beccheri di Ducati 1052. gr. 4. pur effettivi, ed al pagamento de' Pubblici Ministri destinati al maneggio della Cassa suddetta in summa di effettivi annui Ducati 30., e formava un civanzo solito ripartirsi annualmente fra il suddetto Parritante, e Beccheretti; Così ad oggetto di continuare in un solo maneggio sotto l'autorevole inspezione dell' Imperial Regia Finanza, la così detta Cassa a parte de' Beccheri, si prescrive che cominciando dal giorno primo Novembre prossimo venturo anche l'Arte de' Luganegheri debba passare nella Cassa della Regia Finanza, per conto di detta Cassa a parte de' Beccheri, il Civanzo dell'importare di detti Soldi 15. per Menuzzame, dopo supplito alla suindicata settimanal corrisponsione al Pievano di San Mattio di Rialto, affinché la Cassa a parte de' Beccheri suddetta sia in istato di supplire a tutti li pesi ad essa incombenti.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e consegnato a cadaun avente interesse nella materia di che si tratta, ed anche vendu-

to, ad universale notizia, onde in questo, e negl' indicati Capitoli riconosca ogn' uno li proprj doveri, e debba presentarne l' inviolabile adempimento.

Dalla Congregazione Delegata di Venezia
li 29. Settembre 1798.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Z. Francesco Correr Deputato alle Vettovaglie Referente.*

(*Zuane Pesaro Deputato alle Vettovaglie.*

(*Camillo Bernardin Gritti Dep. alle Vettov.*

(*Bortolamio Gradenigo 1. Cav. Deputato alle Vettovaglie.*

Sebastian Combi Segr.

Addi 6. Ottobre 1798.

Approvato con Decreto dell' Imperial Regio
Governo Generale.

X 75 X

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESID. AL R. CES. ARSENALE DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

Ritrovando, non occorrere all' interesse del Sovrano di fare in quest' Anno alcuna provvista di Canape per li lavori di questa Imperial Regia Tana, fa pubblicamente intendere, e sapere a tutti li Possessori di Canape seminato, e raccolto nelli Territorj del Veneto Stato, che dal Giorno della Pubblicazione del presente resteranno in pienissima libertà tutti li Possidenti di tal Genere di trafficare, con le discipline stabilite dal Proclama di questa Cesarea Regia Presidenza de' dì 22. Agosto 1798., una tal Merce, come loro fosse più utile, ed opportuno.

Stampato il presente, sarà pubblicato, e diffuso nei Territorj di Este, Montagnana, Cologna, Moncelice, Castelbaldo, Rovigo, e in quella parte di Veronese, e Vicentino,

ove viene coltivato il detto Prodotto ad universale notizia.

Dalla Cesarea Regia Presidenza dell' Arsenal di Venezia, e Comando di Marina li 13. Ottobre 1798.

(*Andrea Querini Presid. Arsenal, e Marina.*

Gio: Alvise Maderni
Nodaro, e Scrivan grande.



DALLA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

SI deliberano al Pubblico Incanto, e per l'Esibitore minor offerente, le operazioni di escavo di tutto l'Alveo della Pubblica Seriola dalla sua imboccatura al Dolo sino alle Gorne al Moranzano, non che del riattamento opportuno di quei tratti di Muro innalzati al Moranzano, ed alla Malcontenta per sponda dell'Alveo, come pure del ristau-ro necessario delle Canne, e Gorne al Moranzano medesimo, per le quali si vuota l'acqua della Seriola per caricar le Barche; e ciò con li patti, modi, e condizioni infrascritte.

I. La

I. La Seriola suddetta per tutta la sua estensione, ch'è di Pertiche 6540. circa, dovrà essere escavata ad una cadente eguale, e distesa, dal livello della Soglia dell'imboccatura al Dolo, ed al livello delle Groppe dei Ponti Canali che attraversano quell' Alveo, ed alla Soglia della sboccatura al Moranzano.

II. La larghezza dovrà esser ridotta a Piedi quattro di luce sul fondo dove le ripe sono di terra, le quali dovranno esser accompagnate, distese, ed espurgate da tutte le aggestioni depositatevi sino alla Vecchia ripa di cotico, ed assicurate con lotti di cotico, ove vi fossero rilascj.

III. Dalla suddetta modalità di sponda, e di larghezza di fondo, si eccettueranno i tratti d' Alveo, che sono murati, ove li laterali di Muro li stabiliscono, nè dovranno essere alterati. Il fondo però dovrà essere escavato in continuazione di pendenza, e sgombrato d'ogni materia.

IV. Ancora che in qualche tratto non vi fossero sedimenti o di terra, o di sabbia, e da per tutto dove le ripe fossero imboscate o di erba, o di altri vegetabili, si dovrà tagliarli, e reciderli, onde l' Alveo stesso della Seriola resti espurgato in modo, che l'acqua fluente non s'abbia a corrompere per via, ma arrivare pura al suo termine, e per gli usi cui è destinata.

V. La

V. La sabbia, terra, erbe, ed altre immondizie, che saranno escavate, e tolte dal fondo, e dalle ripe, dovranno essere nel primo periodo di tempo prescritto provvisoriamente gettate lateralmente, onde veder sollecitamente scorrere l'acqua pura, come si è detto.

VI. La medesima terra, sabbia, erba, ed altre immondizie che saranno state levate dall'Alveo nel secondo periodo di tempo stabilito, dovrà tutto esser gettato, e portato dentro in campagna almeno piedi sei, o dietro gli argini, e strade, le quali con la terra, e sabbia dovranno essere rimontate nelle buche, che vi hanno, e ben distesa, perchè non vi rimangano motte, od avvallazioni. Avvertendo che i cigli degli argini, e strade verso l'Alveo risultino pendenti alla campagna, per impedire lo scolo nell'Alveo stesso.

VII. Alla Gradella del Ponte Canal sotto il novissimo dovrà esservene sovrapposta un'altra, che occupi tutta la luce dell'imboccatura, onde impedire assolutamente l'ingresso a qualsisia galeggiante.

VIII. Dovrà essere ristaurata anche la Gradella al Moranzano, ch'esiste superiormente alle Gorne, rimettendo alla medesima tutti li Bastoni mancanti, e saldando quelli, che non fossero bene assicurati al teler di contorno.

IX.

IX. Generalmente le sponde Murate dovranno essere ristaurate, rimettendo le pietre sgalate, e repedonando i rilascj, come pure risarcindo gli Archi, che le frontano.

X. Dovrà verificarsi il riattamento necessario delle Canne, e Gorne, Bocche, e Chiaviche, che vuotano l'acqua al Moranzano, tanto di fatture, che di materiali di Legnami, Cuoj, Ferramente, ed ogn' altro genere occorrente.

XI. Per l'esecuzione dell'escavo, e purgamento di tutto l'Alveo si prescrive il tempo di giorni quindici, che incominceranno dal giorno della deliberazione, spirati i quali sarà incontrata l'operazione stessa, stando in asciutto l'Alveo suddetto, dalla Regia Deputazione alle Acque, la quale rilascerà un primo laudo all'Abboccatore se lo meriterà, e subito si dovrà aprir la Chiavica d' introduzione al Dolo, per far fluire l'acqua della Brenta superior.

XII. Per la verificaione di tutte le altre suesprese Operazioni, e per la perfezione di ogn'altra cosa delle indicate di sopra si accordano oltre i suddetti giorni quindici, altri giorni dodici, dopo i quali sarà nuovamente incontrata anche ad acqua fluente l'escavazione dalla suddetta Regia Deputazione, come pure riconoscerà in ogni parte tutte le operazioni eseguite a norma degli Articoli surriferiti, per la qualità, e modi
di

di lavoro ; e trovandole degne di laudo, ne rilascerà una seconda Fede di Laudo, dietro la quale riscuoterà l'Abboccatore con i metodi soliti il totale pagamento del prezzo accordato per tutte le operazioni suesprese .

Addi 19. Ottob. 1798.

Approvata con Decreto dall'Imperial Regio General Governo.

Rimesso dalla Nobil Congregazione Delegata al Dipartimento ai Fiumi, Lagune, Lidi, e Canali.

Pietro Vincenti Foscari Segr.

Addi 20. Ottobre 1798.

P Resentata al Nobile Dipartimento alle Acque, il quale in esecuzione delle suaccennate Deliberazioni dell'Imperiale Regio Generale Governo, e della Nobile Congregazione Delegata è divenuto ad ordinare, che la suddetea Polizza d'Incanto debba esser stampata, indi esposta alle Porte del Dipartimento, e pubblicata nelli Distretti di Gamberare, e Mestre ad universale notizia, onde verificar si possa nell' Incanto
il

l'importar de' Dazietti; e Partiti del Dogado, e per il jus privativo, e Dazio delle Candelle di Sevo. Tra li Ministri compresi nella nota Num. 1. essendovi l'Assistente alla Raccolta delle Pelli, e Sevi Deputato alli Macelli, le di cui ispezioni hanno un immediato rapporto con il Regio Dipartimento delle Carni annesso alla Deputazione alle Vettovaglie, così ferma a mio carico la Contribuzione del suo assegno nelle misure descritte nella nota stessa, sarà in facoltà di chi *pro tempore* coprirà esso Dipartimento alle Carni il sciegliere, e cambiare a suo piacere la Persona che dovrà coprir questo Carico, che per intero dipender dovrà dal Dipartimento stesso, restar dovendo a disposizione del Partitante la scelta de' restanti Ministri nella nota stessa indicati. Compresi essendo nella nota Num. 2. per la quale mi obbligai di contribuire nella Regia Cassa Finanze li sopradetti Ducati 4421:10., la summa, che dal Publico pagavasi annualmente agl'Uffiziali da Barca istituiti a presidio del Partito nel Circondario della Laguna consistente in L. 9120., e L. 654:16. per mantenimento delle Pallade e Caselli, così durante il Partito esser dovrò esente da ogn'altra contribuzione per tali oggetti, obbligati esser dovendo li Uffiziali, o dipendenti della Regia Finanza di prestarmi tutto il possibile presidio a difesa del Partito

per via d'Acqua, restando a mio solo carico il pressidiarlo per quello di Terra.

IV. Sarà da me depositata nella Cassa della Congregazione la summa di D. 3000 Effettivi, da restar in Deposito in essa fino al termine del Partito, quali D. 3000 saranno soltanto soggetti tanto in caso di mia mancanza alli obblighi assunti nella presente Offerta relativi alle inspezioni di questa Regia Congregazione Delegata, e per pagamento di quelle Pene, alle quali essa Congregazione credesse di condannarmi al caso in cui legalmente fosse comprovato, che esattamente non adempissi ad alcuna delle condizioni, e doveri tutti, sì del presente Partito, che di quello delle Candelle di Sevo concernenti l'inspezioni di questa Regia Congregazione compresi nelli presenti Capitoli de' detti due Partiti, e ne' Proclami relativi alli medesimi.

Nel caso perciò di una qualche mancanza, quallora sia legalmente provata, mi contento, che dalla Regia Congregazione Delegata, mi sia girata dal corpo di detto Deposito di D. 3000 per ogni una di esse Contrafazioni la pena di D. 500 V. C., qual lievo di Pena, e giro di Capitale sarà dalla Congregazione comandato, a chi spetta eseguirlo, obbligandomi precisamente ogni volta, che per tali cause esso Deposito restasse diminuito, di dover dentro il termine di
gior-

giorni otto redintegrarlo con eguale somma alla levata, o disposta, affinchè esso Deposito resti fino al termine del Partito sempre intatto nella indiminuta quantità di Effettivi D. 3000., al che mancando per qualsisia ragione, o pretesto dentro il periodo di giorni otto dopo seguito il giro di esse pene, mi contento, che dall'importar dei Menuzami dovutomi dall'Arte dei Luganegheri in forza della presente Offerta, venga da essa Congregazione Delegata fatta ripristinare quella somma del Deposito suddetto, che mancasse all'intiero suo redintegro.

V. Avrà incominciamento questo Partito il dì primo Novembre prossimo venturo, e durerà a tutto Ottobre 1804. e sarà da me somministrata a' Postietti, e Banche della Becharia di San Marco la Carne nei tempi, e prezzi come segue.

Da primo Novembre 1798. a tutto Giugno 1799. a lire ottantasette, e mezza il cento peso morto, per esser venduta da' Postieri a soldi diecinove, dico a L. 87:10 il cento, per esser venduta a———S. 19.

Da primo Luglio 1799. a tutto Agosto a lire settantadue, e mezza il cento, per esser venduta dai Postieri a soldi diecisette dico———S. 17.

Da primo Settembre a tutto Ottobre a lire sessanta sette, e mezza il cento, per esser dai Postieri venduta a soldi sedici dico———S. 16.

Da primo Novembre 1799. a tutto Giugno susseguente a lire ottanta sette, e mezza, per esser venduta dai Postieri a soldi dieci nove dico——S. 19.

Da primo Luglio 1800 a tutto Agosto susseguente a lire settanta due, e mezza da esser venduta dai Postieri a soldi diecisette dico——S. 17.

Da primo Settembre 1800. a tutto Ottobre susseguente a lire sessanta sette, e mezza, per esser venduta a soldi sedici dico——S. 16.

Da primo Novembre 1800. a tutto Giugno 1801. a lire ottantadue, e mezza per esser venduta a soldi diciotto, dico——S. 18.

Da primo Luglio 1801. a tutto Ottobre susseguente a lire sessantasette, e mezza per esser venduta a soldi sedici la libra, dico——S. 16.

E così successivamente durante gli otto mesi, cioè da primo Novembre a tutto Giugno di cadaun anno, durante questo Partito, a lire ottantadue, e mezza, per esser venduta a soldi diciotto la libra, dico——S. 18.

E nelli quattro susseguenti mesi di cadaun anno da primo Luglio fin tutto Ottobre, come sopra, durante il Partito a lire sessanta sette, e mezza il cento, per esser venduta a soldi sedici la Libra, dico——S. 16.

Li Bovi che da me saranno fatti macellare a provvedimento di questa Città, e Luochi

chi soggetti al mio Partito, saranno grassi, mercantili, e da macello, esclusi li magri conforme il pattuito col Provigionier Sig. Andrea Brighenti, prendendo a mio carico, che tali mi siano consegnati senza usare verso di esso alcuna facilità.

Riguardo poi alla vendita delle Carni, che saranno vendute a Murano, e così pure Torcello, e Buran, e Contrade, la Carne sarà da me venduta sempre ad un soldo di meno per Libra del vigente Calamiere di Venezia, e riguardo a Mestre sottostarò nell'esercizio di tal vendita alla legge di quel Calamiere, che dal competente pubblico Uffizio di quella Terra mi verrà di tempo in tempo formato giusto la pratica, che correva durante li passati Partiti, in vista del maggior prezzo, a cui era loro permesso di vendere all'Arte dei Luganegheri di questa Città li Menuzzami di que Bovi, che all'uso di quelle Popolazioni venivano macellati, prezzo, di cui anch'io goder dovrò l'avvantaggio nelle stesse misure praticate al tempo dei Partiti suddetti, come sarà in seguito dichiarato.

Tanto nel caso in cui dal Sig. Brighenti abboccatore de Bovi occorrenti alli consumi di questo Partito mi venisse, giusto gl'impegni assunti nella sua Offerta accordata una qualche diminuzione sopra quei prezzi, alli quali con la suddetta sua Offerta si è obbli-

gato somministrarmi essi Bovi, quanto nel caso, che dall'Imperial Regio Governo, o dalla General Intendenza di Finanze venisse accordata a favore di questo Partito alcuna facilità, da cui mi derivasse un qualche effettivo sollievo, o compenso a quelle Contribuzioni annuali, che mi sono assunto l'obbligo di versare nella Regia Cassa Finanze, in ogn'uno di questi casi in qualunque tempo alcuno di essi succedesse, prendo formale impegno di diminuire il prezzo delle Carni in ora stabilito, e sarà delle competenti Autorità il disporre del rilasso stesso, come meglio crederanno.

VI. Approvata che sarà la mia Offerta dopo giorni tre dichiarirò oltre al Regio Ufficio di Finanza anche a quello della Deputazione alle Carni dipendente da questa Regia Congregazione Delegata il Nome, e Cognome di quello, o quelli per li quali ho prodotta l'Offerta, ed abboccati li Partiti, e Dazj sopranominati, e descritti di sopra con le Contribuzioni annue verso la Regia Cassa già convenute con la Regia Intendenza, ed altri obblighi uno ad uno individuati nella presente Offerta; Quali persone da me nominate sul momento stesso, saranno obbligate di accettare li Partiti, e Dazj suddetti con le condizioni, e doveri tutti sumenzionati. E se in detto tempo mancassi a tal Dichiarazioni, o le Persone nominate im-

me.

mediatamente non accettassero, sottostarò a tutti quei Castighi, e Penalità, che saranno credute tanto da questa Regia Congregazione, quanto dall'Intendenza Generale alle Finanze per quanto ad ogni una di esse spettasse, ed innoltre a mie spese e danni saranno reincantati li Partiti, e Dazj sumenzionati.

VII. Per il consumo delli 22. Posti di rivendita, Ghetto, e Beccaria di S. Marco somministrerò alli Esercenti li Posti suddetti giornalmente tutta quella quantità di Carne della qualità esibita che potrà loro occorrere, a soddisfare le occorrenze dei loro Avventori, sicchè non abbia mai a mancare, e questa sarà loro consegnata al luogo del Macello, e Partito di S. Giobbe, quando però essi Postieri sieno muniti dei requisiti dalle Leggi, e Proclami prescritti, colla libertà all' Abboccatore di preferir quelli, che crederà più capaci a tall' esercizio, muniti d'idonea insolidata Pieggieria da esso Abboccatore riconosciuta, e come tale accettata, per il pontual pagamento cui supplir debbano di settimana in settimana delle Carni da loro ricevute, ed innoltre con libera facoltà ad esso Partitante di poter cambiare le persone prescelte di detti Postieri in caso che non corrispondessero nell'esatto esercizio dei loro doveri, o che andassero in difetto del settimanal saldo della Carne rice-

vuta, del che senza dilazione ne sarà data notizia alla Deputazione alle Carni, presentandogli anche la persona prescelta, per esser munita degl' opportuni requisiti.

VIII. Sarà in mia libertà a senso della Terminazione 28. Febbraro 1745. approvata dall' ex-Senato 3. Marzo susseguente di valermi nel Macello per Macellatori, e Scorticatori di quelle persone, ed in quel numero, che riputerò più confacente al mio interesse, e servizio, e così pure in quanto al numero, e con quella mercede, che sarò con essi per convenire.

IX. Li Manzi inservienti alli consumi di Murano, Burano, Torcello, e Contrade dovranno essere macellati nei rispettivi Macelli di detti Luoghi, dovendo li Bovi vivi da macellarsi colà esser sempre scortati dalli soliti Mandati dal Partitante, come sarà praticato anche per li Posti della Dominante, e ciò affine di evitar li contrabandi a pregiudizio del diritto dell' Arte de' Luganegheri sopra li Menuzzami de' Bovi macellati in questa Città, senza il qual Mandato s' intendranno di Contrabando, e siccome per detti Consumi sono calcolati Manzi 720. all' anno, li Menuzzami de' quali non sono obbligati all' Arte de' Luganegheri di Venezia, così dovrà il Conduttor passarli alli Confratelli dell' Arte stessa, invecechè al solito prezzo, a quello di L. 22. l' uno solito pagar-

il maggior possibile vantaggio al Regio Erario.

(*Alvise Contarini 2.º Cav. Deputato.*

(*Filippo Grimani Deputato.*

(*Niccolò Erizzo Deputato.*

(*Gerolamo Querini Deputato.*

Giuseppe Caroboli Cancell.



NOTIFICAZIONE.

Essendosi separata l'Amministrazione del Dazio Vino di Chiozza, e Distretto, da quella di Venezia, viene quindi proibito alli Mercanti di Vino, Malvasiotti, Negozianti di Vino, ed a tutti quelli tanto di Venezia, che di Chiozza, ai quali era in addietro permesso di scortare con Mandati il Vino, e Liquori dei proprj Negozi da Venezia a Chiozza, e da Chiozza a Venezia, di più rilasciare simili Mandati.

A fine però, che non si colga alla Popolazione questo comodo uso, ha creduto la Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze di sostituire un nuovo metodo conciliante l'indicato oggetto, e la sicurezza del Regio Dazio; e quindi si rende pubbli-

camente noto, che chiunque vorrà trasportare Vino, o Liquori, acquistati dalli prenominati Venditori da Venezia a Chiozza, e viceversa, dovrà munirsi di una Fede del Venditore, che specifichi la qualità, e quantità del Genere venduto, ed il nome del Compratore, e presentarsi al rispettivo Governatore del Dazio tanto in Venezia, che in Chiozza, da cui verrà rilasciata *Gratis* la relativa Bolletta di scorta, previa però la indicata Fede.

La presente Notificazione dovrà essere pubblicata, e diffusa nei luoghi soliti tanto in Venezia, che in Chiozza per la relativa esecuzione, colla comminatoria; in caso di Contravvenzione, della Pena di Ducati 25. effettivi, e della perdita del Genere caduto in commesso.

Venezia 20. Ottobre 1798.

Per l'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze

ANZOLO ZUSTINIAN 1.0

MOL.

MOLTO REV. PARROCO

Ricerca il Regio Supremo Tribunale di Sanità coll'ossequiate sue Lettere in data 26. Settembre prossimo passato, che da questo Collegio di Salute gli sia sollecitamente spedita nota esatta di tutti li Medici Fisici, e Chirurghi, non che delle Levatrici esercenti la rispettiva professione in questa Città, e Distretto, coi loro nomi, e cognomi, e colla distinzione delli Medici, e Chirurghi condotti dai non condotti.

Noi perciò ci troviamo alla necessità d'incaricare V. S. Reverendiss. a trasmetterci entro il termine di giorni quindici computabili dalla data delle presenti descritti in un foglio li nomi, e cognomi di tutti li Medici Fisici, e Chirurghi, non che di tutte le Levatrici esercenti la rispettiva professione ne' luoghi a codesta sua Parrochia soggetti.

Ci compromettiamo, ch'Ella non ricuserà il merito di contribuire coll'opera sua all'esaurimento delle pubbliche commissioni, e le auguriamo ogni bene.

Belluno dall'Ufficio di Sanità li 10. Ott. 1798.

(Giuseppe Agosti Proveditor, e Colleghi.

Ottavio Batti Persico Canc. Sc.

L 2

LI

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I

INFRASCRITTI

Fanno pubblicamente intendere , e sapere .

Come il Magnifico Minor Consiglio di questa Città con parte del giorno di jeri ha stabilito li prezzi delle Carni, come segue .

Videlicet .

Carne di Manzo alla libbra — L. 1:—

— di Vitello alla libbra — L. —:18

— di Castrato alla libbra — L. —:16

Restando cominata la pena a chi eccedesse il prezzo nella vendita in alcuna maniera di L. 24. de piccoli per cadauno, e per cadauna contrafazione; oltre altre afflittive ad arbitrio della giustizia ec.

E il presente dovrà stare esposto sulla balconata di ogni pubblico Macello, e a' soliti luoghi affisso, restandone incaricati li Spettabili Giurati di Giustizia dell' esecuzione; Che tanto &c. Et sic &c.

Belluno dalla Cancell. della Magnifica Città li 15. Ottobre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console .

(Virginio Barcelloni Corte Console .

(Gio: Alpago qu. Francesco Console .

Antonio Pagani Canc. de Mand.

CA-

C A P I T O L I

D' Offerta dell' Interveniente Leonardo Beltramelli per li nomi che dichiarirà, per il Partito degli Animali Bovini di Venezia, e Dogado esclusa Chiozza.

REGIA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

IN vista del Progetto di Approvisionamento delle Carni Bovine a provvedimento di questa Città e Dogado, esibito dalla Dita del Sig. Andrea Brighenti Negoziante di Vienna, presentato a questa Regia Imperial Congregazione Delegata, qualor esso venga approvato dalla di lei Autorità, ed in relazione agli impegni da me assunti con la Regia Imperial Intendenza di Finanze in data 20. Agosto 1798.

Offerisco io Leonardo Beltramelli, per li nomi che dichiarirò, di assumere in abboccamento il Partito degli Animali Bovini della Dominante, e Muran, Torcello, e Contrade, e Buran, e il Partito Bovini di Mestre, e Territorio, e questi con l'obbligo dell' intiero giornaliero immancabile

prov-

provvedimento d'ogn'uno de' luoghi suddetti di tal genere di Carni .

Il Partito Candelle di Sevo per la Dominante , e Dogado , con le condizioni , che in seguito della presente Offerta saranno descritte , unitamente al Dazio Candelle Forastiere .

Il Dazio Menuzzami del Dogado .

Il Dazio delle Carni delle Gambarare .

Non che li Dazj di Cavarzere , Caorle , Grao , e Loreo , e ciò con li seguenti patti , e condizioni .

I. Questo Partito viene assunto per anni sei per avere il suo principio il giorno primo Novembre 1798. , e terminerà ultimo Ottobre 1804.

II. Consegnerò all'Arte de' Luganegheri tutti li Menuzzami , per essermi pagati da essa Arte al prezzo , e ne' tempi , e modi consueti , restando l'obbligo ad essa Arte di contare nella Regia Cassa Finanze l'importar del solo Dazio sopra li suddetti Menuzzami e così pure di Contribuire ad essa Cassa Finanze li soldi 15. giusto il solito per Menuzzame per conto della così detta Cassa a parte de' Beccheri per gli oggetti , e pagamenti soliti farsi da essa Cassa nelli passati Partiti , eccettuati li menuzzami di Quadragesima , e quelli dei consumi del Dogado , che resteranno giusto il consueto a mia disposizione col solito debito di contare nella

la Cassa suddetta tanto l'importar del loro Dazio, quanto per conto della Cassa a parte dei Beccheri li soldi quindici per Menuzzame, e con l'obbligazione di preferir nella vendita de' medesimi Menuzzami a patti eguali li Confratelli dell' Arte dei Luganegheri, riportandomi riguardo al pagamento dei soliti 10. Soldi V. P. per Bue da me macellato per supplire alle sopradette disposizioni, e pagamenti incombenti alla Cassa a parte di essi Beccheri, giusto a quanto si contiene nella mia Offerta 20. Agosto ad essa Regia Intendenza assoggettata.

Pagarò poi annualmente alla Patrizia Famiglia Pesaro il solito affitto di Effettivi Ducati 49:14. per la Beccaria di Lizza Fusina, dovendo quello della Beccaria di Mestre esser pagato giusto il solito ad essa Famiglia Pesaro dalla Regia Cassa Finanze, giusto il convenuto con la suddetta Regia Intendenza di Finanze.

Per li Dazietti, Beccaria di S. Marco, e Stazio Posti, compreso Ghetto, come anco per le Beccarie di Rialto per conto dei Beccheretti pagarò come nell'Offerta con S. E. Intendente General stabilita, e così pure per quello riguarda il jus Privativo della Fabbrica delle Candelle di Sevo, e Dazio delle Candelle pur di Sevo Forastiere.

III. Sarò esente dall'obbligo di contribuire alla Cassa Regia l'importar dei Menuz-

zami de' Bovì provenienti per la via di Mare, eccettuato il Dazio sopra li medesimi, che dall'Arte dei Luganegheri, e da me per quelli introdotti, durante la Quadragesima, continuerà ad esser contribuito in Cassa Regia Finanze unitamente alli Soldi 15. V. P., che saranno contati in essa Regia Cassa per conto della Cassa a parte de' Beccheri, e ciò in vista dell'aggravio, che assumerò a mio peso di pagar tutti li Ministri inservienti al Dazio; Aggravio che durante la libera introduzione il Pubblico s'era incaricato di soddisfare, ed in compenso del quale la detta contribuzione de' Menuzzami era stata istituita, obbligandomi di pagar essi Ministri nelle misure stesse, che venivano loro contribute nel seguente modo, cioè quelli compresi nell'annessa nota Numero 1. che sono gli inservienti alli Macelli, gl' addetti al Tribunal Supremo di Sanità, e li destinati alla custodia del Dazio nell'interno della Città. Saranno da me pagati nelle misure in essa nota descritte, che superano di Effettivi Duc. 60:12. la summa, che nel 1796. veniva loro dal Pubblico contribuita, e riguardo alle altre contribuzioni, ch'erano solite pagarsi dal Pubblico a quegli'altri Ministri descritti nella nota Num. 2. in summa di Duc. 4421:10. annui; queste saranno da me versate anticipatamente nella Regia Cassa con il metodo stesso da me esibito p

garsi per li Manzi macellati nei Luoghi predetti.

X. Non potrò dai Luoghi del Dogado sebbene uniti al Partito nè io stesso, nè li miei Affittuali delle Beccarie dei Luoghi sudetti introdur Carne morta in Venezia, e ciò sotto pena di esser questa asportata e confiscata come Contrabando, come pure sotto tutte le altre Pene cominate dal Proclama a stampa approvato dall' ex-Senato li 20. Settembre 1783. per regola dei Dazj del Dogado, onde non resti defraudata l'Arte dei Luganegheri dei Menuzzami loro appartenenti.

XI. Prometto, e mi obbligo di non prender la benchè minima ingerenza nelli Partiti dei Castrati, e Vitelli separati per volontà dell' ex-Senato da questo Partito, e scoperto legalmente, che fossi di esser interessato nei Partiti suddetti, mi contento, che dall' Autorità di questa Congregazione Delegata venga tagliato, ed a mie spese, danni, ed interessi sia reincantato quello fra essi Partiti, ne' quali fosse riconosciute, che avessi alcuna ingerenza, o interesse.

XII. Stabilito dall' ex-Senato col Decreto 28. Maggio 1789. che gl' individui Beccheretti, ai quali con quello 20. Settembre 1788. fu assegnata per li anni scorsi la Beccaria di Rialto, abbiano a continuare nel loro esercizio anche durante la presente nuova
vol. 10. N.º XIII.

N

Con-

Condotta, con quelle ulteriori regole, però, che vagliono a contenerli nella dovuta disciplina; s' intenderà perciò innerentemente al sopradetto Decreto protrata da primo Novembre prossimo venturo, sino ultimo Ottobre ogn' anno anche pel corso della nuova presente Impresa del Manzo, che comincerà a detto tempo la sussistenza delli detti Beccheretti col relativo assegnamento della sopraindicata Beccaria di Rialto, sempre che da essi non venga demeritato coll' arbitrare a danno del Popolo sopra il giusto Calamie-re: non potrà in conseguenza il Partitante levare ad essi la libertà di condur Bovi, e venderli in detta Beccaria, purchè non sorpassino il consumo del numero Settimanale di Bovi di loro ragione, che qui sotto sarà loro stabilito, qual Consumo da loro adempito, al caso in qualche Settimana avessero di maggior quantità di Carne per il consumo delle loro Banche sarà obbligo loro di acquistarla dal Partitante, che si obbliga in qualunque tempo di loro somministrargliela allo stesso Prezzo, e con le medesime condizioni stabilite per li Postieri a lui soggetti.

XIII. Composte le indicate Beccarie di Rialto di Banche N. 33., si vuole, che di anno in anno, quelli che voranno esercitarle, prima della metà del mese di Ottobre d' ogn' Anno, cominciando da quella dell'

An-

Anno presente, debbano esservi dati in nota all'Ufficio alle Carni della Regia Deputazione alle Vettovaglie, obbligandosi alli doveri che qui sotto saranno imposti, e dopo passata la metà del detto mese di Ottobre, non potrà accettarsi alcun altro per quell'Anno, ma sussister dovranno quelli soli esercenti, che si saran dati in nota, e così di Anno, in Anno s'intenderanno quelli soli, che nell'indicato tempo si saranno prodotti, li quali però in pieno non potranno mai eccedere il numero delli 33., e dentro a tal numero tra quelli, che ci saranno dati in nota (siano più o siano meno) sarà ripartita la Contribuzione delli D. 500. V. C. per l'Affitto della suddetta Beccaria di Rialto, che dovrà da essi al primo di Novembre di cadaun anno essere anticipatamente, ed immancabilmente esborsata prima che gli sia permesso di cominciar l'Esercizio delle loro Banche nel nuovo Anno all'Abboccatore da cui si è assunto l'obbligo di annualmente contribuirla alla Regia Cassa Finanze. Qual summa dovrà dal N. H. Deputato alle Carni della Deputazione alle Vettovaglie esser distribuita sopra le Banche con quella proporzione, che meriterà la diversa loro situazione, e con l'assegnamento della detta Quota d'Affitto saranno di anno in anno, distribuite le Banche medesime.

XIV. Non potranno essi Beccheretti fare

sopra esse Banche di Rialto maggior consumo di Bovi di loro ragione di annue Teste Num. 4000. del corpo delle 13000. di annuale consumo assunte dall' Abboccatore, per le quali Teste 4000. saran tenuti di contribuire al Partitante stesso il solito Dazio nelle misure però stabilite per il Partitante; e con quelle discipline instituite nei passati Partiti a sicurezza del Partitante suddetto, affinchè non sia da essi Beccheretti oltrepassata l'introduzione di maggior numero di Bovi oltre il prescritto con il presente Capitolo.

XV. Prima della metà del prossimo venturo Ottobre, e così di Anno in Anno prima della metà di detto mese durante il corso del presente nuovo Partito dovrà ciascun Beccheretto, che si sarà prodotto per esercitar Banche come sopra in Rialto, annotare nel detto Uffizio del Deputato alle Carni formal Costituto, col quale si obbligherà al numero de' Bovi, che intenderà di consumare settimanalmente. Questo numero settimanale, al quale si sarà ogn'uno d'anno in anno obbligato, e che tra tutti li Beccheretti non potrà mai oltrepassare li quattromille di particolar loro ragione stabiliti dall' annuale esibito complessivo loro Consumo, non potrà da veruno di essi sotto alcun pretesto venire alterato, ma non attesa qualunque sopravvenienza di caso, o di circostanza

senza poter pretendere minorazione di Dazio, Dono, o Bonificazione sarà da cadauno immancabilmente adempito, godendo essi congiuntamente la utilità del macello, e quella del venditore. Cadaun trasgressore dell'assunto settimanale impegno incorrerà nella pena di D. 10. V. C. per ogni Testa applicanti al Partitante, con questo, che non avrà luogo tal Pena se in qualche settimana complessivamente tra tutti fosse alterato l'obbligo di due Bovi più o meno, qualora la differenza compensata venga nella settimana susseguente.

XVI. Condizionata volendosi l'annuale sussistenza delli Beccheretti con le Regole sopradette al debito della vendita delle Carni al giusto prezzo del Calamiere qualunque arbitrio sarà per quello che lo commettesse considerato con rigore senza ammettersi nè pretesto, nè accidentalità di caso in affare, che per rispetti di Giustizia, e di Popolo interessar deve la Pubblica Provvidenza, perlochè qualunque ardisse contravenire, legalmente convinto, incorrerà la prima volta nella Pena pecuniaria di D. 10. V. C. a disposizione della Regia Congregazione, e nella seconda decaderà innoltre dalla Banca, e si devolverà al Partito la tangente del suo consumo.

XVII. Essendo alli Beccheretti rissolutamente proibito di vender, o far vender le Carni fuori della Beccaria di Rialto, qualun-

inunque di essi sarà colto, o rilevato contravenire a tale divieto, incorrerà oltre la perdita della Carne nella Pena di Duc. 50. V. C. per ogni trasgressione, pagabile a disposizione della Congregazion Delegata, eccettuata la solita facoltà accordata loro da Proclami di poter ogn'uno di essi tenere durante li 4. mesi di Estate di cadaun Anno una Corbetta da loro dipendente per lo smaltimento delle Carni di lor ragione d' inferior qualità, ma però sempre soggetto a tutte le Discipline e Leggi prescritte, e da prescriversi agli altri Corbetta dipendenti dai Posti del Partitante.

XVIII. A sicurezza totale delle Pene pecuniarie nelle quali incorresse ogn'uno di essi Beccheretti, ogn'uno di essi prima d' incominciar l'esercizio delle Banche loro assegnate, far dovrà il solito Deposito di Ducati Effettivi duecento per Banca nella Cassa della Regia Congregazione Delegata, qual Deposito rimaner dovrà sussistente nell' indiminuta summa suddetta fino a che continueranno nell'esercizio delle Banche loro assegnate, con obbligo ad ogn'uno di essi, ogni qual volta ne venisse girata una qualche porzione per conto di Pene, di dover entro il termine di giorni otto del seguito Giro rimetterla, e ciò sotto la Pena di esser, passato tal tempo, privati dall'esercizio della rispettiva lor Banca, che sarà ad altri di-

disposta, e di perdere il restante Deposito, che verrà girato a disposizione di essa Congregazione.

XIX. Sarà loro debito di contribuire mensualmente al Partitante oltre il Dazio di lire trentadue soldo uno piccoli $3\frac{1}{2}$ V. P. per ogni Bue, che per loro conto venisse introdotto in questa Città, anche li soliti Soldi 10. V. C. per ogni uno di essi Bovi, che per lo innanzi contribuivano alla Cassa a parte de Beccheri, e ciò con li metodi, e discipline stesse, che furono assunte dal Partitante verso la Regia Cassa Finanze per tali pagamenti anche per loro conto; così pure con li stessi metodi, e discipline saranno tenuti consegnare, le Pelli al Fontico Curami per ritrarne il loro pagamento da esso Fontico in ragione di Lire 40. V. P. per ogni cento libbre di peso.

Eguualmente che il detto Partitante dovranno essi Beccheretti contribuire all'Arte de' Luganegheri li Menuzzami tutti de' Bovi macellati di loro particolar ragione al prezzo, e ne' tempi, e modi consueti. Restando ad essa Arte l'obbligo di pagare alla Regia Cassa Finanze l'importar del Dazio di detti Menuzzami di soldi 15. per ogn'uno di essi Menuzzami dovuto alla medesima per conto della Cassa a parte de Beccheri, eccettuati li Menuzzami di quei Bovi, che fossero da loro macellati durante la Quadragesima, che

re-

restar dovranno giusto il consueto a rispettiva libera disposizione di ogn'uno di quelli fra essi Beccheretti per conto del quale saranno stati li Bovi macellati, con l'obbligo però di contribuir all'Abboccatore il Dazio di essi Menuzzami, come pure li Soldi 15. per conto della Cassa a parte de Beccheri, l'importar delle quali due Partite esso Abboccator si è assunto l'obbligo di contribuire alla Regia Cassa Finanze anche per conto loro, e con l'obbligo pure di preferire nella vendita di essi Menuzzami a patti eguali Confratelli dell'Arte de' Luganegheri. Obbligo pure sarà di essi Beccheretti di consegnare al Partito delle Candelle di Sevo, li Sevi tutti di Corpo, Coja, e Rognonada de' Bovi che macelleranno di loro ragione particolare staccati dalla Carne sul luogo stesso del Macello, da essergli questi conteggiati col solito dibattimento del 15. per cento a L. 60. ogni libbre 100. peso grosso netto dal dibattimento suddetto.

XX. Risservata al solo Partitante la facoltà delli Contratti de Bovi provenienti da ogn'altra Parte, fuori che dalla Terra-Ferma ex-Veneta, da dove soltanto anch'essi Beccheretti unitamente al Partitante potranno provvedersi, resta ad essi Beccheretti assolutamente vietato nè per se, nè per interposte Persone, nè sotto verun pretesto il far acquisto de' Bovi per proprio conto in qua-

qualunque altra parte, ma bensì al caso alcuno di essi Beccheretti avesse bisogno di provvedersi di Bovi da altre provenienze, potranno rivolgersi al detto Partitante, che previo l'avviso un Mese almeno prima delli mesi di Novemb., e Luglio di cadaun Anno, obbliga di ceder loro tanto numero di Bovi, quanto loro potesse abbisognare, non eccedendo però in ogn'anno complessivamente alle loro particolari proviste in Terra-Ferma il numero di quattro mille, e questi al prezzo, e condizioni tutte di quel Contratto approvato dal Governo, ch'esso tiene con il proprio Provisoniere, Contratto che sarà loro esibito a regola delle loro direzioni. Succedendo dunque il caso, che alcuno di essi Beccheretti avesse ricercato ne' prescritti tempi al Partitante un qualche numero di Bovi, all'arrivo alle solite Isole o di Mestre, o del Lido delle prime Condotte, che nelle Settimane ricercate capiteranno ad esso Partitante, sarà da lui dato avviso alli Postulanti, quali dentro il termine al più di due giorni, dovranno destinar Persona per loro conto, quale unitamente all'altra nominata dal Partitante, ed un Terzo da esse due eletto per decidere le discordie, che potessero insorgere, si porteranno sopra luogo, dove con li metthodi soliti di equità assegnar dovranno a cadauno di essi Beccheri il numero de' Bovi da essi ricercato, e formar

il conto ad ogni Individuo del rispettivo importo del valore de' Bovi suddetti con la norma del Contratto fra il Partitante, ed il suo Provisionere di sopra indicato, nel qual conto comprender pur vi dovranno con Giustizia quelle Spese tutte sì ordinarie, che straordinarie, che in forza del Contratto stesso cader devono a peso del Partitante, ed alle quali constasse loro, che effettivamente esso Partitante avesse dovuto sottostare per quella Condotta, che sarà stata da loro ripartita, come pure quella de' Pascoli al Lido escavazioni delle Buse per l'Acqua, ristauero di Serragli, e Pontili, Spese di ripartizione, ed ogni altra qualunque effettivamente occorra al Partitante suddetto per la Condotta stessa. Questo conto sottoscritto con giuramento da esse ellette persone, e comunicato ad ogn' uno di essi Beccheretti costituirà il loro debito verso il Partitante, a cui dovrà da ogn' uno essere effettivamente soddisfatto per intiero entro il termine immancabile di giorni otto dalla consegna ossia partizione che sarà stata fatta de Bovi, e spirato tal termine saranno astretti summariamente col loro Pieggio insolidato come più sotto si dichiarirà senz' altro avviso al pagamento di quanto fossero difettivi, e di tutti li danni, e spese, ed innoltre resteranno illico sospesi dall'esercizio della rispettiva Banca fino a che dal Partitante non sia ann-

notata nell' Ufficio del Dipartimento alle Carni la rimozione di ogni suo gravame per tale ingiusta renitenza.

XXI. Per l'osservanza, e manutenzione di tutti gl' obblighi sopraespressi, ed a giusta dovuta cauzione del Partitante dovranno li Beccheretti nell'atto di darsi in nota dentro il mese di Ottobre di ogn'anno, come fu di sopra prescritto, aver cadauno di essi prestata idonea, cauta, ed insolidata Pieggeria obbligata in Principalità da esser riconosciuta ed accettata dal Partitante, ed approvata con Terminazione del Deputato alle Carni, senza qual condizione non potrà alcun Beccheretto esser posto all'esercizio della sua Banca, e così di anno in anno durante il corso della Condotta.

XXII. Se dal Partitante con le condizioni prescritte non si adempiranno le somministrazioni come sopra ordinate, sarà aperto a Beccheretti il ricorso alla Congregazione Delegata, quale col mezzo delle occorrenti legali summarie indagini, riconosciuto giusto il ricorso, costringerà summariamente il Partitante stesso al risarcimento de' danni, che col mezzo de' due Periti eletti, uno per parte del Ricorrente, e l'altro del Partitante, e in caso di renitenza dalla stessa Congregazione, o dal terzo da essi due eletto per il caso di discordia, venisse giudicato, ch'esso Ricorrente avesse potuto risentire

da tale difetto di somministrazione, proibito restando per altro ad ogn'uno di essi Beccheretti per qualunque causa, o pretesto di molestare o insultare esso Partitante, o di lui Ministri sotto quelle rigorose pene, che fatta della colpa legal conoscenza, troverà addattate alla qualità delle circostanze, e dei casi l'Autorità, e la Giustizia della sopraddetta Regia Congregazione o di altro Giudice competente a norma della gravità della colpa.

XXIII. Alla stessa proibizione di provvedersi di Bovi da qualunque altro luogo fuori che dalla Terra-Ferma ex-Veneta sarà soggetto anche l'Abboccatore delle Beccherie di Chioggia, a cui il Partitante sarà obbligato di somministrar l'occorrente con li metodi stessi prescritti a favore dei Beccheretti.

XXIV. Continuerà al solo Partitante la libertà dell'estrazione per la Terra-Ferma de' Bovi provenienti da Mar, quallora dal Deputato alle Carni si conoscerà in fatto esservi sopra il Lido, o nelle Stalle di Malghera dichiarite dall'Abbocator Provisioner alla Deputazione alle Carni almeno li 300 Bovi di deposito da esso promesso, e ciò previo sempre le solite Licenze del Regio Supremo Tribunale di Sanità, e del Deputato suddetto.

XXV. Saranno concesse al Partitante, previa

via però sempre l'adesione della Regia Sopraintendenza di Polizia, le solite N. 24 licenze d'Armi, sei delle quali saranno per uso delli Principali, ed Interessati, e dieciotto per li Ministri subalterni, e Proviogioneri, e queste da fuoco, e da punta, e da taglio sulla norma di quello è stabilito per li Partiti, e Dazj della Terra-Ferma, e con quella stessa forma di disciplina.

XXVI. Oggetti giustamente gelosi, ed interessanti ricercando, che con robusta risoluzione si richiami ad osservanza il generale divieto delle Stalle Clandestine di Bovi in Venezia, perciò non sarà permesso nemmeno al Partitante, nè alli Beccheretti di valersi, se non delle due esistenti nelli Macelli a S. Giobbe, l'una inserviente al Partito, e l'altra alli Beccheretti sumentovati. A maggior pressidio di tal disciplina potrà il Partitante destinar a sue spese un Custode al Macello delli Beccheretti predetti, senza la presenza del quale, eseguir non potranno alcuna macellazione, così per confronto del numero degl' Animali, che macelleranno a loro disposizione, come per garantire da qualsivoglia arbitraria dispersione del Sevo così di Ventre, come di Coja, e Rognonada, riservandosi pure al Partitante la facoltà dei ricorsi alla Regia Intendenza di Finanze, o al Deputato alle Carni, o alla Congregazion Delegata in quanto ad ogn' una di
det-

dette Autorità spettar potesse , per quelle provvidenze maggiori, che ritrovate fossero necessarie a presidio del suo interesse; la contrafazione in questo proposito sarà considerata in conto di grave delinquenza, e proporzionatamente punita oltre la perdita degli Animali.

XXVII. Siccome l'oggetto principale delle Pubbliche Provvidenze egli è quello di possibilmente promuovere li maggiori vantaggi della Popolazione, così risultando per lunga esperienza, che rilevanti arbitrij commessi vengono nella Rivendita delle Carni, mentre quanto alli Beccheretti fu già provveduto colli Capitoli XVI. e XVII., si vuole in ora rimuovere anche dalli Rivenditori Postieri ogni pretesto di trasgressione; perciò se alcuno ardirà di oltrepassare nella vendita delle Carni il Prezzo delli come sopra stabiliti Calamieri, e così pure se defraudasse li Compratori nel Peso, sarà assogettato rigorosamente alle prescritte pene di D. 25 V. C. la prima volta, che fosse scoperto in contrafazione, ed in caso di recidiva all'intiera perdita dell' intiero Deposito, ed alla sospensione durante il Partito dell' esercizio del Posto, a cui dovrà esser dal Partitante sostituito altro esercente; ad un oggetto così interessante li riguardi di Giustizia, e di Popolo non ammetterà scusa, nè giustificazione di sorte, e dal Deputato alle Carni

sa-

sarà tenuto sempre aperto Processo d' Inquisizione, ed invigilerà con il più assiduo impegno affinchè non resti impunita la menoma delinquenza; Proibendosi poi il dannatissimo abuso introdotto di tenersi dentro le Botteghe dei Posti un luogo separato, che serve di nascondiglio alle scelta dei Tagli per approfittare con abuso nei prezzi, perciò sarà anche sopra un tal punto tenuto aperto Processo d' Inquisizione per quelle Pene pecuniarie, o afflittive che giudicherà conveniente l' Autorità del sopra espresso Deputato. Si conferma pure la prescrizione, che non pagando li suddetti Postieri al Partitante con pontualità le Carni loro consegnate da rivendere alli tempi stabiliti oltre all' essere astretti unitamente al Pieggio insolidato da' Tribunali competenti al pagamento del loro debito saranno col mezzo del Deputato alle Carni privati dell' esercizio del Posto.

Si rinnova quanto fu prescritto, che non possano dalli successori Partitanti essere destinati in Postieri quelli, che avendo antecedentemente sostenuto Posti rimasti fossero Debitori, e ciò nè col proprio, nè sotto altro Nome, o pretesto; e quel Partitante, che li ellegesse s' intenderà aver assunto colla responsabilità del loro debito l' obbligo del pagamento.

Per la penalità pecuniaria nelle quali potessero incorrere li Postieri Rivenditori si
nell'

nell'elleggerli, come nel sostituirli, non potranno esser ammessi all'esercizio del Posto loro assegnato, se oltre alla Pieggieria già prescritta col Capitolo settimo per il pagamento settimanale delle Carni, non avrà cadauno d'essi depositati nella Cassa della Congregazione Delegata D. 50. V. C., da dover esser sempre rimessi, qualunque volta girato venisse in tutto, o in parte il detto Deposito, senza di che non potranno loro essere consegnate le Carni da vendere, e sarà decaduto dal Posto quello, che o non effettuasse, o non repristinasse il Deposito sopradetto.

XXVIII. Nel caso che nei quattro mesi di Luglio, Agosto, Settembre, e Ottobre di un qualche anno restasse impedita per fatto di Principe, alle Condotte dei Bovini, la traduzione per la via di Mare in Venezia sarà mio dovere ciò non ostante di tener provveduta questa Città, e Luoghi annessi dell'occorrente di Carne Bovina per la via di Terra, con questo però, che in tal solo caso mi sia concesso di dar ai Postieri, e sia ad essi permesso il rivender le Carni al prezzo stabilito per li otto Mesi susseguenti, e ciò per quel solo tempo, in cui nei summenzionati 4. mesi durasse l'impedimento.

Nel caso poi che in qual si sia tempo fosse impedito per fatto di Principe l'accesso in Venezia delle dette Condotte tanto per
la

la via di Mare, che per quella di Terra, in tal solo caso, resterà per il tempo di tale insorgenza sospeso il Partito, esclusa qual si sia bonificazione. In ogn'altro caso poi, niuno eccettuato, non potrò ricercare alcuna Sospensione, o Bonificazione, Compensazione, o Minorazione di debito in qual si sia forma, e se per qualunque ragione promovessi in qual si sia modo alcuna legal pretesa di qualunque genere, sarò ciò non ostante fino alla seguita decisione di essa pretesa tenuto all'adempimento di tutte le condizioni, e doveri assunti colla presente mia Offerta, ancorchè questi formassero il soggetto della istituita Pendenza, dichiarando inoltre ed espressamente ora, che l'effetto di qual si sia risarcimento dipendente da qualsivoglia pretesa, che mi accadesse di dover promuovere contro il Regio Fisco per conto di questo Partito, non potrà retrotrarsi dal giorno della legal incoazione della Pendenza a tal oggetto promossa.

XXIX. Ricorrendo il Partitante o al Deputato alle Carni, o alla Congregazione Delegata, o alla Regia Intendenza di Finanze; per quello riguarda le rispettive Mansioni ad ogn'una di esse Autorità appartenenti, qualora abbisognasse di presidio per la manutenzione del suo Contratto, ed a togliimento degli abusi, che si scoprissero, sarà dalle rispettive presidi Autorità tutelato in
vol. 10. N.º XV. P *quei.*

quei modi, che riconosceranno per equità, e per giustizia convenirsi, restando intanto fermo quanto era convenuto anche nei passati Partiti, che li Contrabbandieri, ed altri che verranno ritrovati in contraffazione saranno irremissibilmente castigati in conformità delle Leggi, nè sarà loro fatta grazia, dono, o remissione alcuna dalla Regia Provincial Intendenza di Finanza, a cui saranno soggetti li Contrabbandi medesimi, dovendo in tutti quei casi, nei quali non fosse stato diversamente da esse Leggi disposto, essere applicata la metà delle Condanne, e Pene pecuniarie, che saranno levate, al Partitante in compenso delle spese, alle quali ordinariamente soccombe per custodire il Partito da' Contrabbandi. E quanto alla roba presa in contraffazione sarà subito consegnata al Partito, e spedita come Contrabbando a senso delle Leggi suddette, e dall'importar del valore di esso Contrabbando, detratto il Dazio, e le spese, sarà il rimanente da essa Regia Intendenza disposto a metodo delle leggi medesime. Si prescrive inoltre, che in tutti li casi di fermi di Contrabbandi, e Retenzione di Contrabbandieri, non saranno nè quelli restituiti, nè questi posti in libertà senza preventiva formazione di Processo, e Rimozione con volontario costume del Partitante.

Pieno effetto poi riportar dovranno per det-

detto Partito, e Dazj, e sopra le istanze del Conduttore essere immancabilmente eseguite tutte le Leggi, Terminazioni, Proclami, e Decreti vigenti nel 1796. relativi alli medesimi, nelle parti però non repugnanti alli Patti, e Condizioni contenute, e dichiarate nelli Capitoli dell' Abboccamento presente,

Venezia 15. Settembre 1798.

Io Leonardo Beltramelli Interveniente per li nomi, che dichiarirò Affermo.

Num. 1.

Nota degli Uffici, e Generi di Spese, che negli antecedenti Partiti del Manzo si pagavano dai Partitanti attuali, l'Aggravio de' quali assumo a mio Carico con li seguenti Assegni.

Ministri del Tribunale di Sanità.	Ministri Assistenti ai Macelli.
-----------------------------------	---------------------------------

Deputato ai Macelli Assistente alla Raccolta delle Pelli, e Sevo, ora sostenuto da Lunardo Tomasini annualmente	Eff. D. 200:-
Sopristante al Peso delle Pelli, ora coperto da Orazio Flambi	D. 186:-
Ricevitor delle Pelli ne' Pubblici Macelli, ora esercitato da Niccolò Padella	D. 260:-
Pesador, e Perito delle Pelli, attualmente coperto da Pasqualin Sagramora	D. 155:-
Scrittural al Peso delle Pelli, ora sostenuto da Giacomo Brucchener	D. 139:12
Ecc. Fiscal	Eff. D. 38:18
Nodaro	D. 11:-
Proto Medico	D. 15:12
Fanti	D. 23: 7
Perito	D. 23: 6
	D. 111:19

Ufficiali di Esecuzione da Terra	D. 1052: 7
	D. 300:-

In tutto Effettivi - - - D. 1352: 7

15. Settembre 1798.

Io Leonardo Beltramelli Interv. aff.
No-

Num. 2.

Nota del Ministero, e Generi di Spesa, che negli antecedenti Partiti del Manzo si pagavano da' Partitanti attuali, e dall'aggravio de' quali in forza delle seguenti Contribuzioni Mensuali esibite nella Regia Cassa Finanze intendo di dover esser esente.

	Contribu- zion Men- suale .	Forma in un An- no .
Fed. Secretario - - - - -	L. 118:13	L. 1423:16
Ecc. Fiscal - - - - -	L. 177:18	L. 2134:16
Fed. Nodaro, era Governor del Dazio - - - - -	L. 877:13	L. 10531:16
Fed. Scontro Quad. - - - -	L. 88:19	L. 1067: 8
Contador - - - - -	L. 146:10	L. 1758:--
Masser Beccherie di Rialto -	L. 11:16	L. 141:12
Sei Fanti - - - - -	L. 711:12	L. 8539: 4
Mantenimento Pallade - - -	L. 21:17	L. 262: 4
Detto Caselli - - - - -	L. 32:14	L. 392:12
Ufficiali da Barca - - - -	L. 760:--	L. 9120:--

In tutto - - - L. 2947:12 L. 35371: 8
Sono

Effettivi - - - D. 368:11 D. 4421:10
15. Settembre 1798.

Io Leonardo Beltramelli Interv. aff.

Adi 28. Settembre 1798.

Approvati dell' Imp. R. Intend. di Finanze.

Adi 29. Settembre 1798.

Approvati dalla Nob. Congregazione Delegata.

Addi 6. Ottobre 1798.

Approv. con Decr. dell' Imp. R. Gov. Gener.

C A.

C A P I T O L I

*D' Offerta dell' Interveniente Leonardo Beltramel-
li per li nomi che dichiarirà , per il Partito
delle Candele di Sevo , che incomincerà il dì
primo Novembre 1798. , e terminerà ultimo
Ottobre 1804.*

I. Durante il corso d' anni sei , che avranno il loro principio primo Novembre 1798. , e termineranno ultimo Ottobre 1804. godrò io solo la facoltà di fabbricar Candele di Sevo , colar Sevi , e poter far lavorar a chi più mi piacerà , con proibizione a chi che sia di poter colar Sevi fuori degl' individui dell' Arte dei Perleri , per solo uso de' loro lavori , come pure sarà proibito a qualunque , compresi anch' essi Perleri , il fabbricar Candele in questa Città , e Dogado , in pena della perdita de' Sevi , e Candele , e degl' instrumenti tutti per colar , e fabbricar , ed altre pene pecuniarie , ed afflittive ad arbitrio della Giustizia , dovendo li Contraffacenti esser obbligati al risarcimento dei danni per tal contraffazione inferiti al mio interesse .

II. A questo effetto restar dovranno obbligati a mia disposizione , come Partitante della Fabbrica suddetta , ogni sorte di Sevo di

di Ventre, e di Coje, e Rognonade sì dei Bovi, che di tutti gli Animali macellati in Venezia, e Dogado, e similmente delli Castrati sì delli Schiavoni, che del partito di tal genere; obbligandomi di pontualmente pagare esso Sevo ai rispettivi Proprietarij al momento di sua effettiva consegna, alli seguenti prezzi, cioè quello dei Bovi sì di Ventre, Coja, e Rognonada asciutto in carta, o consegnandolo fresco col dibattimento del 15. per 100., all'inalterabile prezzo di lire sessanta de' piccoli ogni cento libbre grosse di peso. E quanto alli Sevi degli altri Animali, e Castrati al prezzo, e dibattimenti, che saranno da me convenuti con li rispettivi Proprietarij, e non potendomi convenire sarà aperto l'adito a ricorsi vicendevoli sì dei Proprietarij di essi Animali, e Castrati, che di me, alla Regia Congregazione Delegata, perchè essi prezzi siano fissati dalla sua autorità, con tutti li riguardi di equità, e di Giustizia, e con il dovuto riflesso al Calamiere, cui per il tenore dei presenti Capitoli sarò obbligato di consegnare le Candele alli rivenditori delle medesime.

III. Riguardo poi al tempo in cui li Proprietarij macellatori dei Bovi nei detti luoghi saranno tenuti di consegnare alla Fabbrica il Sevo di Ventre, Coja, e Rognonada, proveniente da ogni Bove, che per lo

ro conto sarà macellato, resta per quelli, che si macellano nella Città di Venezia stabilito, che ad oggetto dell' adempimento di quanto si prescrive coll' infrascritto Capitolo XIX. tanto dalla Carne del partito prima della consegna alli posti, quanto da quella dei Beccheretti prima della consegna alle banche, debbano staccarsi, come si fa ora per il Sevo di Ventre, anche tutte le Coje, e Rognonade indistintamente sul luoco stesso del macello, e queste unitamente al detto Sevo di Ventre debbano nel luoco medesimo esser consegnate alla persona da me a tale oggetto destinata, obbligandomi, quanto al Sevo di ragione dei Beccheretti di pagarlo al prezzo di Lire 60. de piccoli ogni Libbre 100. peso grosso, con li modi, detrazioni, e discipline tutte descritte dal Capitolo XIX. del partito del Manzo.

IV. Quanto poi al tempo, che resta accordato alli macellatori degli altri luoghi del Dogado, per consegnare alla Fabbrica l' indiminuta quantità di Sevi, Coje, e Rognonade asciutti in carta, e non guasti, provenienti dalli Bovi, e Castrati, ed altri Animali rispettivamente da loro macellati, resta questo fissato a giorni 10., dal giorno della seguita macellazione dei medesimi, e ciò sotto la pena di Ducati dieci V. C. per ogni Bue, e di Ducati cinque V. C. per ogni Castrato o altro Animale, di cui ogn' uno

uno di essi mancasse di consegnare, in tutto o in parte il Sevo, che ne avessero ricavato, o lo consegnassero guasto, qual pena ad ogni mia istanza, comprovata legalmente che sia la mancanza, sarà ad essi dalla Congregazione Delegata irremissibilmente levata a mio beneficio.

V. Le Candele di Sevo saranno fabbricate di due sorte solamente, cioè di quattro per libra, e di sei per libra; alla Fabbrica non potranno esser vendute se non all'ingrosso, e non mai al minuto, nè ad una, ad una, col Calamiere di soldi ventitre (23) la libra, da non esser alterato per qualunque pretesto, il tutto sotto le pene pecuniarie, ed affittive, che pareranno alla Congregazione Delegata.

VI. Dovrò sempre fabbricar, e tener di tutte le sudette qualità di Candele, per provvederne le Botteghe che saranno dalla Congregazione Delegata stabilite per li Sestieri della Città alla vendita delle medesime, obbligandomi di distribuire settimanalmente fra le dette Botteghe, con la proporzione, che sarà prescritta dalla Congregazione suddetta almeno libre tremille cinquecento (3500) da sei per libra, e mille cinquecento (1500) da quattro per libra, e ciò in pena di Ducati cento V. C. per ogni settimana in cui mancassi di tal pattuita somministrazione, non dovendo dalle Botteghe

provvedute dalla Fabbrica del Partito per rivenderle al minuto, esser venduta altra qualità di Candele, che quelle della Fabbrica suddetta, sotto le pene cominate dalle Leggi, restando alle altre Botteghe, non provvedute dalla Fabbrica, la libertà di vender quelle sole Candele fabbricate fuori di Venezia, che avranno pagato il Dazio d'ingresso, restando soggetti li padroni di esse Botteghe non provvedute dalla Fabbrica del Partito, a perdere irremissibilmente le Candele d'altra sorte, ed in particolar quelle d'essa Fabbrica, che ardissero di tenere, o vendere nelle medesime, come pure a tutte quelle altre pene cominate dalle Leggi in proposito di contrabbandi, ad arbitrio della Congregazione Delegata a misura della gravità della trasgressione.

Oltre le libre 5000. settimanali sopraindicate, sarà mio obbligo immancabile il ridurre in Candele tutto il Sevo, che mi riuscisse di raccogliere, o acquistare, e di settimanalmente somministrare, previo il pagamento a pronti contanti, del stabilito prezzo alle sole Botteghe scelte dalla Congregazione, tutta quella maggior quantità di Candele che fabbricassi, o acquistassi, eccettuato il deposito di libre 20,000., che dovrà restar nella Fabbrica per gl'oggetti, che qui sotto saranno enunziati, obbligandomi di non vendere ad altri, o distraerne in al-

usi , Candele , nè Sevo di sorte alcuna , sotto le pene più severe pecuniarie , ed affittive ad arbitrio della Giustizia .

VII. Rispetto alli prezzi , ai quali li Rivenditori saranno obbligati di vender le dette Candele al Minuto , si stabilisce , che quelle da sei per libra ad uso della Povertà , sieno vendute all'inalterabile prezzo di soldi quattro l'una , e quelle da quattro per libra a soldi sei l'una , e ciò sotto le pene , che dalla Congregazione Delegata saranno credute di Giustizia , al qual importante oggetto ogni Botteghier Rivenditor dovrà tener sempre esposti alla Pubblica vista , tanto un Cartello in Caratteri Majuscoli con le seguenti parole : *Qui si vende Candele di Sevo del Partito* : quanto il Calamiere a stampa del prezzo di esse Candele , che lor verrà consegnato dal N. H. Deputato alle Carni sottoscritto di proprio pugno . Sarà loro debito egualmente di dover tener esse Candele sempre esposte in vendita nelle loro Botteghe , e qualora vengano colti ad averne di nascoste , avranno a perderle la prima volta , e la seconda oltre alla perdita delle Candele medesime , saranno esclusi dalla vendita , nè potranno esservi più rimessi durante il Partito .

VIII. Tutte le predette due qualità di Candele saranno da me fabbricate del giusto prescritto peso , e ritrovandosene di minor

peso, saranno, così il Venditore, come il Fabbricatore, soggetti a quelle pene pecuniarie, ed afflittive, che parerà alla Congregazione Delegata, di Giustizia, non attesa però una piccola differenza non sorpassante mezza oncia per libra, che dovrà tollerarsi, essendo impossibile nella Fabbrica di tal genere una appuntata accuratezza.

IX. Sarà mio obbligo somministrare oltre a ciò settimanalmente alli consumi delle due popolazioni di Murano, e di Mestre libbre cento Candele per ognuna di esse popolazioni, e libbre cinquanta pur settimanali per cadauna ad uso delle due popolazioni delle Gambarare, e Torcello, consegnando rispettivamente esse Candele a quella persona, che da ognuna di esse Comunità venisse destinata a rivenderle al prezzo di soldi 23. la libra, e non più.

X. Tutte le Candele predette saranno fabbricate di ottimo Sevo, ben purgato, senza mistura, e feccia alcuna, con paveri perfetti ben purgati, e senza salsedine, sicchè in aria tranquilla non sieno soggette a colare, nè a smorzarsi da se stesse, fino ad essere per intiero consunte facciano un lume chiaro, ed ardendo non scopino, e quanto alla loro durata, quelle da sei per libra, in una stanza riparata dal vento, durino accese almeno ore cinque ogn'una, e quelle da quattro per Libra ore sette e mezza ogn'una, e
sie-

sieno vendute stagionate. Alli quali obblighi mancando ogni qual volta dalla Congregazione Delegata, o dal suo Depurato venisse con l'esperienza sopra alcune delle Candele di ragione del Partito esposte alla rivendita, riconosciuto che la loro durata non corrispondesse al pattuito, sottostarò alla pena di Ducati dieci V. C.

XI. M'obbligo oltre a ciò, che di Sevi introdotti per mio conto in questa Città, anche per uso, e servizio della Fabbrica, sieno soggetti al dazio Grassa.

XII. Dietro alle determinazioni dell'Imperial Regia Intendenza Finanze, e fino a nuove di lei deliberazioni, rispetterò il privilegio dall'antico cessato Governo accordato alli Cattarini per l'introduzione, e vendita di 100. mille libbre di Candele, con le discipline volute dalle leggi, e principalmente dalla Terminazione dell'ex-Magistrato de' V. Savj alla Mercanzia 13. Settemb. 1727. Proclama dell'altro ex-Magistrato dei Provveditori, & Aggiunti alle Beccarie 23. Novembre 1716. esecutivo di decreto dell'ex-Senato 12. detto mese nonchè dalle seguenti regolazioni al detto Proclama 1716. contenute nell'altro 1751. 23. Luglio dello stesso ex-Magistrato alle Beccherie, e nella Terminazione 6. Marzo 1788. della Conferenza; in ordine alle quali leggi dovranno li sopradetti privilegiati vendere immancabilmente
men-

mente le loro Candele al prezzo stabilito per la Fabbrica del pubblico Partito in San Giobbe con risoluto divieto di non venderne, nè mandarne a vendere fuori delle situazioni loro assegnate; e venendo colti in contraffazione, o rilevandosi che contraven-gano, o abbiano contravenuto a tali prescri-zioni, incorreranno irremissibilmente nelle pene contro di loro cominate dalle leggi pre-dette.

Si dichiara, che l'incontro del peso di tutte le Candele di essi Cattarini debba es-ser fatto dal Ministro da me Deputato, il quale dovrà esigere anche il giusto Dazio per tutta quella quantità di Candele, che da essi Privilegiati fosse introdotta in Venezia oltre le Libbre 100. mille predette. E per questa maggior quantità, che introducessero oltre le medesime Libbre 100. mille del Privilegio, quallora la Fabbrica del Partito si ritrovasse in bisogno, dovranno preferirla nella Vendita delle Candele stesse eccedenti le quantità del Privilegio indicato a quel prezzo che sarà fra loro convenuto; quale non potendosi conciliare sarà aperto l'adito a ricorsi vicendevoli sì dei Proprietarj di esse Candele, che di me alla Regia Deputa-zione alle Carni, perchè essi prezzi siano fissati dalla sua Autorità con tutti li riguardi di equità, e giustizia, e con il dovuto riflesso al Calamiere, cui per il tenore dei
pre-

presenti Capitoli sarò obbligato di consegnare le Candele alli Rivenditori delle medesime.

Siceome poi per le Deliberazioni dell'ex-Senato li Posti di detta Nazione furono levati dalla Riva anticamente denominata de' li Schiavoni, e trasportati nei siti ove attualmente si trovano, così dovranno essi nell'Esercizio della Vendita delle Candele Privilegiate osservare anche nei siti stessi tutte quelle prescrizioni, regole, e Leggi, alle quali erano soggetti quando facevano la Vendita sopra la Riva antedetta, subordinati sempre a tutte quelle ulteriori provvidenze, che alla Regia Intendenza Generale di Finanza sembrasse necessario d'aggiungere anche sopra le mie istanze, affine d'impedire ogni trasgressione.

XIII. Tutte le Candele fabbricate fuori di Venezia, che saranno introdotte in questa Città da Particolari continuar dovranno a pagare conforme il già convenuto con la Regia Intendenza Generale di Finanza il solito Dazio di due soldi per Libbra a mio beneficio, dovendo cadauno che vorrà introdurne, fare le sue Bollette con lasciar Pegno in tutto e per tutto come è disposto dal Proclama dell'ex-Magistrato de' Provveditori, ed Aggiunto alle Beccarie 26. Settembre 1782., non che dalli posteriori.

XIV. Egualmente per ora, e fino a nuove

ve Deliberazioni dell' Imperial Regia Finanza Generale resterà presservato a quelli fra gli Originarij del Luogo di Nixichi in Albania, che legalmente comprovassero di essere attuali Sudditi di S. R. M. I. il Privilegio di non essere assoggettati al pagamento del Dazio d'ingresso di quelle Candele di Sevo, che comprovassero esser unicamente del detto luogo di Nixichi, e non d'altre provenienze.

XV. E perchè molto importa che la Città in alcun tempo non resti senza il necessario requisito delle Candele di Sevo, e come egualmente importa alla Carità per il Popolo ch'esso non abbia ad essere costretto a far uso di Candele fabbricate di fresco in fresco, principalmente nelle stagioni calde, perciò m'assumo l'obbligo, al più lungo, dentro il termine di Mesi sei dal mio ingresso nel Partito di formar nella Fabbrica un Deposito di Libbre ventimille di Candele, oltre quelle che settimanalmente mi obbligai di somministrare alli consumi della Città, e Dogado, e sarà preciso dovere del Deputato alle Carni della Congregazione Delegata di assicurarsi di tempo, in tempo dell'effettiva esistenza del detto Deposito, dal corpo del quale dovrà esser sempre somministrato il bisogno alli Botteghieri rivenditori di questa Città con Candele prima fabbricate d'esso Deposito; obbligandomi

pas-

passati che sieno essi primi sei Mesi ;
 mantenere durante il corso di questo Partito sempre indiminuta la totalità del Deposito stesso con sostituirvi le Candele, che di fresco in fresco si fabbricheranno, convinto che sia legalmente, e di fatto di mancare, o all'una, o all'altra delle suddette Condizioni, sarò soggetto alla pena di ducati cento V. C. da essermi immancabilmente levata dalla Congregazione Delegata conosciuta ch'essa abbia la verità della mancanza, e con obbligo d'immediate ripristinare il Deposito, e ciò tutte le volte che fossi ritrovato in difetto.

XVI. Sarà proibito sì a me, che a qualunque altra Persona l'estrarre da questa Città Candele di Sevo della Fabbrica del Partito, o Sevi in natura nella più piccola quantità, e ciò sotto le pene pecuniarie, o afflittive ad arbitrio della Giustizia, oltre l'immancabile confiscazione degl'effetti di tal genere, che fossero fermati in attuale contraffazione del presente divieto, eccettuata quella quantità di Candele che settimanalmente mi obbligai di somministrare a provvedimento delle quattro Comunità del Dogado, quale però dovrà ogni volta essere scortata dal Mandato apposito, numerato, e sottoscritto dal Deputato alle Carni della Regia Congregazione Delegata, onde assicurarsi che non si trascenda la quantità stabilita.

bilita, senza la scorta del qual requisito saranno le Candele stesse considerate di Contrabbando.

XVII. Dovrà tanto il Direttore attuale della Fabbrica delle Candele, quanto li Postieri rivenditori soliti vender Candele di Sevo della Fabbrica stessa al minuto, ed all'ingrosso nel termine di giorni 22. precedenti il giorno fissato per il cominciamento del Partito dar in nota all'Ufficio del Deputato alle Carni, per mia norma tutta la quantità di Sevi, e Candele, che si trovassero avere sino a quel giorno, all'oggetto che d'allora in poi non possa il Pubblico Amministratore della Fabbrica più fabbricarne, dovendo il medesimo il giorno prima del cominciamento del Partito consegnarmi tutto quel Sevo, e Candele, che si ritrovasse restargli nella Fabbrica, de'quali Generi al momento sarò obbligato di contare nella Cassa della Regia Finanza l'importare alli seguenti prezzi, cioè le Candele a soldi 20. la libbra grossa, il Sevo bagnato a Lire 55. ogni cento Libbre grosse, quello asciutto in Carta a Lire 65. ogni Libbre cento grosse, e quello in Pan a Lire 90. ogni Libbre cento grosse, restando, quanto alli Bottegai rivenditori, permesso di vendere, e smaltire dentro li quattro Mesi susseguenti al predetto giorno, le Candele che restassero formate dall'Amministrazione; ma passato tal tem-

tempo non possano più vendersi in questa Città altre Candele fuori di quelle della Fabbrica del Partito, e quelle Forastiere che avranno pagato il Dazio d'ingresso, o fossero state introdotte, scortate da legali documenti stabiliti dalle Leggi per meritare l'esenzione, in pena di perder le Candele di altra sorte che loro fossero ritrovate, quali saranno asportate come Contrabbando, e sarà il Proprietario, o Rivenditore delle medesime obbligato a risarcirmi del danno, che potessi averne risentito per tale rivendita. All'osservanza delle stesse discipline, e sotto le stesse pene, sarò io pure obbligato verso il mio Successore al termine della presente Condotta.

XVIII. Riceverò in relazione al convenuto colla Generale Intendenza delle I. R. Finanze dal Pubblico Direttore della Fabbrica suddetta, il giorno prima del mio ingresso nel Partito, in consegna, previo esatto Inventario, e stima da farsi col mezzo di due Pubblici Periti uno per parte della Regia Intendenza Generale, e l'altro per parte del Partitante, o del terzo in caso di discordia da loro eletto, tutti gl' Attrezzi ed Utensili di Pubblica ragione esistenti in essa Fabbrica, restar dovendo responsabile della manutenzione de' medesimi nello stato, numero, qualità, e valore, in cui mi verranno consegnati fino allo spirar dell' Abboc-

camento, terminato il quale sarà mio obbligo il riconsegnar tutti essi Utensili, o altri consimili al Partitante Successore, o alla Persona, che in allora verrà dalla Pubblica Autorità destinata a riceverli per Pubblico conto, con obbligo di risarcir in Cassa Regia tutto il degrado di valore ch'essi Utensili sofferto avessero durante il tempo, in cui saranno restati nelle mie mani; degrado che dovrà essere riconosciuto mediante altra stima da eseguirsi nel modo stesso della prima, ben intendendosi nel caso essi Utensili risultassero di maggior valore della prima stima, non sarà il Pubblico obbligato a contribuirmi alcun risarcimento, ma esso soprápiù resterà a Pubblico beneficio, senza che per tal motivo ripeter possa verun compenso. Riguardo alle Legne, Fassi forti, e dolci, e quei filadi di Pubblica ragione, che al tempo in cui entrerò al possesso del Partito si trovassero effettivamente esistenti nella Fabbrica, m'obbligo acquistarli al prezzo che dalli Pubblici Registri apparirà, ch'essi generi sieno stati acquistati dal Pubblico nell'ultima Compreda, che rispettivamente sarà stata fatta dei medesimi, e la somma del suo importar dovrà, alla consegna, esser pagata in Cassa della Regia Finanza.

XIX. Accordato dall' ex-Senato col suo Decreto 3. Decembre 1789. l'aumento di Libbre duemille per Settimana di Grasso di

Buc

Bue all' Arte dei Perleri di questa Città all' inalterabile prezzo fin' ora corso di soldi 13. alla Libbra a pronto contante, mi obbligo di somministrare settimanalmente all' Arte suddetta, all' indicato prezzo di soldi 13., Libbre 7000. di Sevo, metà di Coja, e Rognada, e metà di ventre, con le condizioni però del Decreto stesso. Dovrà conseguentemente da essa Arte dei Perleri essere destinata Persona, la quale autorizzata da chi sarà destinato dalla Pubblica Autorità, sarà la sola, che si porterà alla Fabbrica del Partito a far scelta, e ricevere li Sevi delle due qualità fino alla summa di Libbre 7000. metà per sorte, compensar dovendosi in caso di mancanza della prima qualità, con maggior quantità della seconda, sino al compimento delle predette Libbre settemille, con questo però, che se in qualche settimana non desse la Macellata, per la qualità dei Bovi, tutta la quantità delle Libbre 7000. di Sevo dell' uno, e dell' altro genere, io non debba essere obbligato a completarla con Sevo estraneo al mio Partito, e neppure con quello delle settimane successive, come pure, che responsabile del pagamento del Sevo sarà la Persona stessa destinata dall' Arte al ricevimento di esso, a cui perciò non sarà tenuto di consegnarlo se prontamente al momento della consegna non riceverò l' immediato indiminuto pagamento.

XX. Per la Fabbrica situata in S. Giobbe inserviente alla Costruzione delle Candele di Sevo, alla quale si riferiscono li Proclami, e le Terminazioni approvate dall'ex-Senato riguardanti la disciplina delle suddette Candele, corrisponderò al Proprietario dello Stabile di detta Fabbrica giusto il convenuto con la Regia Intendenza Generale di Finanza annualmente l'Affitto di Ducati mille effettivi, decretato nell'Incamerazione, in Rate due di mesi sei, in mesi sei, giusto li Decreti 23. Aprile, e 24. Settembre 1789.

XXI. Riportar dovranno il pieno loro effetto, e vigore le innibizioni promulgate dalla Pubblica Autorità nel proposito di estrazione dallo Stato ex-Veneto, di Sevi, e Candele, sotto le prescritte penalità, e riporteranno altresì la loro esecuzione le Leggi tutte concernenti tale materia, e specialmente le Terminazioni della Conferenza 23. Novembre approvata il dì primo Dicembre 1787., e 6. Marzo 1788. approvata il giorno 15. dello stesso, nelle parti non repugnanti alle discipline, patti, e condizioni delli presenti Capitoli, che riportar dovranno l'immancabile loro adempimento.

XXII. Nel caso che credesi opportuna qualche innovazione a togliere quei abusi, inconvenienti, e disordini, che nell'andamento, ed amministrazione tanto in sistema, come in disciplina mi riuscisse di scopri-

prire a danno di questa Pubblica Regalia, mi sarà permesso di suggerire alle rispettive Presidi Autorità, quelle regolazioni, e provvedimenti, che crederò necessarij a vantaggio del Partito, dietro di che presa dalle medesime in esame la materia, sarà libero ad esse il stabilire que' provvedimenti, che crederan più opportuni, della risultanza dei quali prometto di chiamarmi tacito, e contento, ancorchè fossero contrarij alle mie ricerche, nè mai pretendere, sotto tal pretesto, alcuna bonificazione.

Venezia 15. Settembre 1798.

Io Leonardo Beltramelli Interveniente per
li nomi che dichiarirò Affermo.

Adi 28. Settembre 1798.

Approvati dell' Imp. Regia Generale Intend.
di Finanza.

Adi 29. Settembre 1798.

Approvati dalla Nob. Congregazione Delegata,

Addì 6. Ottobre 1798.

Approv. con Decr. dell' Imp. R. Gov. Gener.

CONGREGAZIONE DELEGATA,

E P E R E S S A

LA DEPUTAZIONE

ALLE VETTOVAGLIE,

F A S A P E R E.

CHe dal giorno primo Novembre prossimo venturo fino a tutto Giugno 1799. la Carne di Manzo tanto da ZARA, come NOSTRANA non potrà esser venduta a maggior prezzo di Soldi DIECINOVE la Libbra ————— Soldi 19.

Inerentemente all' Articolo VI. del Proclama 4. Giugno 1798. resta assolutamente vietato alli Venditori di Carni di aggiungere alla Carne, che vendono, alcuna sorte di così detta ZONTA, consistente in Testa, Piedi, o altra porzione de' Menuzzami; nè alcuna separata quantità di Osso spolpato, o di Coda; e ciò sotto tutte le Pene cominate dal Proclama suddetto, restando soltanto loro permesso, e tollerato di aggiungere alli Tagli di Carne, che venissero ad essi chiesti da' Compratori, picciola porzione di Car-

Carne della stessa specie, ma di Taglio inferiore, e che non oltrepassi la misura di UN'ONCIA, e MEZZA per ogni Libbra del Taglio migliore, che fosse stato ricercato.

Venezia li 24. Ottobre 1798.

- (Z. Francesco Correr Deputato alle Carni.
- (Zuanne Pesaro Deputato.
- (Camillo Bernardin Gritti Deputato.
- (Bortolamio Gradenigo 1.^o Deputato.

Francesco Bortoli qu. Gerolamo
Computista alla Deput. alle Carni.



L'IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

SI vendono al Pubblico Incanto in esecuzione al Decreto dell'Imperial Regio Magistrato Camerale del dì 16. Ottobre corrente gl'infrascritti Stabili, come si trovano posti in questa Città nelle sotto indicate Contrade, le Libertà di Traghetto, ed il Palco nel Teatro di S. Benetto, di ragione del Regio Fisco, nella qualità, e numero qui sotto espresso.

vol 10. N.^o XVIII.

S

I. Le

I. Le esibizioni si faranno in nome del N. H. Consiglier Deputato all'Amministrazione de' Beni Fiscali, nei modi, e tempi fissati nel susseguente Articolo IV., e queste con Polizze di Offerta a Stampa, le quali saranno date gratis ad ogn'uno dalla Deputazione suddetta; avvertendo, che in esse Polizze non potrà essere aggiunto colla pena, se non la data del giorno, mese, ed anno dell'Offerta, il nome dell'Offerente, il numero della Presa, e delli rispettivi Stabili, colle summe, che a Presa per Presa, ed a Stabile per Stabile intendesse di esibire in Valuta di Lire piccole Venete da esser dichiarate in Lettera, ed in Abbaco; nè saranno accettate Offerte concepite in altra forma.

II. Si faranno le Deliberazioni a Presa per Presa, al maggior Offerente per cadauna Presa, ed i relativi Incanti si faranno per quattro Prese al giorno, e l'ultimo giorno per cinque Prese.

III. La Persona dell'Offerente, che dovrà essere un Interveniente del Foro Veneto, sarà anche in questo caso obbligata alle regole, discipline, e formalità espresse nel Proclama a stampa del Magistrato dei Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Danaro 24. Marzo 1789. approvata col Decreto del Senato 18. Aprile susseguente, e ciò anche nella nuova forma di cauzione qui sotto prescritta.

IV.

IV. Il N. H. Consigliere Deputato all' Amministrazione de' Beni Fiscali si porterà nel giorno 14. Novembre prossimo venturo nella Pubblica Loggia in Piazza a S. Marco dopo l' ora di Terza per esperire il primo Incanto delle quattro prime Prese, il giorno 15. quello delle quattro seconde, li 17. quello delle terze, li 19. quello delle ultime cinque; ed in cadauno di detti giorni, sarà dal N. H. Deputato fissato il giorno delli secondi rispettivi Incanti, e collo stesso metodo si procederà alla verificazione dei terzi Incanti.

V. Il N. H. Deputato delibererà le Prese a favor del maggior Offerente colla riserva sempre delle Polizze secrete, che nel termine di giorni quindici da incominciarsi il giorno susseguente alla Deliberazione venissero presentate al Presidente dell' Imperial Regio Magistrato Camerale, col legale aumento del Dieci per cento almeno, sopra la somma per la quale fosse stata deliberata la Prese, e colla dipendenza dall' approvazione di esso Imperial Regio Magistrato.

VI. Il prezzo dovrà essere esborsato nella Regia Tesoreria General di Finanza in ragione del Dieci per Cento nel giorno immediatamente successivo all'atto di accettazione; ed il restante entro il periodo al più di un Mese; al che mancando oltre al soggiacere alla perdita di detta decima par-

te, sarà progredito contro le Persone degli Acquirenti, i quali saranno obbligati a compensare tutti li danni, e spese del nuovo Incanto, che in tal caso dovrebbe succedere.

VII. Verificato l'intiero pagamento dell' Offerta come sopra, sarà dato dal Regio Dipartimento sopra l'Amministrazione de' Beni Fiscali, il Possesso all' Acquirente, dichiarandosi in questo caso esenti gli Acquisti dagli aggravj di Messetaria, Strumenti, e Testamenti.

VIII. In caso di evizione per qual si sia legittimo motivo di uno o più Stabili il Regio Imperiale Fisco garantisce agli Acquirenti il redintegro dell' Acquisto rispettivo quando fosse legalmente evito, per indi esercitare le Fiscali azioni di un corrispondente risarcimento verso i cedenti di quei Stabili che soggetti fossero alla evizione, i quali sono in fatto responsabili della manutenzione.

Venezia 19. Ottobre 1798.

(Anzolo *Zustinian 1.^o Consiglier V. Presid.

(Gasparo Lippomano Consiglier Deputato.

Giacomazzi Regio Segr.

Foglio dimostrativo il Numero, la Situazione, e Rendita presente delli Stabili di Regio Diritto da venderli al Pubblico Incanto nelle qui sotto dichiarate Riprese.

Pietro Lucchesi Pubblico Perito.

PRIMA PRESA

Contrada di Sant' Angelo.

In Calle Cappello al N. 5. Casa
propria paga ————— D. 28:—

In Corte Malattina alli N. 9. 10.
Casa in 4. Affit. ————— D. 66:—

S. Fantin.

Alle Case Nove al N. 5. Casa so-
pra 12. Scale ————— D. 40:—

Bottega da Fabbro in dette Case
Nove ————— D. 30:—

In Corte della Vicenza Magazzino D. 15:—

S. Moisé.

Piscina Case Nove Casa N. 10., e
Botteghe da Stramazzer, e Straz-
zarol ————— D. 140:—

Calle Greca Magazzen ————— D. 15:—

Corte Colonne alla quarta Scala
Casa ————— D. 50:—

In

In Frezzeria Bottega da Carte da
 Gioco con 5. Luoghi simili alla
 Bottega uno sopra l'altro, ed
 una Terrazza ————— D. 80:—
 Libertà di Traghetto N. 1. ————— D. 11:14

S. Ziminian.

Calle dei Fabbri Casa N. 34., e
 Bottega da Calderer ————— D. 55:—
 Al Ponte delle Campane Ca-
 sa N. 6. ————— D. 38:—
 D. 568:14

SECONDA PRESA

S. Luca:

Calle delle Schiavine N. 11. com-
 presa una Camera inserita nel
 N. 10. paga ————— D. 98:—
 Campiello della Malvasia Casetta N. 5. D. 20:—
 In Campo Bottega di Legno fuori
 della Casa del Magazzen ad uso
 di Beccher ————— D. 36:—
 Bottega ad uso di Sartor ————— D. 40:—
 Calle dei Fuseri Bottega ad uso di
 Sartor ————— D. 35:—
 In Corte della Comedia Casa N. 9.
 pepian ————— D. 14:—

San-

Santa Maria Zobenigo .

Corte del Figher Casetta in So-
ler N. 1. ————— D. 30:—
In detto Loco Caratti di Casa con
Casa del N. H. ξ. Antonio Fo-
scarini ————— D. 10:—

S. Vidal .

Corte Miana Casa N. 5. ————— D. 40:—
Calle Giustinian Casa pepian N. 3. D. 12:—

S. Samuel .

Calle Larga Casa pepian N. 18. D. 27:—
Corte Moretta Casa pepian N. 11. D. 16:—
Altra Casetta pepian ————— D. 24:—

S. Benetto .

Nel Teatro . Palco 2.^o Ordine
N. 17. pagava ————— D. 190:—
————— D. 592:—

TERZA PRESA

S. Salvador .

In Merzeria Bottega ad uso di Cal-
zetta paga ————— D. 65:—
In Merzerietta Bottega ad uso di
Corteler ————— D. 40:—
Det-

Detto Loco metà di Casa, e Bot-
tega ad uso di Muschier ——— D. 90:—
Calle delle Ballotte al N. 10. Mezzadi
obbligati ad altro Stabile ——— D. 33:—
Calle di Cà Manin Magazzino ——— D. 20:—
Calle dell' Acque Caratti di Botte-
ga ad uso di Special da Confetti D. 20:—
Calle de' Bombaseri Magazzini ——— D. 20:—

S. Bortolamio.

Calle del Dose in Calle dei Bom-
baseri N. 4. il terzo Piano della
Casa ——— D. 55:—
Calle dell' Aquila Nera N. 2. ulti-
mo Soler di Casa, e Soffitta in
due Affittanze ——— D. 44:—
Calle della Bissa Caratti di Casa
Num. 7. ——— D. 28:—
Calle detta Corte del Tintor N. 1.
Camera all' ultima Scala ——— D. 10:—
Calle detta N. 28. Casa in tre
Affittanze ——— D. 70:—
D. 495:—

QUARTA PRESA

S. Zulian.

Al Sottoportico della Piscina Ma-
gazzino paga ——— D. 12:—
Al-

Alle Case Nove Botteghetta da
Diamanter di Cristalli ———— D. 20:—
Caratti di Magazzen Affittati ad
Antonio Zorzi ———— D. 5:—

Santa Maria Formosa.

Alla Cavallarizza N. 3. 4. Case
due in un'Affittanza ———— D. 120:—
All' Ospedaletto sotto il Portico per
andare in Terrazza, Casa, e Bot-
tega da Marangon ———— D. 85:—
In Terrazza al N. 5. Casa ———— D. 44:—
In Calle dei Orbi N. 3. Magazzino D. 5:—
Al Ponte del Mondo Novo Casa,
e Bottega da Tintor ———— D. 150:—
In Casselleria sul canton Bottega
da Casseller ———— D. 52:—
————— D. 493:—

QUINTA PRESA

S. Marina.

Calle della Testa in Corte dei Gra-
di detto Paluo Stabile in sette
Affittanze ———— D. 95:—
Calle suddetta N. 27. Casetta ———— D. 24:—
Calle suddetta N. 28. Casetta contigua D. 24:—
Magazzino vicino ad uso di Botter D. 30:—
Libertà Traghetto della Fossetta — D. 54: 3
vol. 10. N.º XIX. T San-

Santa Maria Nova.

Calle dei Miracoli N. 7. Casa — D. 70:—
Corte delle Pizzoccare N. 2. por-
zione di Casa — D. 26:—

S. Cancian.

In Birri N. 10. Casa — D. 32:—
Sotto alla suddetta Casa, Magazzino D. 9:—
In vicinanza altro Magazzino — D. 8:—
Campiello della Madonetta N. 5.
Casa in 2.^o Soler — D. 30:—
Corte Carità Campo Rotto N. 11.
Casetta — D. 20:—
Corte Varisca N. 4. Casetta pepian D. 12:—
Calle della Vida N. 2. Casetta pe-
pian — D. 14:—
Calle del Volto N. 15. Casa con
Orticello — D. 70:—

D. 518: 3

S E S T A P R E S A

S. Gio: Grisostomo.

Sulla Strada va alla Chiesa Botte-
ga da Latoner — D. 40:—
Corte di Amai Magazzino — D. 14:—

S. Fe-

S. Felice.

Magazzino in Campo ————— D. 32:—

Santi Appostoli.

In Campo Bottega da Masteller — D. 18:—

In Corte del Tagliapietra al Ponte di Barba Fruttarol Magazzino D. 12:—

Corte Nova N. 4. Casetta pe pian D. 20:—

Calle Bembo N. 9. Casa ————— D. 30:—

Santa Maria Maddalena.

Libertà di Traghetto ————— D. 6:23

Calle del Cristo N. 1. Casetta — D. 14:—

Calle detta N. 2. Casa ————— D. 26:—

Calle detta N. 3. Casa ————— D. 24:—

Calle detta N. 5. Casa ————— D. 14:—

S. Severo.

Calle Larga N. 11. Casa ————— D. 70:—

Santa Giustina.

Barbaria delle Tolle Num. 2. Casa, e Bottega da Occhialer — D. 50:—

Corte delle due Porte N. 2. a pe pian Caratti di Casa ————— D. 12:—

San Martin.

Calle Gritti Num. 8. Casetta pe pian ————— D. 22:—

(148)

Calle detta Casetta pepian ——— D. 16:—

Calle del Pestrin Magazzen ——— D. 8:—

D. 428:23

SETTIMA PRESA

Santa Soffia.

Squero Vecchio N. 14. Casetta pepian ——— D. 14:—

Detto Loco N. 19. Casetta pepian D. 8:—

Detto Loco N. 23. Casetta pepian D. 12:—

Detto Loco N. 25. Casa ——— D. 30:—

Ruga dei due Pozzi N. 27. Casa D. 100:—

Calle Zanardi N. 12. Stabile grande in due Affittanze ——— D. 136:—

Calle Albanesi N. 6. Casa in due Affittanze ——— D. 29:—

Calle del Forno N. 7. Casamento grande ——— D. 100:—

Alla Cà Doro Bottega da Spezial da Confetti ——— D. 35:—

Magazzino S. Catterina ——— D. 12:—

Calle della Racchetta Magazzen ——— D. 33:—

D. 509:—

OT.

OTTAVA PRESA

S. Marcuola.

Ponte dei Ormesini Calle del Zo-	
dio Casa paga	D. 40:—
Detto Loco Casino	D. 18:—
In Corte Maggior N. 7. Casetta	
pepian	D. 12:—
Detto Loco N. 3. Casetta pepian	D. 14:—
Fondamenta Ormesini Bottega da	
Botter	D. 30:—
Detto Loco Bottega da Biaverol	D. 21:—
Calle del Zodio N. 21. Casa	D. 21:—
Detto Loco N. 23. Casetta pepian	D. 10:—
Calle del Forno N. 17. Casetta	D. 16:—
Detto Loco N. 3. Casa	D. 26:—
Detto Loco N. 4. Casa	D. 26:—
Detto Loco N. 5. Casa	D. 32:—
Detto Loco N. 6. Casa	D. 32:—
Detto Loco N. 7. Casa	D. 30:—
Rio della Sensa N. 4. Casa	D. 32:—
Corte di Cà Lezze al Ponte dell'	
Aseo Magazzen	D. 5:—
Fondamenta Rio della Sensa N. 17.	
porzione di Casa	D. 10:—
Alle Calleselle Magazzino	D. 12:—
In Chiovere a S. Alvise Num. 4.	
Squero, Casa, e Tezza	D. 60:—
Dietro lo Squero, Magazzino con	
Fieno del Pestriner	D. 12:—

Cor-

(150)

Corte Pisana S. Alvise N. 19. Casa	D. 19:—
Detto Loco N. 12. Casetta pepian	D. 12:—
Corte Contarina San Girolamo N. 5. Casa	D. 30:—
Campiello Callimante N. 1. Casetta	D. 12:—
Corte Collona N. 11. Casa	D. 12:—
Detto Loco N. 12. Casa	D. 12:—
	D. 556:—

NONA PRESA

S. Marcilian.

Sulla Fondamenta Calle Pignata N. 3. Magazzino paga	D. 22:—
Detto Loco N. 4. Magazzino	D. 22:—
Calle Stretta N. 3. Casetta pepian	D. 15:—
Campiello dietro Cà Fonte N. 9. Casetta pepian	D. 19:—
Fondamenta Trapolin in Callesella N. 5. Casetta	D. 10:—
Alla Madonna dell' Orto in Gradi- sca N. 8. Casetta pepian	D. 9:—
Detto Loco N. 12. Casetta pepian	D. 6:—

S. Lunardo.

In Campazzo N. 2. Casa	D. 36:—
Detto Loco N. 3. Casetta pepian	D. 10:—
Calle Emo N. 3. Casa	D. 22:—
Sopra la Fondam. Bott. da Mastell.	D. 10:—

S. Ge.

S. Geremia.

Fuori della Calle del Forno N. 1.	
Casa	D. 34:—
Detto Loco N. 2. Casa	D. 24:—
Calle Brazzonudo N. 4. Casetta pe- pian, ed Orticello	D. 12:—
Calle delle due Corti Magazzen	D. 7:—
Calle del Zio Casa, e Luogo Ter- reno per l'Arte de' Luganegheri sulla Laguna	D. 51:—
Corte delle Crucie in Chiovere N. 8.	
Caratti di Casetta pepian	D. 5:12
Ghetto Vecchio N. 1. primo Pian di Casa	D. 38:—
Corte dell'Orto N. 1. quinto Pia- no	D. 17:—
Calle dei Barucchi N. 1. secondo Soler	D. 27:—
Corte de Scala Matta ultimo Pia- no N. 1.	D. 15:12
Ghetto Novo N. 2. Soffitta sopra 6. Scale	D. 2:—
	D. 414:—

DECIMA PRESA

S. Biasio.

Corte Dolfina N. 2. Casa paga	D. 22:—
	<i>S. Gio:</i>

S. Gio: in Bragora.

Calle dell' Arco Camera pepian —D. 12:—
 Al Ponte dei Corrazzeri N. 1. Camera pepian —————D. 12:—
 Calle del Forno N. 5. Casa —————D. 22:—

S. Tervita.

Calle Erizzo N. 11. Casetta pepian —————D. 12:—
 Detto Loco N. 14. Casetta pepian —————D. 10:—
 In Sacca N. 6. Casetta pepian —————D. 16:—

S. Pietro di Castello.

Calle di S. Domenjco N. 28. Caratti di Casa —————D. 13:12
 Corte Ficca Caratti di Casa —————D. 5:12
 Corte Saracina N. 20. Casa —————D. 38:—
 In Ruga N. 29. Casa —————D. 48:—
 Ruga stretta N. 30. Casetta pepian D. 12:—
 Detto Luogo N. 28. Casetta —————D. 12:—
 Campiello del Figaretto Casa N. 1. D. 20:—
 Corte del Bezzo N. 2. Casetta pepian —————D. 10:—
 Detto Loco N. 3. Casetta pepian D. 12:—
 Detto Loco N. 4. Casetta —————D. 18:—
 Detto Loco N. 1. Casetta pepian —D. 12:—
 Sulla Fondamenta N. 4. Casa —————D. 32:—
 Campiel della Colomba N. 1. Casetta pepian —————D. 12:—

Sor-

Sotto Portico della Stella Caset-
ta pepian ————— D. 8:—

S. Gio: Novo.

Corte Locatella N. 5. Mezzado, e
Magazzino ————— D. 28:—

Calle Prigioni Caratti Magazzen — D. 18:—

————— D. 405:—

UNDECIMA PRESA

S. Gio: di Rialto.

Calle dei 5. N. 8. Casa sopra sei
Scale paga ————— D. 14:12

Detto Loco N. 12 Casa ————— D. 64:12

Sopra la Fondamenta del Vino me-
tà di Casa col N. H. E. Ales-
sandro Dolfin ————— D. 30:—

Detto Loco Caratti di Bottega da
Barbier ————— D. 4:12

Calle Regazzoni N. 1. Tre Volte D. 18:—

Sopra Canal Grande Volta alle Fab-
briche N. xvii. ————— D. 12:—

In Calle della Madonna Volta da
Giojelliere ————— D. 36:—

Volta N. 12. ————— D. 12:12

Sopra il Banco Giro N. 4. Volta — D. 10:—

Presso il Banco Giro Bottega da
Orefice, e Volta ————— D. 18:—

vol. 10. N.º XX. V Al-

(154)

Alle Scale vicino Pantanalli Volta D. 6:—
In Casaria Bottega ora Casolin —D. 14:—
In Erberia N. 3. Volta —————D. 10:—

S. Mattio.

Corte del Nonzolo Casa terzo Ap-
partamento sopra sei Scale ———D. 45:—
Calle della Galia Car. di Botteggha
da Droghier —————D. 9:—
Magazzino —————D. 7:—

D. 311:—

DUODECIMA PRESA

Sant' Aponal.

Campiello delle Scoazze Casa ad
uso di Osteria all' Insegna del
Sol, e Casa annessa —————D. 258:—
Corte dell' Orso N. 5. terza Scala
Casetta —————D. 12:—
Alla Riva sinistra N. 3. Cucina —D. 10:—
Casa in Portegazzo —————D. 22:—
In terza Scala in Corridor ———D. 20:—
Al Ponte dei Melloni Bottega, e
Magazzino da Oglio di Mandole
dolci —————D. 32:—
Bottega da Tornidor —————D. 19:—

S. Sil-

(155)

S. Silvestro.

Calle dei Sbianchezini N. 2. Casa,	
e Bottega da Orologier	—D. 34:—
Calle di mezzo Casa	—D. 26:—
Sei Libertà di Traghetto Num. 1.	
2. 3. 4. 5. 11.	—D. 34:18
	—D. 467:18

DECIMATERZA PRESA

S. Polo.

Calle Cassetti N. 1. Casa	—D. 44:—
Campiello Zen Bottega da Straz-	
zarol	—D. 12:—
Calle Saoneri Corte Moro N. 6.	
metà di Casetta	—D. 9:—
Ponte della Madonnetta Bottega	
da Cappeller	—D. 45:—

Santa Margarita.

Calle dei Saoneri N. 7. Casetta	
pepian	—D. 14:—

S. Tomà..

Corte Quartier Casa N. 2.	—D. 46:—
Detto Loco N. 1. Casa	—D. 40:—
Detto Loco Magazzino da Murer	—D. 16:—
Calle Civran N. 8. Casa	—D. 36:—

Calle Campaniel Caratti di Casa N. 3. ————— D. 12:—

S. Pantaleone.

Ai Frari N. 8. Casa, e Bottega da Latte ————— D. 60:—

Detto Loco N. 1. Casa, e Bottega da Marangon ————— D. 60:—

Detto Loco N. 2. secondo Appartamento di Casa ————— D. 24:—

Corte Nova N. 13. porzione di Casa ————— D. 14:—

Detto Loco N. 11. Casa ————— D. 22:—

Detto Loco N. 14. Casa ————— D. 18:—

S. Barnaba.

Calle delle Botteghe Magazzen da Legne ————— D. 13:—

Corte del Degolin N. 12. Casetta pepian ————— D. 10:—

Calle della Viola N. 2. Casa in secondo Soler ————— D. 15:—

—————
D. 510:—

DECIMAQUARTA PRESA

Santa Croce.

Ponte della Cacciola N. 2. Casa paga ————— D. 40:—
Sul

Sul Rio Bottega da Luganegher —D. 26:—
 Calle del Volto N.6. Casetta pepian D. 9:12
 Detto Loco N. 18. Casetta pepian D. 5:12
 Corte di Amai N. 12. Casetta pe-
 pian —————D. 11:—
 Detto Loco N. 11. Casetta pepian D. 11:—
 Detto Loco N. 23. Luoco pepian D. 11:—

S. Simeon Grande.

Rio Marin Calle della Visciga N. 8.
 Casa —————D. 18:—
 Corte Pisani N. 25. Casetta pepian D. 7:—
 Corte Cà Zen N. 1. Casetta pepian D. 14:—
 Corte delle Matte, ossia della Vida
 N. 2. Casa —————D. 16:—
 Calle Lunga vicino al Ponte N. 4.
 Casa —————D. 40:—
 Detto Loco N. 1. Casetta —————D. 16:—
 Rio Marin Corte Scura N. 4. Casa D. 26:—
 Altra Casetta —————D. 14:—

S. Simeon Piccolo.

Corte dei Bergamaschi N. 11. Casa D. 14:12
 Detto Loco N. 13. Casetta pepian D. 12:—
 Detto Loco N. 14. Casetta pepian D. 14:—
 Dett. Loc. N. 16. Cas. in primo Soler D. 28:—
 Secondo Soler in detta —————D. 28:—
 Detto Loco N. 17. Casetta pepian D. 14:—
 Corte Nova N. 9. Casetta pepian D. 14:—

D. 389:12

DE-

DECIMAQUINTA PRESA

S. Stae.

Ponte del Ravano N. 7. Casa	—	D. 30:—
Detto Loco N. 3. Casa in tre Af-		
fittanze	—	D. 66:—
Detto Loco N. 1. Casa	—	D. 20:—
Detto Loco N. 2. Casa	—	D. 40:—
Detto Loco N. 4. Casa	—	D. 18:—

S. Cassan.

Corte Cà Michieli N. 1. Casa so-		
pra tre Scale	—	D. 18:—
Detto Loco N. 3. Casa in primo		
Piano	—	D. 27:—
Detto Loco Magazzino da Galliner		D. 12:12
Ponte delle Beccarie Botteghe due		
da Linarol	—	D. 80:—
Al Ponte di Legno N. 1. Casa	—	D. 58:—
Calle delle Poste N. 2. Casa	—	D. 50:—
Ponte delle Beccarie Bottega da		
Carter	—	D. 46:—
Calle dell' Erbarol Caratti di Ca-		
sa Num. 7.	—	D. 6:—

D. 471:12

DECIMASESTA PRESA

Santa Maria Mater Domini.

Calle del Nonzolo N. 6. Casa — D. 31:—
 Detto Loco N. 8. Casetta — D. 12:—
 Detto Loco N. 9. Casa — D. 26:—

S. Giacomo dall' Orio.

Calle delle Savie N. 6. Casa — D. 24:—
 Detto Loco N. 5. Casetta pepian D. 12:—
 Ruga Bella, o Campo de' Todeschi
 N. 1. Casetta — D. 16:—
 Corte Mariani N. 1. Casa — D. 32:—

S. Boldo.

Calle del Modena N. 4. Casa — D. 76:—
 Due Magazzini in detta Casa — D. 45:—

Sant' Agostino.

Calle del Cristo N. 3. Casa — D. 50:—

Sant' Eufemia della Giudecca.

Rio Ponte Longo N. 104. porzione
 di Casa — D. 20:—
 Rio della Croce N. 52. Casetta — D. 18:—
 Detto Loco N. 30. Casetta pepian D. 9:—
 Calle del Forno, ossia del Tabacco
 N. 15. Casetta — D. 12:—
 Detto Loco N. 16. Casetta — D. 12:—

D. 395:—

DE-

DECIMASETTIMA PRESA

Sant' Agnese.

In Piscina N. 40. Casetta pepian D. 16:—
Calle dei Giusti N. 10. Casetta —D. 8:—
Calle dei Franchi Casetta —D. 12:—

S. Basilio.

Calle Cortellotti N. 2. Casetta pep. D. 10:—
Detto Loco N. 5. Casetta pepian D. 8:—
Detto Loco N. 7. Casetta pepian D. 9:12
Detto Loco N. 9. Casetta —D. 20:—

S. Gregorio.

Corte dei Preti N. 2. Casa in due
Affittanze —————D. 22:—

S. Trovaso.

Fondamenta dell'Eremita N. 28.
Casa —————D. 38:—
Fondamenta Lombarda Caratti di
Casa con Cà Nosadini —————D. 13:—
Campiello Nant Num. 8. Casetta
pepian —————D. 13:—
Calle Balicca N. 11. Casetta pep. D. 12:—
Detto Loco N. 8. Casetta pepian D. 12:—
Detto Loco N. 12. Casetta pepian D. 10:—
Detto Loco N. 13. Casetta —D. 20:—

San.

San Vio.

Corte del Forno Casetta	—————	D. 14:—
Corte delle Mende N. 26. Casetta	—————	D. 16:—
Detto Loco N. 25. Casetta	—————	D. 16:—

L' Angelo Raffael.

Corte Bevilacqua N. 4. Casetta pe-	—————	D. 8:—
pian	—————	D. 8:—
Fossa Capara N. 7. Casetta	—————	D. 9:12
Fondamenta Pescaria N. 11. por-	—————	D. 24:—
zione di Casa	—————	D. 24:—

S. Niccolò.

In Arzere sopra Canal N. 14. pri-	—————	D. 14:—
mo Piano di Casa	—————	D. 14:—
Dietro la Chiesa N. 8. primo, e	—————	D. 20:—
secondo Soler	—————	D. 20:—
Corte Larga Casetta N. 11. ———	—————	D. 19:—
Detto Loco N. 9. Casetta pepian	—————	D. 13:—

S. Marco, e Sant' Andrea di Murano.

Corte Diamantea, ovvero Gialaz-	—————	D. 5:—
za Camera Terrena	—————	D. 5:—
	—————	D. 382:—

L' IMPERIAL REGIO
MAGISTRATO CAMERALE.

A V V I S O.

ALl'oggetto di togliere alcuni dubbj introdottisi nella vera intelligenza del Proclama emanato dall'Imperial Regio Governo Generale, il primo decorso Ottobre, contenente l' indicazione delle forme, discipline, o mezzi immaginati, e stabiliti a seconda delle clementissime intenzioni, e manifestate premure di S. M. per ristabilire, e sostenere il credito di questo Banco del Giro, e di preservare il Commercio da' minacciati discapiti per le corse vicende; resta dichiarato, che le conformate Cedole in relazione al riferito Proclama potendo già avere il loro libero corso, e vigore, come Denaro Contante per tutti quei Pagamenti da verificarsi nelle Regie Casse, per li quali sono autorizzati li Debitori, o da Decreti, o dall' espresso senso de' loro particolari Contratti, a valersi delle Partite del Banco stesso, possono averlo egualmente per tutte le private Contrattazioni, sia della classe de' Commercianti, come di qualunque altra Persona; e che questo pari valore sull' esempio del-

della piena fede, che accorda la M. S. alle dette Cedole per gl'indicati pagamenti come Denaro Contante nelle Regie Casse, sarà costantemente, e generalmente osservato fino estinte le Cedole stesse per la intiera Summa della loro creazione limitata a soli Seicento Mila Ducati, resti vieppiù assicurata in breve tempo la conseguente sostituzione di un'egual Fondo in Denaro Contante, non solo col già destinato Fondo di ammortizzazione, ma anche con altri mezzi atti ad accelerarla de' quali presentemente si occupa il Cesareo Regio Magistrato Camerale.

Venezia li 3. Novembre 1798.

(*De Lottinger* Presidente .

(*Giuseppe Giovanelli* Consigliere .

Zuanne Vincenti Foscari
Segr. Reg.

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

IL CES. R. MAGN. MAGG. CONSIGLIO

E PER ESSO

LI SPP. SIGN. GIURATI DI GIUSTIZIA

Infrascritti .

ORdinano, che li Pistori di Città , e Territorio conformar si debbano immediatamente al seguente Calamiere fino a nuove determinazioni, sotto le pene solite a cominarsi in simili incontri, e ad arbitrio a norma della delinquenza .

Segue il Calamiere .

Prezzo del Frumento nella Piazza di
Serravalle Lire trentadue il Sacco L.32:—
Spese di Condotta Lire tre, e sol-
di 10. per Sacco ————— L. 3:10
Dazio Pestrin, Macina, e Bolla, e
spese accordate per cottura, ed al-
tro per ogni Sacco ————— L. 6: 4

Che tutto summa L.41:14
Con-

Conseguentemente Soldi due
di pane in pasta , dovranno
pesare Oncie cinque , Sazi sei On. 5. sazi 6.
Simile cotto Oncie quattro ,
Sazi sei _____ On. 4. sazi 6.

Belluno dall' Ufficio de' Spettabili Signori
Giurati di Giustizia li 31. Ottobre 1798.

(Gaetano Doglioni Giurato di Giustizia)

(Giovanni Bertoldi Giurato di Giustizia)

Dionisio Doglioni
Cancellier dell' Ufficio .

NOTIFICAZIONE.

PEr togliere ogni sinistra interpretazione, che venisse fatta alla Notificazione 26. Settembre passato, esecutiva del Decreto dell' Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze 18. dello stesso mese, con cui fu minorata la Tariffa del *Dazio Vino a Grosso in estrazione* dalle *Lire tredici* alle *Lire otto* si notifica, che come la stessa minorazione cade soltanto sopra esso *Dazio Grosso*, non essendo stata fatta alcuna innovazione rispetto al solito *Dazio Stadella* per li Vini che vengono estratti da questa Provincia, così oltre le dette *Lire otto* per il *Grosso* dovranno al caso dell' estrazione de' Vini da questa Provincia esser pagate per conto *Dazio Stadella* *Lire tre* per Botte a tenor delle Leggi vigenti all' Epoca 1. Gennaro 1796.
Vicenza 17. Ottobre 1798.

Dalla R. Intendenza Provinciale.

Vidit Niccolò Bissaro Avv. Fisc.

(Alessio Braghetta Pro-Intendente .

Angelo Dott. Tommasoni Proc. Fisc.

Giambattista Gaetano Thiene Segr.
NO-

NOTIFICAZIONE.

Prossimo alla sua attività il Dazio Grassa di questa Città, e Provincia si rende noto ad ogni, e chiunque occorresse il debito della contribuzione dello stesso Dazio a chiunque macellasse Carne di Porco per uso di Negozio, soddisfacendo in mano de' rispettivi Rancuradori a tenor della pubblica Tariffa, quanto a quella parte di esso Dazio, che corre per conto Pubblico, de' rispettivi Abboccatori ne' luoghi abboccati, e de' rispettivi Proprietarj ne' luoghi che hanno l'acquisito diritto privativo: avvertendo, che qualunque contraffattore caderà soggetto alle pene comminate dalle Leggi vigenti all'epoca 1. Gennaro 1796.

Vicenza 17. Ottobre 1798.

Dalla R. Intendenza Provinciale.

Vidit Niccolo Bissaro Adv. Fisc.

(Alessio Braghetta Pro-Intendente.

Angelo Dott. Tommasoni Proc. Fisc.

Giambattista Gaetano Thiene Segr.

NOTIFICAZIONE.

PE esecuzione, in quanto spetta a questa Provincia, delle disposizioni portate dall' Articolo IX. del Proclama primo di questo mese, essendo stato destinato alle operazioni del Bollo l'Offizio della Regia Intendenza delle Finanze di questa Città, e Provincia, se ne previene il Pubblico per sua direzione.

Vicenza 19. Ottobre 1798.

Dalla R. Intendenza Provinciale.

(Alessio Braghetta Pro-Intendente.

Giambattista Gaetano Thiene Segr.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

P Ervenuta a Sue Signorie Illustriss. con l' ossequiate Lettere 16. Ottobre corrente la deliberazione dell' Imperial Regio Magistrato Camerale sopra il ricorso del Comun di Sandrigo di questo Territorio, dietro la licenza delle contraddizioni prodotte per parte delle Comunità di Marostica, e di Tiene, come pure della Patrizia Famiglia Diedo, e venendo con le Lettere medesime autorizzati a divenire all'estesa, e pubblicazione degli occorrenti Proclami, perchè la deliberazione medesima riportar abbia l'intero suo effetto, fanno però pubblicamente intendere, e sapere:

Che, nel Comune di Sandrigo si verificherà in cadaun Venerdì dell'anno un pubblico Mercato di Biade, Merci, ed Animali, senza però veruna esenzione dalli Pubblici Dazj, quale sarà soggetto alle discipline d'interna Pulizia, che per il regolare sistema dei Mercati sono in vigor di osservanza in questa Provincia, e ciò per il cor-

so di un quinquennio, salva in seguito la Sovrana riconferma, ed in tutto, e per tutto a norma delle prescrizioni dell' emanato Decreto.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, non che diffuso per la Provincia ad universal cognizione.

Vicenza 20. Ottobre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dott.
- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Thiene quond.
D Leonardo
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Gio: Paolo Bissari
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Gio: Ettore Squarzi.
- (D. Francesco Sesso.

Faustin Palazzi Segr.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 D E P U T A T I
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 D I V I C E N Z A .

REpristinati in vigor del Sovrano Editto 6. Febbrajo passato li Corpi tutti sotto qualunque nome essi fossero all'Epoca primo Gennajo 1796., riprendendo la loro attività, ed il libero esercizio, e godimento de' loro Privilegj, e Funzioni, come lo erano sotto l'antico Governo; restò per conseguenza rimessa anche la Fraglia degli Osti, e Tavernieri di questa Città, Borghi, e Colture, abilitata a riassumer li proprj peculiari diritti a norma di quanto godeva all'Epoca surriferita.

Ad onta però di tali Sovrane prescrizioni, giacchè si rimarcano introdotti in presente disordini, e pregiudizj gravissimi ad indebito danno della Fraglia stessa, con offesa delle proprie peculiari Leggi, e Matricole, approvate dalle Superiori Autorità, e revelite da' replicati Proclami.

Sue Signorie Illustriss. sopra l'istanze umiliate per parte, e nome della Fraglia medesima fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che non sia lecito ad alcuno di aprire, ed esercitare Osteria, Taverna, o Bettola di sorte alcuna così in Città, che ne' Borghi, e Colture, se non sarà descritto nella Fraglia degl'Osti, e Tavernieri di questa Città; restando a qualunque contraffacente comminate in risoluto modo le pene tutte stabilite dalle Leggi nel proposito.

E ad effetto, che il presente riportar debba l'immediata sua esecuzione, sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, Borghi, e Colture ad universale cognizione.

Vicenza 23. Ottobre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dott.
- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Thiene quond.
- D. Leonardo
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Gio: Ettore Squarzi
- (D. Camillo Chiericati
- (D. Francesco Sesso.

Pietro Antonio Borgo primo Ras. Mand. &c.

Addi 28. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

NO.

NOTIFICAZIONE.

ESecutivamente alli Decreti della Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze si fa pubblicamente intendere, e sapere, che chiunque aspirasse all'Affittanza de' seguenti Pestrini, la quale comincerà il 1. di primo Gennaro, e continuerà fino a' 31. Dicembre 1799., debba portarsi nelli giorni di Sabato 3. dell'entrante Novembre prossimo, Martedì 6. detto, e susseguente Giovedì 8. pur Novembre all'Offizio di questa Imperial Regia Pro-Intendenza suonata la Campana di Terza, ove colli metodi soliti saranno ricevute le Offerte in iscritto, ed anche per via di Polizze secrete a metodo della Polizza d'Incanto, che sarà congiuntamente pubblicata per lume di chi aspirasse all'abboccamento de' Pestrini medesimi.

Terra di Arzignan, e Ville soggette.

Terra di Orgian, e Ville soggette.

Vicenza 29. Ottobre 1798.

Dalla Intendenza Provinciale.

Vidit Niccolò Bissaro Avv. Fisc.

(Alessio Braghetta Pro-Intendente.

Angelo Dott. Tommasoni Proc. Fisc.

Giambattista Gaetano Thiene Segr.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI VICENZA.

IN esatto adempimento delle prescrizioni derivate a Sue Signorie Illustrissime con ossequiata Lettera 22. corrente di S. E. Baron Kray Tenente Maresciallo Comandante Generale delle Truppe di S. M. I. R. in questa Città, e Provincia, che attesa l'imminente stagione invernale comanda, come cosa assolutamente necessaria alla competenza de' Quartieri per gli Uffiziali, la più pronta costruzione delle Stuffe ad uso, e comodo de' medesimi, la qual abbia ad essere eseguita da cadaun Proprietario di Case, dove sono alloggiati gli Uffiziali stessi, siccome la massima parte di essi Proprietarij ha promesso di fare, conciliando in tal modo anche l'oggetto di riflessibile risparmio nel minor consumo della Legna.

Sue Signorie Illustrissime fanno perciò pubblicamente intendere, e sapere, che cadaun Possessore di Case in questa Città ove alloggianno Uffiziali, debba immediatamente prestarsi al suaccennato comando, coll'avver-

vertenza pur prescritta nella suddetta Ossequiata Lettera, che almeno una Stufia sia costrutta nel Quartiere di ciascun Ufficiale, e due in quello di ciascun Ufficiale di Stato Maggior.

Ed il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti ad universale cognizione, e perchè riportar debba la sua inviolabile esecuzione.

Vicenza 29. Ottobre 1798.

Vidi BARON KRAY Tenente Maresc.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Thiene quond.
D. Leonardo
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Gio: Ettore Squarzi
- (D. Camillo Chiericati
- (D. Francesco Sesso.

Pietro Antonio Borgo primo Ras. Mand. &c.

Addì detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL^a

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

Essendo stato con le ossequiate Lettere 25. Ottobre cadente dell' I. R. Generale Comando Militare notificato a Sue Signorie Illustrissime, che d'ora in avanti non vi sarà nessun obbligo per li Proprietarij, o Possessori di Formenti di continuare a versare li loro Formenti ne' Magazzini Militari.

Sue Signorie Illustrissime rendono a pubblica cognizione la notizia stessa per l'effetto, che tanto quelli, li quali già avessero in relazione al Proclama 22. Settembre scorso effettuata colla consegna la richiesta versazione, quanto quelli, che avessero cominciato, e non per anche finito di versare, come pure gli altri tutti, che dal Proclama suenunziato si ritrovassero posti in condizione per dover versare, possano avere dal presente una norma alle rispettive loro disposizioni nel proposito; dichiarando in ordine alle suddette ossequiate Lettere, che sarà in libertà de' Comuni, Proprietarij, e Possessori di versare volontariamente il loro superfluo
ne'

ne' Magazzini Militari suddetti al prezzo già stabilito di Lire sei, e Soldi uno lo Stajo, come nel citato Proclama, oad altro minore da convenirsi cogli Uffiziali de' Viveri.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, affisso, e diffuso ad universale cognizione.

Vicenza 31. Ottobre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Andrea Balzi Salvioni Dot.

(D. Pompeo Giustiniani

(D. Francesco Maria di Thiene quond.

D. Leonardo

(D. Marc' Atonio Trissino

(D. Leonardo Ferramosca

(D. Gio: Ettore Squarzi

(D. Camillo Chiericati

(D. Francesco Sesso.

Pietro Antonio Borgo primo Ras. Mand. &c.

Addì detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

(X 178 X)

D' ORDINE

DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE COSE UTILI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

SI fa pubblicamente intendere, e sapere a tutti li Casolini, ed altri Venditori di Candele di Sevo di questa Città, Borghi, e Colture, che non debbano vendere le stesse ad alcuno, se non alli prezzi qui sotto descritti limitati in via di Calamiere; altrimenti contraffacendo incorreranno nella pena di Lire dieci de' piccoli per cadauna volta, che saranno trovati in contraffazione, ed altre maggiori ad arbitrio; restando raccomandata l' esecuzione del presente al zelo benemerito de' Signori Cavalieri di Comun.

Segue il Calamiere,

Candelle di Sevo di perfetta qualità alla Libbra Soldi ventisei — Soldi 26.
Can.

Candele fatte nel Vetro di perfetta qualità alla Libbra Soldi ventisette ————— Soldi 27.

Vicenza 2. Novembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
(D. Pompeo Giustiniani
(D. Francesco Maria di Thiene quond.
D. Leonardo
(D. Leonardo Ferramosca
(D. Marc' Antonio Trissino
(D. Gio: Ettore Squarzi
(D. Camillo Chiericati
(D. Francesco Sesso.

Giuseppe Maria Colletti Ras. Mand. Sc.

Addì detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI VICENZA.

FRa le molteplici commissioni, che dall' Imp. R. Magistr. Camerale furono con sue ossequiate Lettere 29. Ottobre prossimo decorso rilasciate a Sue Signorie Illustrissime, onde prontamente cooperino all' oggetto importantissimo per il Regio Erario di porre riparo ai gravi disordini invalsi nell' Amministrazione della Tassa sull' Eredità coll' esecuzione in questa Città, e Provincia delle Leggi sussistenti, e sempre in vigore anche in questo proposito, come lo erano nel 1796., intendendo esso Imperial Regio Magistrato di voler facilitare la Riscossione de' decorsi, e di dilatar nella Terra-Ferma le pratiche di Venezia.

Sue Signorie Illustrissime d' ordine dello stesso Imperial Regio Magistrato Camerale rendono sollecitamente a pubblica universal conoscenza.

Che saranno assolti dalla pena col beneficio del Don i Debitori Arretrati, che avessero perduto il beneficio delle Leggi 1752.

13. Aprile, e delle prescrizioni dei Capitoli Generali ne' casi da esse contemplati, purchè verifichino i loro pagamenti nel periodo d' un mese dalla data del presente Proclama; coll' espressa condizione però, che un ulterior ritardo ai pagamenti stessi renderà i Debitori sino a tutto Ottobre prossimo passato decaduti da questo beneficio, e soggetti a contribuire l' intera imposta coi metodi, e regole sussistenti nel 1796.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e diffuso per il Territorio ad universale cognizione.

Vicenza 2. Novembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dott.
- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Thiene quond.
- D. Leonardo
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Gio: Ettore Squarzi
- (D. Camillo Chiericati
- (D. Francesco Sesso.

Pietro Antonio Borgo primo Ras. Mand. &c.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 D E P U T A T I
 ALLE COSE UTILI
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 DI VICENZA.

AVendo Sue Signor. Illustriss. stabilito il Calamiere a' Casolini, ed altri Venditori degl' infrascritti Capi di Robba Porcina; perciò fanno pubblicamente intendere e sapere, che cadaun Casolino, o altro Venditore di detta Robba Porcina non ardisca di venderla se non alli prezzi qui sotto descritti, altrimenti contraffacendo sì in molta, che in poca quantità sarà mandato irremissibilmente alla Legge, quante volte sarà trovato in contravvenzione.

Ed il presente Calamiere dovrà esser osservato tanto in questa Città, come ne' Borghi, e Colture, con espresso ordine a' Venditori di tenerlo affisso di continuo ai Balconi delle loro Botteghe a vista di tutti, sotto pena a chi contraffarà tanto in questo, quanto al sopradetto Capitolo della Vendita, di Lire dieci de' piccoli per cadauna volta, ed altre maggiori ad arbitrio.

Segue il Calamiere.

Carne di Maschio fresca o spezzata di buona qualità senza zonta alla Libbra	— Soldi dieciotto
Carne Salmistrada in pezzo	— Soldi diecinove
Bresole alla Libbra	— Soldi diecinove
Fegato alla Libbra	— Soldi ventidue
Salsiccia Muschiada	— Soldi trenta
Salsiccia Comune	— Soldi ventisei
Mortadelle Muschiade	— Soldi trentadue.

Vicenza 2. Novembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dott.
- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Thiene quond.
- D Leonardo
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Gio: Ettore Squarzi
- (D. Camillo Chiericati
- (D. Francesco Sesso.

Giuseppe Maria Colletti Ras. Mand. Ec.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE COSE UTILI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

AVendo Sue Signor. Illustrissime stabilito il Calamiere alli Venditori d'Oca, e Dindio: fanno perciò pubblicamente sapere a tutti quelli, che volessero vendere, o vendessero nella presente stagione in questa Città Oche, e Dindj intieri, ed in quarti al minuto, che debbano vender le Carni degli stessi a' prezzi qui sotto descritti, altrimenti contraffacendo sì in molta, che in poca quantità incorreranno nella pena di Lire dieci de' piccoli, oltre la perdita della Robba trovata in contraffazione. Resta parimenti proibita a' medesimi Venditori qualunque vendita delle Carni suddette nelle Strade di questa Città, non che ad alcun Oste in sua Casa; comandando risolutamente Sue Signor. Illustrissime, che tutte debbano esser vendute sopra la Pubblica Piazza, al che contraffacendo caderanno nella pena medesima.

Dovrà il presente esser stampato, pubbli-
ca-

cato, ed affisso ai luoghi soliti, non che consegnato ad ognuno de' Venditori di dette Carni, de' quali sarà preciso dovere di tenerlo esposto ne' rispettivi Posti a chiara intelligenza di cadauno, al che mancando s' intenderanno incorsi nella pena di Lire venticinque de' piccoli da esser loro levata irremissibilmente da Ministri de' Signori Cavalieri di Comun, alla cura de' quali resta raccomandata l'esecuzion del presente.

Segue il Calamiere.

Carne di Oca alla Libbra Soldi quat-
tordici ————— Sol. 14.

Carne di Dindio alla Lib. Sol. Sedici Sol. 16.

Il tutto senza Ale, Collo, e Piedi.

Vicenza 2. Novembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Andrea Balzi Salvioni Dot.

(D. Pompeo Giustiniani

(D. Francesco Maria di Thiene quond.

D. Leonardo

(D. Leonardo Ferramosca

(D. Marc' Antonio Trissino,

(D. Gio: Ettore Squarzi

(D. Camillo Chiericati

(D. Francesco Sesso.

Giuseppe Maria Colletti Ras. Mand. &c.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

Adi 2. Giugno 1798. VERONA.

IMportando a compimento d'ogni differenza che potesse insorgere tra l'Arte Tagliapietra di Verona, e l'Arte de' Burchieri pur di Verona, anco in derivate convenzioni, che per la condotta delle pietre sii convenuto il modo stabile e positivo a scanso di questioni. Perciò colla presente, che valerà come Pubblico Istrumento, resta pattuito tra li Paroni Gastaldo, e Bancali dell'Arte de' Burchieri di Verona, per sè, e suoi successori da una, ed il Massaro, e Bancali dell'Arte Tagliapietra di Verona, per loro, e successori dall'altra, parimenti quanto segue.

Primo. Assume carico l'Arte Burchieri di Verona, e per essa facienti e promettenti li suoi Gastaldo, e Bancali, per sè, e suoi successori, di condurre da Verona a Venezia, e Murano qual si sii sorte di pietre che saranno di ragione dell'Arte Tagliapietra e suoi Confratelli di Verona al prezzo di Lire tredici al Carro, di misura completa e praticata, nelli mesi di Estate da primo Maggio sino a primo Novembre, ed al prezzo di Lire sedeci al Carro nelli mesi d'Inverno da primo Novembre a primo Maggio.

Secondo. Quanto sii al viaggio da Verona alla Badia, e Boara resta convenuto per l'Estata-

Estate Lire dieci al Carro, e l'Inverno Lire dodici al Carro come sopra.

Terzo. Per il viaggio da Verona a Ferrara, cioè al Ponte Lago-Scuro, l'Estate avranno a pagarsi Lire ventitre per Carro, e Lire ventiotto al Carro *ut supra* nelli mesi d'Inverno.

Quarto. Essendovi la Barca del Mercato di volta, così occorrendo caricarsi pietre da Verona a Legnago, e per il distretto per cui transita essa Barca avrà ad essere pagato la condotta delle medesime Pietre Lire sette per Carro l'Estate, e Lire nove per Carro l'Inverno.

Quinto. Ad oggetto che rimangano provvisti li Confratelli dell'Arte Tagliapietra pontualmente occorrendo da farsi carichi di pietre per Venezia, e Murano, e Ferrara dovrà essere avanzato avviso in iscritto al Gastaldo dell'Arte Burchieri di Verona sei giorni prima del carico che si effettuerà; e rispetto alla Barca di Legnago settimanale, dovrà pure essere prevenuto il detto Gastaldo, o Conduttori di detta Barca del Mercà di Legnago il Mercordì preventivo alla partenza di detta Barca.

Sesto. Al caso di mancanza, dilazione, o rifiuto nell'aver pronte le Barche di volta per Legnago; che per Ferrara, Venezia, e Murano a tenor dei sopra Capitoli, ogni danno, spesa, ed interesse, *pro ut impensum*,
Aa 2 che

che ne risentisse l'Arte Tagliapietra, e suoi Individui, starà a peso totale dell'Arte de' Burchieri, suo Gastaldo, e Bancali *principaliter*, & *insolidum*, ad oggetto che abbia a procedere le condotte delle pietre senza verun pregiudizio delli detti Tagliapietra.

Segue la modula delli generi pietra per formar li Carri giusto il consueto praticato.

Piedi otto cubi grezzi per ogni Carro di Pietra bianca, rossa, giala, ed altri simili.

Piedi trenta di laste scempie grezze, cioè zentili Stopegne, cembale, rabiose ed altre simili.

Piedi trenta di stilar doppio.

Piedi ventiquattro di lasta doppia.

Piedi ventidue di Mesetta e corso sechiaro.

Piedi sedeci del Biancon.

Piedi otto delli Albi usuali.

Le Tavolette a ragguaglio delli Zentili.

Vicenzo Ventureli Gastaldo dell'Arte de' Burchieri di Verona affirmo.

Giovanni dalla Costa Ragioner affirmo.

Francesco Farfagia Ragioner Affirmo.

Francesco Nadalin Ragioner affirmo.

Marco Antonio Vidali Ragioner affirmo.

Pie-

Pietre matoni, o siano pietre tenere.

Piedi dieci cubi per ogni carro grezzi.

Piedi trenta pietre dozzenali grezze.

Piedi quaranta pietre dozzenali lavorate in
scalini ed altre simili.

Piedi venti Tavolazzo grezzo grosso oncie sei.

Dodici Galzele per Carro) delle consuete

Sei Posi per Carro) misure.

E così a ragguaglio di tutte le altre pietre.

*Gioachino Lutterini Massaro dell' Arte Ta-
gliapietra.*

Alessandro Parisi Gastaldo affirmo.

Giovanni Montresor Ragioner affirmo.

Francesco Puttini Ragioner affirmo.

Carlo Rangheri Ragioner affirmo.

Bortolo Bonifacio Contraditor affirmo.

Ottavio Zanela Aggiunto affirmo.



LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Verona.*

Essendo stato esposto alla Regia Com-
missione Camerale dai Coi: Ernesto e Ce-
sa-

sare Bevilacqua investiti della Decima Feudale di Minerbe, che alcuni Proprietarij di Beni soggetti al pagamento di detta Decima ricusino di contribuirla nei modi stabiliti dall' accordo 10. Aprile 1767. approvato dal fu Senato Veneto con esecutivo Decreto 7. Aprile 1768., perciò relativamente alle rispettabili Lettere della Regia Commissione medesima 14. Agosto corrente resta prescritto ai Proprietarij de' Beni soggetti a detta Decima Feudale, che in esecuzione del precitato Accordo debbano corrispondere la Decima di tutti quei generi specificati, di cui restassero difettivi, sotto quelle alternative, che in caso di trasgressione saranno dalla Regia Commissione Camerale stabilite. In quorum fidem &c.

Verona 17. Agosto 1798.

(Giovanni March. Sagramoso Provved.
(Alessandro Co: Lando Provveditor.

Girolamo Rivanelli

Canc. del General Consiglio.

Adi 28. Agosto 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI NOBILI SIGNORI

PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Verona.*

TRoppo giuste sono le rimostranze del Sig. Gio: Andrea Leoni, il quale tutto giorno vedesi molestato con danni, e pregiudizi nelli proprj Beni posti in questo Territorio, sebbene altra volta abbia dalla competente Pubblica Autorità ottenuti gli opportuni suffraggi espressi in Proclama a stampa dal giorno primo Giugno 1791., nè dovendosi ulteriormente sorpassare la correggibile condotta delli rei contumaci alle massime di Legge, di ragione e di giustizia, col mezzo del presente fanno pubblicamente intendere, ed espressamente ordinano.

Che nessuno ardisca sotto qualunque colore o pretesto nè per sè, nè per interposte persone di fatto e di propria autorità introdursi ne' Beni di detto Sig. Leoni ovunque posti ed esistenti in questo Territorio, e molto meno inferire in essi nemmeno col pretesto della Caccia il benchè minimo danno sopra quelli passando con Carri, ed Animali, conducendo al pascolo qualsisia genere di Bestiame, calpestando le Biade, strappando Er-
be

be e Frutti, tagliando viti ed altri alberi, asportando legne, rompendo siepi, facendo sentieri, divertendo dal loro corso le acque, otturando fosse, e portando pregiudizio ed alterazione nei fonti, condotti, e ricetacoli delle acque.

Nel caso di qualunque trasgressione sarà ad ogni richiesta criminalmente processato qualunque delinquente, ed oltre il risarcimento del danno apportato, sarà adeguatamente castigato.

Ed affinchè alcuno non possi essere scusato d'ignoranza sarà il presente pubblicato ne' luoghi opportuni, e da quei Rev. Parrochi, a' quali sarà esibito, nel tempo delle sacre Funzioni, ed affisso in istampa ad universale cognizione. In quorum fidem &c.

Dato dalla Cancellaria Civile di Verona li 18. Agosto 1798.

(Giovanni March, Sagramoso Provveditor

(Alessandro Co: Lando Provveditor.

Joannes Fiorio Not.

VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

REclamano alcuni proprietarj del Carbone, sopra l'obbligo ingiuntogli col Proclama nostro 8. Marzo prossimo passato, di dover restare alla Piazza Navona fino all'ora in cui si leva la Bandiera nella Piazza dell'Erbe; allegando essere incompatibile una tale stazione colli viaggi necessarj al loro ritorno, e domandando che gli sia permesso di vendere il loro Carbone prima di tradurlo a detta Piazza Navona, se strada facendo gli si aprisse occasione di venderlo; ma essendovi d'altronde luogo a temere, che tali reclami sieno mossi da persone che trovandosi impecato da detto Proclama il solito reo loro esercizio d'inchietto, ed incarimento, cerchino con tali pretesti di far rinascere quei disordini, che in tale articolo erano invalsi con danno della Popolazione, con disprezzo delle Leggi tutte nel proposito: quindi volendo il Nob. Sig. Carlo Parma Lavezzola Vicario di questa Magnifica Casa de' Mercanti aderindo alle fattegli istanze, e conservare possibilmente le necessarie discipline; fa pubblicamente intendere, e sapere che sarà permesso a cadaun proprietario di Carbone che d'ora in avvenir condurrà Carbone

in Città, di poter vendere il predetto di lui Carbone, ogni qual volta strada facendo dalle Porte della Città alla suddetta Piazza Navona, gli si aprisse occasione di venderlo; ordinando però assolutamente che in ogni uno di questi casi debba esso venditore, qualunque egli sia, portarsi sopra la Casa de' Mercanti, ed ivi deponere la quantità del Carbone venduto, la persona che l'averà comperato, e la di lui abitazione.

Queste deposizioni saranno ricevute gratis, e registrate per gli opportuni esami, e confronti; e qualunque mancasse a questa risoluta ordinazione sarà esposto a quelle pene che saranno credute di giustizia, a norma dei casi, e delle trasgressioni.

Quelli poi che strada facendo, dalla Porta alla Piazza non trovassero occasione di venderlo, dovranno tradurlo alla suddetta Piazza Navona, esponendolo pubblicamente alla vendita, dividendo formalmente il Carbon duro, dal dolce, ed ivi restar dovranno soltanto fino all'ora di terza, passata la quale potranno andar vagando per la Città procurandosi la vendita di quello che gli fosse rimasto, a norma del secondo Articolo del suddetto Proclama 8. Marzo prossimo passato.

Regolate in tal modo le discipline del Proclama suddetto a comodo dei venditori, e colli possibili riguardi di ben Pubblico,

re-

resta comandata la più scrupolosa osservanza del Proclama medesimo in ogni altra parte al presente non repugnante. In quorum fidem &c.

Verona li 18. Agosto 1798.

(Carlo Parma Lavezzola Vicario .

Joseph Franciscus Bonamico
Not. Offitii .

Adi 20. Agosto 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



ALLI SPETTABILI
SINDICO, E CONSIGLIERI

Del Comun di

Quantunque per la comandata osservanza delle Leggi vigenti all'Epoca primo Gennaio 1796. siano stati eccitati con replicati Proclami, ed avvisi, e particolarmente col Proclama 6. Giugno p.p. li Esattori de' Comuni, e Corpi Originarij dell'anno scorso a dover nel periodo di giorni otto successivi

B b 2 pro-

prodursi ai competenti Ministri per la rispettiva resa de' conti, ed in pari tempo li Sindici, e Consiglieri a dover presentarsi per la formazione de' nuovi Scodaroli, e Licenze Rendite, scorgono null' ostante che dalla maggior parte sia trascurata l'esecuzione del prescritto dal detto Proclama in sprezzo delle Leggi, ed in pregiudizio di questa Cassa Territoriale, nella quale entro il corrente mese deve essere immancabilmente fatto il pagamento della prima Rata.

Ad oggetto pertanto che non abbia ad ulteriormente procedere sì fatto disordine, resta col presente nuovamente eccittato cadaun Esattore, e Capo de' Comuni, e Corpi Originarij a dover nel periodo al più di giorni tre, prestarsi all'esecuzione del Proclama medesimo, mentre in caso di mancanza, che non si crede, saranno essi nella dispiacevole necessità d'impetrare dal Comando Militare li Soldati in Tansa a peso dei disubbidienti, al solo oggetto, che dalla mancanza del rilascio de' Scodaroli non abbiano conseguentemente a mancare a questo Corpo Territoriale i mezzi di supplire ai Pubblici Impegni.

Verona 21. Agosto 1798.

(Gio: Battista Ambrosi) Sindici del Cor.
(Antonio Sembenel) po Territoriale.

Giovanni Marchi Canc.

AV-

A V V I S O.

NELLE frequenti Invenzioni, che giornalmente vengono ad esser fatte contro i violatori delle Leggi, che nel 1796. vegliavano a tutela del Dazio denominato *Spina* imposto sopra la vendita del Vino al minuto, ha questa Provinciale Intendenza una dispiacevole occasione di trovare ne' contraventori la scusa mal allegata della propria ignoranza fatta presuntuosa su molteplici esempj di tante persone, che si fanno lecito un tale abuso. Qualunque possa essere sì fatto scandalo, non sarà certamente valido a stabilire una difesa alla contravenzion delle Leggi, delle quali nessuno deve essere ignaro. Desiderosa peraltro questa Intendenza di veder tolte le occasioni de' castighi, piuttosto che di veder la necessità di usarli, trova opportuno di diffidare il Pubblico col presente; onde nessuno malamente fondato su' mali esempj invalsi nelle passate vicende debba farsi lecito di vendere in case private, o fuori de' legittimi Posti Vino al minuto dalla Secchia in giù, o di frodare in qualunque modo il Dazio predetto, e discipline legali che lo presidiano; e non abbia quinci in costanza di tale abuso a succedere alle misure di equità finora usate la necessità della esecuzione più rigorosa delle pene legali.

)(198)(

Il medesimo dovrà intendersi riguardo a qualunque altro Dazio, ed alle rispettive Leggi discipline, a coprir la ignoranza delle quali non potrà mai essere di scusa qualunque contrario abuso, che si potesse allegare.

Dalla Intendenza Provinciale delle I. R. Finanze di Verona li 23. Agosto 1798.

Il Regio Visitatore Generale

POZZO DA PEREGO.



A V V I S O.

NOn pochi de' Mandati a stampa, che furono rilasciati a molteplici persone, e specialmente a' così detti Majolanti, onde colla scorta di tal requisito legale potessero compere, e tradurre da luogo a luogo le Gallette, e Sete di questo Territorio, giaciono tuttora nelle loro mani. L'obbligo a' medesimi, giusta le disposizioni delle Leggi, prescritto, ed individuato pure ne' stessi Mandati di cui furono forniti, di dovere entro un mese dalla rispettiva data restituire i mandati medesimi, resta trasandato con una riflessibile negligenza, e col pericolo di quegli

gli abusi, a freno de' quali è accorsa providamente la Legge con la istituzione di una tal disciplina.

A riparo pertanto di ogni ulterior disordine, e per risparmiare possibilmente le pene che col progresso di una tal negligenza meriterebbono questi non curanti del proprio dovere, si fa noto; Che qualunque commerciante, ossia majolante, presso cui esistesse alcuno de' predetti Mandati, la cui data mostrasse essere già spirato il mese del rispettivo termine, dovrà entro otto giorni dalla pubblicazion del presente averlo restituito nell' Ufficio del Dazio Uscita delle Sette; spirato il qual termine imputeranno i negligenti a se stessi la conseguenza delle pene dalla Legge volute; a cui pure soggiaceranno tutti quelli, che per l'avvenire allo scader de' rispettivi Mandati o finor rilasciati, o che fossero per rilasciarsi, non eseguiranno una tal disciplina: salvo sempre intendendosi l' adempimento dell' altro loro debito di notificare con Polizza a parte le Gallette, o Sete acquistate finora, o che acquisteranno.

Dalla Intendenza Provinciale delle I. R.
Finanze di Verona li 23. Agosto 1798.

Il Regio Visitatore Generale
POZZO DA PEREGO,

AV.

A V V I S O.

LA negligenza de' Mercanti, Filatojanti, Merzari, o altri Negozianti, o Compratori di Sete, e Gallette nell'adempimento dell'obbligo a' medesimi strettamente imposto dalle Leggi di notificare le loro comprede di tali Prodotti, delude i providi oggetti contemplati dalle Leggi medesime, ed apre la via a tutte quelle frodi, che in tanto importante argomento furono prevedute, e possono essere machinate.

Onde restino eseguite pertanto le disposizioni de' Capitoli XIII. e XIV. del Proclama de' cinque Savj alla Mercanzia 28. Aprile 1773. esecutivo del Decreto del Senato 17. Aprile medesimo, si fa noto. Che qualunque compratore di Gallette o Sete, il quale non abbia presso l'Uffizio del Dazio Uscita e Transiti delle Sete, adempiute ancora le Notifiche degli Acquisti fatti sin ora, dovrà adempirle dentro giorni tre dopo la pubblicazione del presente, altrimenti avranno luogo le pene dalle Leggi prescritte; alle quali soggiaceranno pure tutti quelli, che per l'avvenire non empiranno entro i tre giorni le notifiche di tutti gli altri
acqui-

acquisti, che a mano a mano verranno facendo.

Dalla Intendenza Provinciale delle Imp.
R. Finanze di Verona li 23. Agosto 1798.

Il Regio Visitatore Generale

POZZO DA PEREGO.



IL REGIO TRIBUNALE

D I A P P E L L O

D E C R E T O .

FA tenere al Giudice di prima Istanza di una stampa intitolata risposte del Regio Tribunale Revisorio ad alcune dimande fatte dal Regio Tribunale di Appello di Vicenza, relativamente alli dubbj proposti dai Causidici di quella Città, approvate dal Generale Governo con Decreto 27. Luglio 1798.

Perchè sia di regola a tutti i Giudici per conformarvisi e prestarvi la più esatta esecuzione, intendendosi con questa derogato alle precedenti decisioni, mentre colle risposte a dubbj se ne ritrae il rischiaramento,
vol. 10. N.º XXVI. Cc e che

e che servirà per comodo dei Giudici, degli Intervenienti, e degli Avvocati. La imputabile esecuzione del contenuto in detta stampa, si attende dalla diligenza di esso Giudice, e resta incaricato questo Regio Tribunal di Appello della vigilanza per essere mente del Regio Supremo Tribunale Revisorio, che ogni Giudice non debba mancare per questa parte al proprio dovere.

E finalmente accuserà la ricevuta del presente Decreto, e suo allegato.

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 27. Agosto 1798.



IL REGIO TRIBUNALE

D I A P P E L L O

D I V E R O N A .

P Ervenuta a questo Regio Appellatorio l'ossequiata Nota del Regio Supremo Tribunale Revisorio segnata primo Settembre corrente del tenore seguente .

N O T A .

Quantunque non sia stato trasmesso a co-desto Tribunale di Appello il quinternetto a
stam-

stampa contenente le risoluzioni di tempo in tempo date da questo Regio Tribunale Revisorio sopra varj dubbj propostigli sopra la pratica esecuzione del regolamento giudiziario, tuttavia siccome potrebbe alcun esemplare essere in suo potere pervenuto, il Regio Tribunale Revisorio crede necessario di ponerlo in avvertenza, che le risoluzioni medesime non dovranno servir ai Tribunali di alcuna regola, ma avranno unicamente ad attenersi alli due precedenti quinternetti l'uno intitolato *Istruzioni per la Trattazione degli affari Civili*, l'altro *Risposte sopra le dimande proposte dai Causidici di Vicenza*.

Sarà merito di cotesto Appellatorio di porre nella stessa avvertenza li Tribunali Subalterni.

Data dal Regio Tribunale Revisorio primo Settembre 1798.

(*Angelo Maria Priuli* Presid.

Giannandrea Fontana Segr.

Alla ben nota esattezza di . . . ne resta appoggiata l'intiera sua osservanza, incaricandola di ordinarne il sollecito registro negli atti del di Lei Ufficio; e ne attende pronto riscontro per li necessarij registri.

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 3. Settembre 1798.

Cc 2

LA

LA DEPUTAZIONE
DEL REGIO UFFIZIO

Alloggi, e Sussistenze Militari.

Alli Diletti Reggenti, e Consiglieri della

PEr assicurare all' Armata la richiesta quantità del Frumento, vi compiacerete di far entro il periodo di giorni otto somministrare ai Regj Imp. Magazzeni dai Possidenti Possessori del grano di codesto Comune anco quella quantità, che nella Circolare 10. Agosto prossimo passato è stata tenuta di risserva, e ciò sotto l'alternativa delle esecuzioni militari.

Verona li

- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Girolamo Co: Lando Deputato.
- (Marcantonio Co: Miniscalchi Deputato.

Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Canc.

AL-

ALLI CONSIGLIERI E RÈGGENTI DI

COI Regio Decreto 13. Agosto prossimo passato dell'Imperiale Regia Intendenza delle Finanze, confermato in limitazione alli due Corpi Città, e Territorio di Verona per il restante tempo della corrente Condotta il Dazio Case, e Fornelli della Seta; e confermate pure le discipline tutte di sistemazione vigenti all'epoca primo Gennaro 1796. Vi si fa noto siccome il pagamento degli Accordi incombenti a Comuni dovrà inmancabilmente essere effettuato nelle stabilite rate di Agosto, e di Ottobre sotto le pene comminate nel Proclama 30. Aprile 1773., come pure che a norma del Capitolo 80. del Proclama stesso, il registro de' nomi de' contribuenti sieno Soccedali, sieno Fornellisti dovrà essere descritto nel solo Libro a stampa denominato Scodarlo marcato collo Stemma Imperiale, escluso ogni altro Libro privato, e sopra lo stesso registrati i pagamenti degli Individui, ai quali dovrà essere rilasciata corrispondente ricevuta a stampa sotto le pene a refrattari comminate nel Proclama suddetto, ed osservate inoltre tutte le altre discipline, e regole nel medesimo prescritte.

Di tanto siete avvertiti; incaricandovi di
far

far render pubbliche le presenti col mezzo del Reverendo vostro Parroco all' Altare per la relativa puntuale sua esecuzione: Dio vi salvi.

Data dall' Ufficio del Dazio Case, e Fornelli li 4. Settembre 1798. Verona.

(Gio: Battista Ridolfi Governatore.

(Gio: Battista Ambrosi Gevernatore.

Gio: Battista Marastoni
Nod. Canc.



A V V I S O.

ESSendo risoluta volontà del Regio Imperiale Generale Governo, che sieno pagati tutti li Resti delle Pubbliche Imposte dovute a questa Magnifica Città a tutto l'anno 1797. di qualunque genere, e natura esse sieno: ed essendo ormai trascorsi giorni venti di più del tempo stabilito dal Proclama 27. Luglio 1798. per il pagamento della prima Ratta: così restano col presente urbanamente avvisati tutti li Debitori, che se entro il giorno 15. del corrente Settembre non avranno soddisfatto al loro debito a tenor del surriferito Proclama 27. Luglio 1798.; saranno
ran-

ranno sopra li stessi irremissibilmente, e senz'altro avviso rilasciate le esecuzioni in forma con Tassa a Ministri ec. In fede ec.

Dall'Ufficio delle Pubbliche Esazioni di questa Città di Verona li 5. Settembre 1798.

LI PRESIDENTI.



NOTIFICAZIONE.

REndendosi necessario di verificare la Statutaria Riduzione del Consorzio General Colognese, ad oggetto di divenire all'elezione di parte de' Presidenti, alla riballottazione dell'intero Ministero, al getto dell'annuale Campatico, non che per que' provvedimenti, che fossero reputati opportuni, a norma delle esigenze, si è fissata da Noi Anziano di detto Consorzio, e Reg. Delegato la giornata de' 27. Settembre corrente per la Riduzione medesima.

Che però resta colla presente eccitato ogni, e cadaun Contribuente sì Veronese, che Colognese possessore di Campi 25. almeno ad intervenire personalmente, o col mezzo di legittimo Procuratore alla suddetta Generale Convocazione, che sarà tenuta avanti di Noi nella nostra Casa in Contrà di S. Pietro In-

car-

carnario in Rion Rena al N. 472. in detto giorno 27. corrente alle ore 11. antemeridiane per devenire con li metodi stabiliti da Capitoli Statutarij del Consorzio stesso all'esecuzione di quanto sopra.

E perchè vi sono varie Dite per anco diffettive di Campatici preventivamente imposti, e singolarmente del Campatico 1796., e volendo ogni riguardo di Giustizia a puntuali contribuenti che tutti indistintamente suppliscano al proprio debito, così restano ammoniti a soddisfarlo prima della Riduzione stessa, il che non facendo decaderanno dal dono delle dieci per cento, ed incorreranno in simil pena, come lo sono per li Campatici anteriori, anco per il Campatico 1796. e sarà proceduto a quelli Atti di Bolli, e Sequestri che saranno creduti confacenti al contemplato giusto, ed interessantissimo oggetto.

La presente ad universale notizia sarà stampata, pubblicata, ed affissa in questa Città, ed in Cologna, e nelle Ville tutte sì Colognesi, che Veronesi abbracciate, e descritte nel Circondario di esso Consorzio, che tanto ec.

Verona li 5. Settembre 1798.

(Alessandro March. Pignolati Presidente
Anziano Regio Del.

Luigi Zuccalmaglio
Nod. e Canc. di detto Cons.
NO-

NOTIFICAZIONE.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

EMinenti riguardi di Sovrano diritto, e di vero bene Nazionale esigono, che l'interessantissimo Argomento dell' Agricoltura dipendente dal beneficio dell' uso delle Acque, ed altresì quello delle medesime inservienti agli Edifizj, usi Domestici, Pesche, ed altri oggetti in generale rimonti nuovamente alle discipline, e provvidenze, che vigevano nel 1796., sotto la immediata ispezione, e direzione della Nob. Congregazione Delegata, a cui fu affidata tale gelosa materia dall' Editto 27. Settembre decorso. A questo oggetto facendo ovunque palese la Sovrana determinata volontà, inerendo pure a quanto venne assentito dai Decreti del Veneto Senato fino all' Epoca primo Gennaro 1796., si fa pubblicamente sapere quanto segue.

I. Qualunque Particolare, Comunità, Arte, o Giusdicente dovrà o in persona, o col mezzo di suo legal Procuratore, nel termine di Mesi due, da computarsi dal giorno della pubblicazione della presente, dare in nota al Nobile Dipartimento all' Acque, Lagune, Lidi, e Fiumi, l' uso, e quantità di Acque, di cui si prevale, o con titolo d' In-

vol. 10. N.º XXVII. Dd ve-

vestitura, di riportata concessione, di possesso, o di praticato traslato; come altresì, se con arbitrarie forme occupate, e ridotte a proprio uso, tanto per irrigazione, o per semine di Riso, quanto a comodo di Pesche, usi Domestici, o per Condotta di Ruote di Edificj, e Pile: E sieno soggetti alla Nota stessa gli Edifizj Terragni, ed a Vento, come pur quelli posti sopra i Sendoni nella corrente dei Fiumi per le opportune Deliberazioni.

II. Resta inibito a chicchesia (dopo esaurito l'uso, ed il beneficio de' riportati titoli legali) il disporre del soprappiù dell'Acqua, che avanzar gli potesse, con affittarla a proprio vantaggio, o rinunciarla altrui, dovendo il soprappiù stesso rimanere a Sovrana disposizione, ed a Pro delle Regie Imperiali Finanze.

III. Si farà dovere ogni, e qualsivoglia Pubblico Nod. tanto di Venezia, come della Terra-Ferma di notificare al Nob. Dipartimento Acque, cui appartengono gli oggetti, ch'erano della ispezione del Magistrato de' Beni Inculti, qualunque Istrumento, o Carta di Convenzione, Vendita, o Traslato di Acqua, che venisse da lui rogato, e ciò nel termine di giorni otto dopo l'atto seguito; sotto quelle pene, mancando, che nel proposito erano cominate dalle Leggi vigenti all'Epoca 1796.

E la

E la presente sia stampata, indi pubblicata, e diffusa in questa Città, e nelle altre tutte della Terra-Ferma, nelli Castelli, Terre, e Giurisdizioni di questo Stato, affine non si possa d'alcuno allegare ignoranza, e perchè ne riporti in ogni sua parte la dovuta pronta, ed esatta esecuzione.

Dalla Nobile Congregazione Delegata di Venezia li 31. Ottobre 1798.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Alvise Contarini 2.^o Cav. Deputato Acque.*

(*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato Acque.*

(*Filippo Grimani Deputato Acque.*

(*Girolamo Querini Deputato Acque.*

Pietro Vincenti Foscari Segr.

NOTIFICAZIONE.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

Importando sommamente, che nell' occasione delle Nevi, che cadono nell' Invernale stagione, restino preservate le vite de' sudditi, con la Pubblica universal sicurezza del Pubblico transito. Ed interessando ancora li Pubblici riguardi, che le Strade, Fondamente, Campi, Ponti, e Pozzi, Piazza, Piazzetta, ed Isola di Rialto, vengano ancora possibilmente preservati da quei pregiudizj, e danni, che ne derivano pur troppo dalle Nevi, e Ghiaccj, che rimangono sopra le Pubbliche Strade. Rendesi perciò necessaria la prevenzione dei mezzi opportuni al pronto sgombro delle Nevi, che cadere potessero nel prossimo Inverno; richiamando alla sua esecuzione le Leggi tutte vigenti all' Epoca 1796., ed aggiungendo quelle discipline, che suggerite dall' esperienza, si uniformino allo stato attuale delle cose.

La Congregazione Delegata pertanto in vista di così eminenti oggetti, preso in accurato esame l'interessante argomento, deviene a stabilire, e prescrivere quanto segue.

I. Che al momento della caduta delle Nevi, li Patroni delle Case, li Nonzoli tutti del-

delle Chiese Parrocchiali, e de' Regolari, e Religiose Claustrali, nonchè li Sottononzoli, ed altri Serventi nelle medesime; li Bottegghieri, e Barcaroli delli Traghetti, li Bezzaroli, e Battellanti, debbano levarle, o farle subito levare dirimpetto alle loro Case, Chiese, Monasterj, Botteghe, e Traghetti, e per tutto il circondario delle medesime, trasportandole, e gettandole nelli Rivi più vicini.

II. Che li Facchini degli Stazi quì sotto descritti, debbano parimenti levare, e nettare dalle Nevi stesse li Pubblici Campi, Pozzi, Ponti, Fondamente, e Rive, la Piazza di S. Marco, e la Piazzetta, e l'Isola di Rialto, che ad essi incombono, trasportandole, o gettandole pure nelli Rivi più vicini; Dichiarandosi, che li Facchini de' Mercanti, Negozianti, e Bottegghieri, che sono obbligati a servire anch'essi allo sgombrò delle Nevi delle Pubbliche Strade, dovranno intraprendere li Lavori, subito dopo, che avranno servito li loro Patroni con lo sgombrò delle situazioni ad essi appartenenti.

III. Dalli Nonzoli delle Scuole del Santiss. delle Contrade, sarà consegnata alli Capitani di cadauna Contrada la sufficiente quantità di Attreccj inservienti allo sgombrò delle Nevi medesime; previa ricevuta della qualità, e numero, coll' obbligo della restituzio-

ne alli Nonzoli stessi subito dopo terminato il Lavoro.

IV. Li Capi di Contrada, a' quali incombe vegliare, e soprintendere alla pronta, e sollecita escuzione dello sgombro delle Nevi, dovranno consegnare gli Attreccj stessi alli Capi dei Facchini degli Stazj rispettivamente assegnati, ed essi saranno responsabili della restituzione alli sopradetti Capi di Contrada.

V. Qualunque mancanza d'Attreccj, salvo il deterioramento, solo proveniente dall'uso, dovrà essere prontamente rassegnata dalli Nonzoli Custodi de' medesimi al N. H. Deputato all' interna Polizia delle Strade, e Canali, per il dovuto risarcimento, e restituzione da farsi, sicchè non abbiano ad essere smarriti, o trafugati, e ritornino nella Custodia de' Nonzoli stessi per le successive occorrenze.

VI. Li Fanti del Dipartimento all' interna Polizia delle Strade, e Canali, dovranno invigilare continuamente ne' loro destinati Sestieri, promuovere lo sgombro delle Nevi, soprintendere all' esecuzione di quanto viene prescritto, ed obbligare tutti indistintamente all' esercizio de' propri doveri; rassegnando sul momento ogni mancanza, o trasgressione al Dipartimento, che sarà sempre aperto per essere inteso d'ogni minima contravvenzione, o disordine, e rilasciare que-

quegli ordini, e commissioni, che crederà opportune; e relative alle circostanze dei Casi, che gli verranno assoggettati.

VII. Sarà proceduto dal Dipartimento contro li trasgressori a pene afflittive sul momento, a norma delle Leggi, e ad altre ancora ad arbitrio, secondo le circostanze, e la qualità delle Persone, che in argomento tanto interessante l'universal Pubblica sicurezza, venissero di riconoscersi, e saranno applicate se fossero pecuniarie, o di Cera a beneficio de' Poveri Monasterj di questa Città, secondo che sarà dal N. H. Deputato ordinato, e prescritto, a norma del solito e praticato, imponendosi l'obbligo alli Capi di cadauna Contrada, ed alli Nonzoli delle Scuole del Santissimo di rassegnare al N. H. Deputato ogni, e cadauna trasgressione a quanto viene prescritto, producendo li nomi de' contumaci, ed inobbedienti in ogni incontro, che resteranno le Strade coperte da Nevi, onde ottener si possa l'oggetto importante di render sgombra con la possibile sollecitudine l'intera Città dalle Nevi e Ghiaccj, e ridurla così a stato d'universal sicurezza, riservandosi ancora il Dipartimento di fare le solite Personali visite per la Città, onde assicurarsi dell'esatto adempimento delle Pubbliche prescrizioni.

Segue la Nota delli Stazj de' Facchini.

NEL

NEL SESTIER DI S. MARCO.

Restano assegnati li Campi, Piazza, Piazzetta, Pozzi, Ponti, e rive dell'infrascritte Contrade situate come segue.

Nelle Contrade

Di S. Marco, S. Basso, e S. Zimignan, compreso la Piazza, Piazzetta, Lioni, e Campiello di S. Gallo.

Al Capo, e suoi Facchini degli Stazj Piazzetta, Pescaria, Orologio, e Campiello dell'Ascensione, come pure alli Facchini delli Bottegghieri, e Caffettieri abitanti in dette Contrade.

S. Moisè . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di detto Campo, ed agli altri Facchini tutti delli Bottegghieri, e Caffettieri abitanti in detta Contrada.

S. Fantin)
San Paternian) . Al Capo, e suoi Facchini degli
S. Benetto) Stazj di dette Contrade, ed agli
altri Facchini de' Bottegghieri, o
Caffettieri delle Contrade medesime.

S. Angelo . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di detto Campo S. Angelo,

- Nelle Contrade* lo, ed al Capo, e suoi Facchini dello Stazio Riva del Carbon.
- S. Samuel . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio Campo di S. Stefano.
- S. Maurizio } . . Al Capo, e suoi Facchini dello
S. Vidal } Stazio della Riva del Ferro, ed
agli altri Facchini delli Botteghieri, e Caffettieri delle Contrade medesime.
- S. Mar. Zobenigo Al Capo, e suoi Facchini di detto Campo.
- S. Luca Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di detto Campo.
- S. Zulian . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di detto Campo.
- S. Salvador } Al Capo, e suoi Facchini dello
S. Bortolamio } Stazio di detto Campo di S. Salvador, ed altro Capo, e suoi Facchini dello Stazio di S. Bortolamio, come pure alli Facchini delli Botteghieri, e Caffettieri di dette Contrade.

NEL SESTIER DI CASTELLO.

- S. Provolo . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio della Fondamenta di S. Lorenzo.
- S. Gio: Novo, e) Al Capo, e suoi Facchini dello
Ss. Filip., e Giac.) Stazio del Campo di Ss. Filip.
- vol. 10. N.º XXVIII. Ee po,

Nelle Contrade

- po, e Giacomo, ed agli altri Facchini de' Bottegghieri in detto Campo.
- S. Lio, e S. Marina Al Capo, e suoi Facchini degli Stazj di dette Contrade, unitamente agli altri Facchini de' Bottegghieri delle Contrade medesime.
- S. Maria Formosa Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di detto Campo, e tutti li Bigolanti del Campo stesso, nonchè al Capo, e suoi Facchini del Fontico de' Tedeschi.
- S. Giustina . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio al Ponte stesso detto Ca Tetta, ed al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di Barbaria delle Tavole, compresi quelli, che servono li Mercanti, e Negozianti da Tavole, ed altri Bottegghieri in detta Contrada.
- S. Antonin, e } Al Capo, e suoi Facchini dello
S. Severo } Stazio al Ponte di S. Antonin.
- S. Martin, e } Al Capo, e suoi Facchini dello
Santa Ternita } Stazio in Campo a Santa Ternita, ed all'altro Capo, e suoi Facchini del Campo delle Gatte, nel caso, che occorressero.
- S. Biasio . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio in Campo delle Gatte.
- S. Piero di Castello. Al Capo, e suoi Facchini dello Sta-

Nelle Contrade

Stazio al Ponte di S. Francesco di Paola, ed al Capo, e suoi Facchini dello Stazio della Pietà, e Cà di Dio.

S. Gio: Battista Al Capo, e suoi Facchini dello
Bragora Stazio al Ponte dei Schiavoni, ed agli altri Facchini delli Bottegghieri, e Caffettieri di detta Contrada.

NEL SESTIER DI S. POLO.

S. Polo . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio in Campo a S. Polo, ed agli altri Facchini de' Mercanti, Negozianti, e Bottegghieri abitanti in detta Contrada.

S. Tomà, e Campo ai Frari Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio in Campo ai Frari, e tutto il circuito della Chiesa, alli Facchini, ed Uomini del Convento dei Frari.

S. Apponal. . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di detto Campo, e Campiel dei Meloni.

S. Silvestro. . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio Ruga, e in Calle del Fontico.

S. Stin)

S. Agostin)

S. Boldo)

Al Capo, e suoi Facchini degli Stazi di detti Campi, ed agli

Nelle Contrade

altri Facchini de' Botteghieri, e
Negozianti abitanti in detta Con-
trada.

S. Mattio }
S. Gio: di Rialto) Al Capo, e suoi Facchini degli
Stazj Fabbriche, Camerlenghi, o
sia Erberia di Rialto, ed agli
altri Facchini delli Negozianti,
e Botteghieri abitanti sopra il
Ponte di Rialto, ed in dette
Contrade nonchè li Contadini,
e Gallineri Venditori in Cam-
po alle Beccarie.

NEL SESTIER DI CANAL REGIO.

S. Gio: Grisostomo Al Capo, e suoi Facchini dello
Stazio di detto Campo.

S. Maria Nova,
S. Cancian, e Fon-
damente nuove ap-
partenenti a det-
ta Contrada Al Capo, e suoi Facchini dello
Stazio delle Fondamente Nuo-
ve, e gli altri Facchini de' Ne-
gozianti, e Botteghieri.

Ss. Appostoli, Cam-
po de' Gesuiti, e
Fondamente nuo-
ve appartenenti a
detta Contrada Al Capo, e suoi Facchini dello
Stazio di detta Contrada S. Can-
cian, e Ponte di Barba Frut-
tarol, come pure alli Facchini
de' Negozianti da Legname, ed
altri Botteghieri.

S. Soffia Al Capo, e suoi Facchini de' Sta-
zj

Nelle Contrade z) Ponte della Vecchia, e Cà Zanardi.

S. Felice . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di detta Contrada al Ponte.

S. Fosca, e S.M. Maddalena) Al Capo, e suoi Facchini degli Stazj di S. Fosca, e Rio Terrà.

S. Marcilian . . . Alli Capi, e suoi Facchini degli Stazj della Fondamenta di San Marcilian, e Madonna dell' Orto, ed agli altri Facchini de' Negozianti da Tavole, ed altri Botteghieri di detta Contrada.

S. Lufardo . . . Alli Capi, e suoi Facchini di detta Contrada.

S. Geremia compreso Ghetto nuovo, e vecchio . . . Alli Capi, e suoi Facchini degli Stazj Pescaria Canal-Regio, e Ponte di Canal-Regio, e Facchini degli Stazj Ghetto novo, e vecchio, nonchè a quelli de' Negozianti, Botteghieri, ed altri abitanti in Ghetto.

S. Marcuola . . . Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio Ponte Ormesini, e gli altri Facchini de' Negozianti, e Botteghieri abitanti in detta Contrada.

S. Lucia . . . Al Capo, e suoi Facchini di detta Contrada, ed agli altri Facchini de' Negozianti, e Botteghieri abitanti nella medesima.

NEL SESTIER DI SANTA CROCE.

Nelle Contrade

S. Croce di Venez.)

S. Simon Appost.)

S. Simon Profeta)

S. Gio: Decolato)

Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio di Pescaria a Rialto, con tutti gli altri Facchini, che forman Stazio eventuali in detti Campi, e gli altri ancora de' Negozianti, e Bottegghieri abituati in dette Contrade.

S. Giacomo dall'

Orio, e Campo

dei Tedeschi

Al Capo, e suoi Facchini dello Stazio in Campo a San Giacomo dall'Orio, e tutti li Laneri, Tessereri, ed altri Facchini de' Bottegghieri esistenti in detta Contrada.

S. Stae

Al Capo, e suoi Facchini di detto Campo.

S. M. Mat. Dom.

Al Capo, e suoi Facchini di detto Campo.

S. Cassan, Riva)

dell' Oglio, e)

Pescar. di Rialto)

Al Capo, e suoi Facchini detto Campo, ed al Capo, e suoi Facchini dello Stazio della Riva dell' Oglio, e Barche da Padova.

NEL SESTIER DI DORSO DURO.

Nelle Contrade

S. Greg. , S. Vio,
Sant' Agnese ,
S. Baseggio , e
l' Anzolo Raf-
fael , comprese le
Fondamente del-
le Zattere , e
quanto ad esse
rispettivamente
appartiene .

Al Capo, e suoi Facchini dello
Stazio Riva delle Legne, Pon-
te di Cabala, e li Peateri tut-
ti abitanti in dette Contrade,
nonchè li Facchini de' Nego-
zianti da Legname, ed altri
Bottegghieri di dette Contrade.

S. Pantalon, e }
S. Margarita }

Al Capo, e suoi Facchini degli
Stazj di dette Contrade, ed
egualmente alli Facchini de'
Negozianti, e Bottegghieri Abi-
tanti nelle Contrade medesi-
me, e li venditori da Pesce
nelle Pescarie.

S. Niccolò . . . Al Capo, e suoi Facchini di det-
to Campo, ed alli venditori da
Pesce abitanti nella Contrada,

S. Bernaba . . . Al Capo, e suoi Facchini di det-
to Campo.

S. Trovaso com- Al Capo, e suoi Facchini dello
prese le Zattere
appartenenti a
detta Contrada
Stazio Ponte Lungo, Battel-
lanti, Negozianti da Legname,
od altri Facchini de' Bottegghieri
della detta Contrada,

Al

Nelle Contrade

Sant'Eufemia del- Al Capo, e suoi Facchini dello
la Giudecca Stazio di S. Zuanne unitamente
con li Facchini tutti lavoranti
della Valonia, alli Battellanti,
ed altri Facchini de' Negozian-
ti, e Lavoratori degli Orti.

E la presente dovrà essere stampata, pub-
blicata, ed affissa alli Luoghi soliti, e con-
sueti per la sua inalterabile esecuzione, con-
segnata alli Capi delle Contrade, alli Non-
zoli di tutte le Chiese, alli Gastaldi de'
Traghetti, ed alli Capi de' Facchini, non-
chè venduta per tutta la Città, a chiara
universal intelligenza.

Venezia Data li 15. Ottobre 1798.

- (*Alvise Contarini* 2.^o Cav. Deputato,
- (*Filippo Grimani* Deputato.
- (*Niccolò Erizzo* 2.^o Deputato,
- (*Girolamo Querini* Deputato.

Pietro Vincenti Foscari Segr.

Approvato con Decreto dell'Imperiale
Regio Governo Generale.

VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

ATtesa la riflessibile mancanza della maggior parte delli Confratelli individui componenti l'Arte Sensali di questa Città di adempiere al loro debito verso l'Arte stessa in contravvenzione del Proclama 11. Giugno, e successivo Decreto 29. Luglio prossimi passati ambi del Precessor nostro, e dietro all'istanze fatte in tal rapporto dalli Massaro, Bancali, ed Esattore dell'Arte medesima.

Il Nobil e Magnifico Signor Antonio Marchese Maffei Vicario di questa Magnifica Casa de' Mercanti ordina, e rissolutamente comanda a qualunque Confratello dell'Arte medesima il dover nel termine di giorni otto dal giorno della pubblicazion del presente pagare, ed aver pagato in mano del Sig. Gio: Francesco Lanziaj Cassier legalmente eletto alle riscossioni dell'Arte stessa la somma da cadauno di detti Confratelli rispettivamente debita per residui di Dadie, mandati, e resto d'ingressi, comandando pure a cadaun di essi di dover nel termine predetto aver ellevato il Mandato per il corrente anno, sotto l'alternativa che mancando alla pontual esecuzione di quanto sopra saranno contro li renitenti senza ulteriori av-

visi praticate in via di pignora le esecuzioni colle solite tasse a' Ministri, e ritrovati senza il competente, e legal Mandato saranno condotti nelle Pubbliche Carceri,

Facendosi poi lecito alcune persone di esercitare il mestiere di Sensale senza essere prima descritto nell'Arte stessa in total pregiudizio de' Confratelli della medesima che annualmente pagano li loro Pubblici aggravi; Così ordina ed espressamente comanda che da ora in avvenire non vi sia alcuno che ardisca sotto alcun pretesto di esercitarsi in tale mestiere, se prima non si avrà presentato dalli Massaro, e Bancali dell'Arte per farsi descriver col pagamento del suo ingresso, e se non sarà approvato a bussole e balie dal Magnifico Vicario, e sua Banca presente, e prò tempore unitamente alli Bancali dell'Arte medesima, altrimenti caderanno severamente nelle pene comminate ne' Capitoli dell'Arte e Proclami di questa Magnifica Casa de' Mercanti ed altre ad arbitrio della Giustizia, che tanto ec.; In quorum fidem ec.

Verona li 5. Settembre 1798.

(Antonio Marchese Maffei Vicario.

Petrus Capobianco Not. Stab.

Adi 7. Settembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabul in forma ec.

IL MAGNIFICO

C O L L E G I O

All' Adige, Acque, e Strade.

Sopra le istanze delli Nobili Signori Conti Bortolamio, e Luigi Fratelli Brezoni quondam Conte Lanfranco, colle quali rappresentano li molti, frequenti, e gravi danni, che vengono ad essi inferiti da alcuni Pescatori abitanti nelli Comuni di Torri, e Garda, ed altri limitrofi nelle Peschiere che possedono in vigor de' loro Titoli, nominate il Dosso, Deoca, e le Pozze, esistenti nel Lago di Garda contigue alla Terra di Cisano, e confinanti con le Terre di Bardolino, e Lazise la prima delle quali si estende nel Lago suddetto in altezza delle Acque passi ottanta, la seconda passi sessanta, e la terza passi venti cinque, e con l'esclusivo diritto di pescare nelle sopradette Peschiere a norma dei loro Titoli; a togliimento dei quali arbitrij, e pregiudizj.

Ordina e commette, che alcuno non ardisca di fatto e propria autorità, nè in alcuna forma, e tempo pescare, nè ingerirsi, nè poner mano nelle antedette Peschiere, nè infra i confini delle stesse sotto qualsiasi pretesto; astener anzi dovendosi in av.

venire da qualunque pescagione nelle situazioni predette, in pena a cadaun'innobbediente di essere con previa formazione di Processo condannato nell'Emenda del danno in proporzione alla innobbedienza, che fosse commessa, e maggiore ad arbitrio di questo Collegio.

E perchè non possa essere allegata inscienza alla presente ordinazione sarà questa stampata e trasmessa ai R.R. Parrochi dei detti Paesi, all'oggetto che sia in giorno festivo in tempo del maggior concorso di Popolo pubblicata dall'Altare, ed affissa alle porte della Chiesa, e Casa di Commun ad universale notizia ec.

Verona li

(Alessandro Murani Brà Presidente Deputato.

(Antonio Fumanelli Presidente Deputato.

Bartolomeo Rosa

Nod. del Coll. suddetto.

A V V I S O.

Rimarca con sorpresa questa Intendenza Provinciale, che da poche persone, Corpi, o Comuni siano state eseguite le prescrizioni contenute nel Proclama 24. Aprile passato della cessata Deputazione alle Regie Finanze rapporto alli Dazj, che all'epoca primo Gennaro 1796. precedevano per accordo in questa Città, e Provincia, compreso Legnago e Porto; quali accordi con il Capitolo primo dell'accennato Proclama furono ripristinati fino dal giorno 2. Aprile suddetto nella rispettiva attività per dover continuarvi provvisoriamente fino a nuove Superiori deliberazioni.

Non potendo però la Intendenza Provinciale lasciar procedere più oltre la trasgressione, e l'arbitrio tanto pregiudiziale all'interesse Sovrano; restano quindi eccittati tutti li accordati all'epoca predetta, e ripristinati come sopra, a dover eseguire entro lo spazio di giorni otto il surriferito Proclama; e specialmente nella parte, che comanda la presentanza delli rispettivi accordi suddetti, e la verificazione del pagamento in questa Regia Cassa dell'importar del Dazio dal detto giorno 2. Aprile fino a tutto li 2. Settembre corrente, e così in seguito di mese

in mese fino alle ulteriori superiori determinazioni; altrimenti spirato il termine prescritto saranno contro cadauno innobediente praticate le pubbliche esecuzioni.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e trasmesso nelle rispettive Ville della Provincia, ed in Legnago e Porto ad universale notizia, e per la immancabile sua esecuzione.

Dalla Regia Intendenza Provinciale di Verona li 7. Settembre 1798.

Il Regio Visitatore Generale

POZZO DA PEREGO.

Adi 7. Settemb. 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI NOBILI E MAGNIFICI
PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Verona.*

Quantunque sia stato coll'Affisso 27. Marzo prossimo passato vietato a quest' Abitanti il gettare dalle fenestre, e porte delle rispettive Case immondezze, rottami, e rifiuti di qualunque specie sopra le pubbliche strade, pure si rileva con vera amarezza le frequenti trasgressioni, che con danno, e periglio talvolta dei passeggeri vengono tuttora commesse di sì salutare provvedimento; e però dovendosi assolutamente por freno a questo pernicioso disordine oltraggiante le statutarie Leggi richiamate più volte in varj tempi alla loro osservanza, ed indegno d'ogni colta popolazione si fa col presente intendere, e pubblicamente sapere.

Che niuno sia di che grado, e condizione esser si voglia ardisca di gettar dalle fenestre, o porte della propria abitazione acqua, immondezze, rottami, o rifiuti di qualunque specie sopra la pubblica strada in pena di Ducati cinque dal grosso per ogni contravvenzione, di cui fosse convinto, oltre il risarcimento del danno, che ne potessero
ris-

rissentire li passeggeri, che rimanessero offesi nei vestiti, o in qualunque altro modo.

La sopravveglianza all'esecuzione della presente necessaria, e salutare provvidenza resta appoggiata alli Spettabili Cavalieri di Comun, a quali incombe; eccitandoli a prestarsi col solito loro zelo, ond'abbia a riportare la sua intiera esatta osservanza.

Verona 7. Settembre 1798.

(Giovanni March. Sagramoso Provved.

(Alessandro Co: Lando Provveditor.

Il Canc. del General Cons.

Adi 11. Settemb. 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



IL REGIO TRIBUNALE

D I A P P E L L O

D I V E R O N A .

E' Pervenuta a questo Regio Tribunale Appellatorio l'ossequiata Nota del Regio Supremo Tribunale Revisorio segnata 15.

cor-

corrente Settembre con annesse istruzioni del tenore seguente .

N O T A .

In relazione anche alle Sovrane prescrizioni del Governo Generale pervenute li 5. corrente a questo Regio Tribunale Revisorio, si fa egli sollecito di trasmettere , in copia a cotesto Regio Tribunale d' Appello le peculiari Istruzioni rimessegli con Decreto 10. Aprile passato dalla Superior Autorità suddetta, onde le diffonda ai Tribunali a lui subalterni, acciò dalla diramazione di queste, alle quali hanno tutta la relazione le recentemente emanate, ne derivi quella miglior norma a seguirsi, che deve essere eguale per tutto, all' importantissimo oggetto che sia ovunque librata con eguale bilancia quella Giustizia, ch'è il primo, e più interessante oggetto contemplato dal Comun Nostro Augusto Sovrano.

Data dal Regio Tribunale Revisorio li 15. Settembre 1798.

(*Angelo Maria Priuli Presid.*

Morando Mondinì R. Segr.

*Al Regio Tribunal d' Appello
di Verona.*

vol. 10. N.º XXX.

Gg

ISTRU-

ISTRUZIONI PER I TRIBUNALI

DI GIUSTIZIA.

UNo de' doveri principali del Capo, o Presidente del Tribunal Giudiziario consiste nel procurare, che gli affari siano discussi con ordine, che ciascuno degli Individui adempia al proprio dovere; che i Subalterni non faccian cosa, che sia contraria al sistema, e sostanzialmente, che colla pratica esecuzione de' metodi interinalmente stabiliti si ottenga lo scopo dalla M. I. proposto, vale a dire, che sia amministrata Giustizia colla sollecitudine combinabile, colle necessarie Trafile, escluso qualunque Arbitrio, che potrebbe tornare a pregiudizio del sistema, o delle Parti collitiganti. A tal fine sarà cura principalmente del Capo, o Presidente di osservare e far egualmente osservare le seguenti regole.

I. Vi sarà una o più persone destinate a ricevere le Petizioni, ossia Libelli, i quali dovranno esser regolarmente, e tosto registrati con numero progressivo. Tale registro verrà presentato al Capo, o Presidente del Tribunale, il quale destinerà il Relatore, e ciascun Assessore non potrà recusare di as-

sumere la Relazione della Causa , che gli verrà commessa . Nel caso soltanto , che l' Assessore si trovasse in qualche Relazione ignota al Presidente , o Capo , sia colle Parti , sia coll' oggetto della Causa , per cui fosse egli soggetto ad un legale impedimento , dovrà egli informarne tosto il detto Capo , o Presidente , acciocchè il medesimo possa occorrendo destinare un altro Relatore .

II. Ogni qualvolta un' Atto avrà un' immediata connessione con altro precedente , non dovrà il Capo cambiare il Relatore senza grave motivo .

III. Le materie dovranno ripartirsi in modo , che alcuno non venga caricato di soverchio lavoro , ovvero troppo risparmiato a pregiudizio degli altri .

IV. Trovandosi dal Presidente o Capo la Causa molto ardua , o soggetta a gravi , e singolari riflessi , sarà in suo arbitrio di destinare oltre il Relatore un' altro Assessore in qualità di Correlatore , Tale disposizione non dovrà però dipendere dall' Istanza delle Parti , ma dovrà essere giustificata dalla natura , e qualità dell' Oggetto .

V. Il Capo , ossia Presidente potrà dividere , onde agevolare la Spedizione delle Cause , gli Individui del Tribunale in diverse Aule . Ciascun' Aula dovrà sempre esser composta da un Capo , da due Assessori almeno , talchè la decisione sia Collegiale , e d'

un Cancelliere assistente per rilevare le votazioni, e la Sentenza. Si dovranno cambiare i Soggetti di dette Aule, onde non abbiano ad esser permanenti, e ripartire i lavori colla possibile eguaglianza.

VI. Perfezionati gli Atti il Relatore dovrà leggere il Sommario della Causa da lui esteso, ed il corrispondente suo Voto. Non potrà esser interrotto nella Lettura, ma ciascuno degli Assessori quanto dovrà votare, e così pure il Presidente potrà addomandare, che siano letti i documenti quando si troverà opportuno. Soltanto sarà permesso di chiedere al Relatore il necessario schiarimento, se non si fosse ben compresa la specie del fatto.

VII. Ciascun Votante dovrà dire la propria opinione, come lo esige il carico del proprio Ufficio, e giuramento, vale a dire secondo la interna sua persuasione senza dar luogo a qualsivoglia affetto, o riguardo. Dovrà astenersi da ogni piccante espressione in rapporto a precedenti Voti, a cui il suo fosse contrario, ed evitare ogni inutile prolissità, e ripetizione.

VIII. Li Votanti non si dovranno interrompere l'un l'altro ne' loro Voti. Solamente quallora il Relatore della Causa s'accorgesse, che il votante abbia preso intorno al fatto un'idea del tutto erronea, e contraria agli Atti, egli potrà rischiarare l'equivoco.

IX.

IX. Se qualcuno degli Assessori, ossia Votanti dopo aver spiegato il suo Voto si trovasse determinato dai motivi d'un Voto posteriore a recedere dalla prima sua opinione, egli dovrà indicare ciò indilatamente, acciocchè la medesima venga ommessa nel Registro, ossia Protocollo della Sessione, ed espressa la di lui accessione al Voto posteriore.

X. In parità di Voti il Capo o Presidente potrà accedere all'una, o all'altra delle contrarie opinioni, e decidere in tal modo la pluralità per la formazione della Sentenza.

XI. La Sentenza dovrà registrarsi con termini chiari, e precisi dovrà minutarsi dal Relatore la formola di essa, o del Decreto, e proporla al Tribunale quando sia stata adottata la sua opinione. Nel caso poi, che il Tribunale fosse stato per una decisione contraria al sentimento del Relatore, la formola della Sentenza, o del Decreto dovrà minutarsi dall'Assessore, che avrà votato per il primo contro il parere del detto Relatore, e la di cui opinione sarà stata adottata dalla pluralità. Tale minuta dovrà sempre leggersi in Tribunale per una maggior sicurezza, ch'essa sia conforme a quanto sarà stato conosciuto.

XII. La Sentenza dovrà esser firmata rispettivamente dal Capo, o Presidente del Tribunale, e sottoscritta dal Cancelliere.

Quan-

Quando poi si tratterà di Decreto; o di Ordinanze, che non saranno una formale Sentenza, dovrà scriversi sopra il Libello, ossia l'Atto, secondo sarà stato conchiuso, e sottoscriversi soltanto da un Cancelliere. In fine di ogni Sentenza si dovrà esprimere se una parte debba risarcire all'altra le Spese Giudiziali, ovvero se le medesime s'intendono compensate scambievolmente, e ciò dietro le regole, che si osservavano nell'antico Governo.

XIII. Dovrà il Capo, o Presidente del Tribunale ordinare agli Individui componenti il Personale Subalterno del Tribunale medesimo di osservare un rigoroso silenzio sopra tutti gli affari, che si tratteranno nelle Audienze, o Sessioni, non dovendo esser lecito ad essi di palesare a chicchesia la menoma cosa sotto la più grave responsabilità, e col più stretto obbligo al risarcimento d'ogni danno, che fosse derivato alla Parte dalla violazione del Segreto di Ufficio. Chi sarà trovato mancante in un Articolo tanto essenziale per l'adempimento degli obblighi del proprio Istituto, potrà esser dimesso dall'impiego, praticato quanto è d'ordine, a termine della vegliante Legislazione.

XIV. Si raccomanda al Presidente, o Capo di disporre affinchè le Scritture presentate, che non vengono restituite alli Patti, siano custodite in Archivio colla necessaria

re-

regolarità dietro i metodi praticati. E qualora vi fosse qualche riflessibile difetto, il Presidente o Capo dovrà farlo presente al Tribunale di Revisione, da cui si dovrà far rapporto al Governo Generale per quelle Providence, che potranno esser del caso.

XV. Non si dubita, che ciascun Tribunale, e Giudici di Prima Istanza, e d' Appello sia per non fare il proprio dovere: sarà tuttavia special cura di ciascun Presidente, o Capo l' invigilare per l' osservanza de' metodi stabiliti, e perchè qualunque Individuo adempia come si conviene all' Ufficio, ed incombenza affidatagli. Quallora qualcuno anche dopo corretto, non si prestasse col necessario zelo, se si tratterà del Tribunale, o di altri Giudici di Prima Istanza, farà il Capo rapporto all' Appello per le direzioni convenienti. Se si tratterà poi di qualche Individuo del Tribunale di Appellazione, si farà dal Presidente rapporto a quello di Revisione, che ove il caso meriti qualche provvedimento si rivolgerà al Governo Generale per ottenerlo.

XVI. Il Tribunale d' Appello dovrà invigilare sopra la condotta de' Tribunali inferiori di questa Città, e de' Giudici Civili, e Criminali del Dogado. Emergendo rilevanti motivi di sospetto, potrà, e dovrà far eseguire col mezzo di Delegati una visita alle Giudicature di prima Istanza, ed inquire

generalmente sulla condotta degli Affari, e l'osservanza de' doveri d'Offizio per quelle providenze, che potranno esser del caso.

XVII. Il Tribunale di Revisione oltre le competenze, delle quali si parla nel Proclama 31. Marzo prossimo passato, avrà l'ispezione sopra tutti gli altri Tribunali inferiori non solo di questa Città, ma di quelli eziandio delle provincie Suddite della Terra-Ferma, e sarà sua cura principale di far osservar se ciascun Tribunale, e ciascuno degli Individui, che le compogono adempia al proprio dovere, ed osservi li metodi Giudiziarj, che da S. M. sono stati prescritti per una più regolare procedura, e perchè i suoi Sudditi possono ottenere più prontamente il compimento di Giustizia.

XVIII. Finalmente ciascun Capo, o Presidente de' Tribunali avrà la facoltà di sospendere dall'esercizio dell'Avvocatura, e di Procuratore qualunque Avvocato, o Procuratore, che nelle Scritture legali, dopo essere stato avvertito per una volta, usasse frasi indecenti contro la Parte Avversaria, potendosi in qualunque Causa sostenere il proprio assunto seguendo le regole dell'urbanità, ed astenendosi da qualunque personale ingiuria.

XIX. Sebbene si ritenga, che nelle persone addette al Regio Servizio, e specialmente in quelle, che sono destinate ad amministrare Giustizia non debba cadere il sospet-

spetto di corruzione, ciò non di meno troppo importando di tener lontano tuttociò, che possa esser capace di prevenire un Giudice a favore piuttosto dell'una, che dell'altra delle parti collitiganti, si commette a ciascun Presidente, e Capo de' Tribunali di occupare la necessaria attenzione per esser sicuri, che non s'introduca un'abuso tanto pernicioso, incaricando essi Presidenti, e Capo partecipare al Governo Generale qualunque emergenza relativa per quei provvedimenti, che si troveranno opportuni.

Venezia 10. Aprile 1798.

Patroni Segr.

Per copia conforme.

Mondini R. Segr.

*Resta incaricato il ben noto zelo di
di far prontamente registrare il tutto negli atti
del di Lei Ufficio; e di prestarvi nei così futuri
e contingibili la dovuta osservanza.*

Dal Regio Tribunale di Appello suddetto
li 19. Settembre 1798.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI ALLA SANITA.

Qualche accidente di malattia e morte avvenuto nella specie Bovina in alcuna Stalla di Paesi assai prossimi a questa Veronese Provincia, richiama sollecitamente l'uso de' mezzi i più adatti a preservar quella calma, che finora ebbe la sorte questo Territorio di poter godere; evitando possibilmente tutti i pericoli, de' quali rammenta ancora piangendo questa Provincia da pochi anni addietro le conseguenze fatali. Istituite già a tal fine per tutte le strade di sospetta derivazione, ed alle situazioni de' tragitti dell' Adige le custodie de' Passi per mezzo di Guardie Comunal, necessario trovano gl' Illustrissimi Signori Provveditori alla Sanità infrascritti di far sapere a comune notizia;

Che fino a nuove determinazioni s'intenderà divietata qualunque introduzione di Animali Bovini nel Veronese, che per le vie a tal oggetto guardate procedessero da luoghi sospetti, per maniera che non saranno per le stesse vie ammessi entro il confin Veronese Buoi, che non constassero provenienti da luoghi sani del tutto, ed esenti da ogni sospetto d'infezione di male, il che dovrà
ri-

risultare per mezzo di legittime fedi rilasciate dalle competenti autorità de' luoghi, donde partissero gli Animali che o per trasporti, o per altri oggetti s'introducessero in questa Provincia.

E siccome gli Animali sciolti, che s'introducessero per le dette vie divengono un oggetto special di sospetto in riguardo specialmente a Macellaj, che abusando forse delle altrui disgrazie non curano le misere conseguenze che potrebbero seminare a danno d'una intera Provincia; così s'intenderà proibita del tutto dalla parte meridiana del Confine Veronese, e lungo la sponda sinistra dell'Adige fino al Colognese la introduzione in questo Territorio di ogni Animale Bovino sciolto, da qualunque paese si pretendesse mostrare la sua provenienza.

Verona dall'Ufficio di Sanità 18. Settembre 1798.

(Giulio Conte Nogarola Provveditor.

(Gio: Battista Marchese Da Monte Provveditor.

(Giovanni Marchese Sagramoso Provv.

Giovanfrancesco Bongiovanni Canc.

IL VICARIO
DELLA MAGNIFICA CASA
DE' MERCANTI.

MAlgrado il XXI. de' Capitoli dell'Arte de Caldereri di questa Città presi nella legal Convocazione dell'Arte stessa, approvati dalla Magnifica Città, e sanciti dal Veneto Senato, col quale fu soltanto permesso alli così detti Parolotti che volessero girar per la Città, Sottoborghi, e Territorio colle loro Bolgie, o sian Baschiere per accorciar Lavezi e Vasi vecchi di Rame, e rivenderne anco de nuovi, ma però bollati e comprati da' Confratelli dell'Arte, non mai fabbricarne de nuovi per venderli, e che possano anco tenir aperta Bottega ad uso però soltanto del loro Mestiere e delle Vendite come sopra permesse, col dovere per altro di levare il solito Mandato di licenza che viene rilasciato dal Massaro dell'Arte come in detto Capitolo; si è introdotto un abuso che detti Parolotti girando per la Città si formano per le Strade una provisional Fucina, ed ivi lavorano eccedendo la facoltà loro concessa, ed inoltre la maggior parte di essi neppur levano detto Mandato; Perciò sopra le istanze dell'Arte suddetta de Calderari, facciamo col presente Proclama
in-

intendere e sapere che, salvo alli Parolotti quanto fu stabilito col Capitolo suddetto XXI., non possano, nè debbano costruire, ed usare dette provisionali Fucine per le Strade, lo che oltre non essere permesso dal Capitolo predetto come sopra approvato, è anco irragionevole, ed inconveniente, in pena di Ducati dieci, oltre la perdita della Robba che sarà irremissibilmente levata a cadauno, e cadauna volta che saranno colti o provati in contrafazione da essere disposta metà ad arbitrio della Magnifica Casa de Mercanti, e metà a beneficio dell'Arte Calderari.

Ed innoltre si fa rissolutamente sapere che resta proibito e vietato a qualunque Parolotto quale non avesse, o non levasse il Mandato come sopra, di poter esercitare neppure quanto viene loro permesso dal suddetto Capitolo, sotto la cominatoria della pena nel medesimo prescritta, che tanto &c. ne &c. In quorum fidem &c.

Dat. li 18. Settembre 1798.

(Antonio Marchese Maffei Vicario.

Joseph Franciscus Bonamico

Not. loco &c.

Adi 18. Settembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI NOBILI E MAGNIFICI
SIGNORI PROVVEDITORI

Del Generale Consiglio di Verona.

P Rescrivono le Leggi vigenti nel 1796. che alle Scuole, e Luoghi Pii Laici ogni triennio debbasi praticare la Revisione da questo Fedel Revisore dell'Amministrazione tenuta da' loro Amministratori tanto nel politico, quanto nell'economico. Spirato però il triennio dopo l'ultima Revisione praticata alle infrascritte Venerande Scuole, Compagnie, e Luoghi Pii senza che li Direttori siensi curati di presentarsi alla comandata Revisione; Commettemo ai Reggenti, Cassieri, Massari, o con altro titolo Amministratori delle medesime, che in termine di giorni otto debbano presentare al Sig. Domenico Moschini Pubblico Revisore il Libro, in cui stà descritta l'ultima Revisione, e Decreto approvativo, e li Libri tutti d'Entrata, d'Uscita, ed Affittuali continenti alle susseguenti Amministrazioni fin' oggi, e così pure le Filze, Polizze, Mandati, e Ricevute comprovanti le Spese, e finalmente il Libro, in cui si reggono le Convocazioni, e parti prese da' Confratelli per elezione di Cariche, o altro. Avanti di produrre tai Libri,

bri, dovrà a senso delle Leggi esservi descritta chiaramente l'Entrata, e l'Uscita di cadaun' anno sottoscritta da que' Ministri destinati dai Luoghi Pii per stabilir i Conti agli Amministratori, ed indi pubblicata alla presenza de' Confratelli legittimamente radunati, della qual pubblicazione dovrà esserne fatta Fede dalli Scrivani delli mentovati Luoghi Pii nel Libro Convocazioni. Mancando i Reggenti alla comandata presentanza de' Libri, e Carte sopraesprese, o presentandoli senza la descrizione dell'Entrata, ed Uscita, e sua pubblicazione, incorreranno nella pena di Ducati 10. da essere irremissibilmente levata negli effetti de' Reggenti, ed applicabili ad arbitrio Nostro, che tanto ec.

Verona li

(Giovanni March. Sagramoso Provved.

(Alessandro Co: Lando Provveditor.

C A P I T O L I

*Per li Dazj Biade , nuova Imposta Dogado ,
Vino , Anguille , e Bisatti Forestieri di Chioz-
za , e suo Distretto approvati dalla Inten-
denza Generale delle Imp. R. Finanze con
Decreto primo Settembre 1798.*

C A P I T O L I

*Generali per li seguenti Dazj di Chiozza ,
e sua Giurisdizione .*

- N.º 1. Dazio Biave , e Farine , che s'intro-
ducono in Chiozza , Pelestrina , e
suo Distretto .
- N.º 2. Dazio sette Dazietti della Macina del
Dogado , Chiozza , Cavarzere , Caor-
le , Adria , Loreo , Grao , Maran ,
e suoi Territorj .
- N.º 3. Dazio Vino , Barille , e Liquori Esteri .
- N.º 4. Dazio Anguille , e Bisatti Forestieri .

I. **C**Autar dovrà il Conduttore il Regio
Erario della Somma , per cui a titolo di Ca-
none saranno deliberati li Dazj suddetti con
Deposito in Effettivo Contante nella Cassa
dell'

dell'Intendenza Generale per l'importar di tre Mesi dell'annuo Canone; qual Deposito dovrà esser effettuato entro giorni otto dopo emanato il Decreto di Deliberazione, e restar fermo sino al terminar della Condotta, nè potrà esser girato dal Conduttore, che a pagamento dell'ultime due Rate mensuali allo spirar della Condotta; e non venendo effettuato detto Deposito nel termine sopradetto, saranno incantati li Dazj a tutte Spese del Conduttore, con obbligo di rifarre tutti li danni, ed interessi verso la Regia Cassa.

II. Contribuir dovrà il Conduttore suddetto l'annuo Canone, che sarà, come sopra, convenuto con riparto di Rate dodici verificabili nel Regio Erario di Mese in Mese posticipate, e mancando al pagamento d'una Rata gli verrà girato l'equivalente importar del Capitale esistente in Deposito, come sopra, qual Deposito non venendo entro giorni otto reintegrato, saranno posti all'Incanto li Dazj suddetti a spese, e danni dell'Abboccatore.

III. Sarà in facoltà della Sovrana Autorità in corso di Condotta di fare tutte quelle Regolazioni, e Discipline, che crederà essere opportune per li Dazj stessi; ed anche potrà in corso, come sopra, avvocare a sè li Dazj suddetti per porli in pubblica Amministrazione, e non altrimenti; previo av-

viso di Anno uno, senza che possa il Conduttore, come altresì per qualunque impen-
sato caso, o pretesto, anche di giudiziarie
Pendenze promosse, o da promoversi, aver
diritto a bonificazione, o risarcimento alcu-
no, tanto per le cause sopraesprese, che per
qualunque altra, niuna eccettuata; dimodoc-
chè abbia l'Abboccatore a pagare sempre in-
diminutamente l'annuo Canone convenuto,
eccettuato però il caso d'avvocazione; e sal-
vo parimenti il vicendevole compenso tra
l'Abboccatore, e il Regio Erario qualora
le regolazioni, che si facessero dalla Sovra-
na Autorità portassero minorazione, od au-
mento alle Tasse, e Tariffe correnti in pre-
sente.

IV. Trovando necessario l'Abboccatore
in corso di Condotta di dare un qualche
miglior sistema, o disciplina agli abbocca-
ti Dazj, si rinvoglierà alla Regia Intenden-
za Generale, che riconosciuta giusta, e con-
veniente la ricerca, concorrerà ad accor-
darla.

V. Le Pene tutte, che venissero levate
alli Contraffattori di questi Dazj saranno ri-
partite metà a disposizione della Regia In-
tendenza, e metà dell'Abboccatore.

VI. Il Ministero di cui si servirà l'Ab-
boccatore nella direzione, ed andamento del-
li Dazj suddetti, dovrà dipendere dal mede-
simo, e prestarsi alli proprj Uffizj in quel
luo-

luogo, e forma che gli verrà da esso prescritta.

VII. Li Dazj soggetti al presente Abboccamento verranno esatti a norma delle vigenti Tariffe, che dovranno essere in ogni, e cadauna loro parte osservate sotto la responsabilità dell' Abboccatore; ed in caso ch' esso Abboccatore credesse opportuno di ricercare innappresso qualche semplificazione, o regolazione delle medesime, dovrà presentare il proprio Ricorso all' Intendenza Generale, del di cui arbitrio sarà l' accordarla.

VIII. Saranno tutelati, e difesi li sopradetti Dazj da tutte quelle Discipline, Terminazioni, e Proclami, che al primo Genaro 1796. erano in vigore per ciascheduno di essi; e potrà l' Abboccatore suggerire alla Intendenza Generale quelle regolazioni, e provvidenze, che credesse opportune a togliere gli abusi invalsi a danno di queste Regie Esazioni.

CAPITOLI PARZIALI.

N.º 1. *Dazio Biave, e Farine, che s'introducono in Chiozza, Pelestrina, e sue Adiacenze.*

SARÀ e s'intenderà soggetto a questo Dazio l'Introito in Chiozza, e Pelestrina, e sue Adiacenze delle Biave, e Farine tutte comprese da simile Abboccamento all'Epoca 1796.

II. Resta proibito a chi si sia d'introdurre Biave, o Farine senza la scorta delle Bollette, o di occultarne la vera quantità, sotto la pena della perdita del Genere, e di Ducati venticinque Effettivi da pagarsi irremissibilmente.

III. Le Bollette di Farine, ed ogni altro genere di Biave, dovranno essere sottoscritte all'ultima Palada al rovescio con il Passazò del competente Ministro dinotante anco il giorno, e l'ora del passaggio, ed in oltre marcare con l'impronto dell'Imperial Sigillo, che sarà a spese dell'Abboccatore fatto imprimere, e spedito ai Ministri delle Palade, e mancando le Bollette di tal impronto, e degli altri requisiti, siano le Farine, ed a ri generi soggetti alle Leggi del Contrabbando, locchè si renderà a pubblica notizia col mezzo di una Notificazione.

IV.

IV. Li Formenti, e Formentoni, che in grano verranno condotti in Chiozza, Pelestrina, e sue Adiacenze, come nati nello Stato, e perciò esenti da Dazio, doveranno essere accompagnati da Mandato, che si rilascerà dal Governatore del Dazio, e che doverà essere sottoscritto con il Passazò all'ultima Palada, e marcato con l'impronto, come si è detto per le Bollette, e così pure della solita Fede del Parroco a tenore delle vigenti Leggi.

V. Sarà esatto il Dazio dall'Abboccatore a norma della Tariffa vigente; e per tal oggetto li Cancellieri passeranno di Mese in Mese li Bollettoni, e li Mensuali con li Pegni ritratti, quali entro due Mesi dovranno essere da' Proprietarij recuperati.

VI. Rilascierà l'Abboccatore, previo il pagamento del Dazio, o Pegno in Oro, Argento, o Contante le Controlettere a comodo degl'Introduttori di Biade, e Farine per ottenere con la scorta di esse le Bollette in fede dai Cancellieri, quali dovranno rimetterli di Mese in Mese con li Mensuali, come sopra.

VII. Si dichiara in oltrre, che al caso di verificare il libero Transito delle Biave Estere da Fuori-Stato, per Fuori-Stato, ed il loro accoglimento nella Dogana di Chiozza, saranno esse soggette alle regole, e discipline prescritte per il Transito, nè potrà per que-

questo l' Abboccatore pretendere risarcimento veruno.

N.º 2. *Dazio delli Sette Dazietti della Macina del Dogado, detto Nuova Imposta.*

I. **S**aranno e s' intenderanno soggetti a questo Dazio della Nuova Inposta tutti gli Abitanti di Chiozza, Cavarzere, Adria, Loreo, Caorle, Grao, Maran, e suoi Territorj, come lo era nel 1796.

II. Il Formento, che sarà levato da detti Luoghi, e suoi Territorj per condursi a macinare in qualsivoglia Molino, ovvero le Farine, che fossero da cadauno condotte nelle Città, e Territorj così per uso, come per vendita pagar dovranno Soldi dieciotto V. C., sono Soldi ventitre, e mezzo V. P. per ogni Staro di Formento, o Farina da pagarsi in buona Valuta al corso della Grida corrente.

Le Misture, e Granate, ove entra Formento, e le Farine di esse pagar dovranno Soldi dieciotto V. C., sono Soldi ventitre, e mezzo V. P. per ogni Staro.

La Segala, Orzo, Spelta, e Misture di quelle, condotte che fossero in detti Luoghi pagar dovranno Soldi dodici V. C. per ogni

ogni Staro, sono Soldi sedici, e mezzo Valuta Piazza, nella Valuta sopraddetta.

III. Saranno esenti da questo Dazio la Fava, Vezza, Miglio, e Formenton detto Sorgoturco, Serasin, ed altre Biave a sollievo di miseri Consumatori.

IV. Sarà obbligo dell' Abboccatore di deputar Persona a di lui Spese per il rilascio de' Bollettini, con li quali potrà ognuno andar a macinare a qualunque Molino senza ritrar da questi maggiore interesse del Dazio stabilito.

V. Le Biave tutte soggette a questo Dazio, che senza averlo pagato, dato Pegno, o Pieggeria, andassero al Molino, saranno considerate di Contrabbando.

VI. Le Moladure, che ricevessero li Molinari per le Biave condotte ai loro Molini, qualora verranno macinate, saranno tenute al pagamento del Dazio.

VII. Ad oggetto di allontanare qualunque disordine, il Dazio della Macina dovrà pagarsi nel luogo, dove anderanno a consumarsi le Farine, che saranno macinate.

N^o 3. *Dazio Vino, Barille, Liquori Esteri.*

I. **S**arà e s'intenderà soggetto a questo Dazio il Vino, li Aceti, e Liquori, che saranno introdotti in Chiozza, Pelestrina, e sue Adiacenze, provenienti tanto da Mar, che da Terra, come all' Epoca 1796.

II. Resta proibito a chi si sia d'introdurre Vini, Aceti, Liquori ec. provenienti tanto da Mar, come da Terra, senza la scorta delle Bollette, o di occultarne la vera quantità, sotto la pena della perdita del Genere, e di Ducati 25. effettivi da pagarsi irremissibilmente.

III. Li Conduttori del Vino, ed altro Liquore soggetto al Dazio levaranno le solite Bollette in Chiozza, che dovranno esserli rilasciate con Deposito in Contanti, Oro, Argento, e Pieggeria, in esse spiegando la quantità, e qualità di esso Deposito.

IV. Li Cancellieri, e Scrivani, a' quali rispettivamente incombe, il rilascio delle Bollette di Barille, dovranno di Mese in Mese spedire al Governatore del Dazio il Mensuale con l'importo delle rilasciate Bollette.

V. Sarà esente da Dazio la così detta Graspia, che dalla Terra-Ferma per la via del-

delle Porte di Brondolo entrerà in Chiozza, a beneficio della classe de' Miseri.

VI. Attesa la separazione seguita di questo Ramo di Finanza da quello di Venezia, resta espressamente proibito alli due vicendevoli Abboccatori, o Amministratori, di rilasciar Bollette, Mandati ec. Venezia per Chiozza, e Chiozza per Venezia per qualunque sorte di Vini, e Liquori, e venendo ciò permesso, dovrà riscuotersi il pagamento del Dazio dove il Genere resta a consumarsi.

VII. Dovranno tutte le Barche, nelle quali si attroveranno Cai di Vino in poca, o molta quantità, capitare direttamente alla Stimaria, in pena della perdita del Genere.

VIII. Resta espressamente proibita l'introduzione delle Uve da far Vino, denominate Uve Pignole, Corbine, Patteresche, Garbione, Varone, Garbiotte, e Viniperghie, per folo, in pena di Ducati cinque effettivi per ogni Corba, oltre la perdita dell' Uva.

IX. S'intenderà pure espressamente proibito, come lo era in passato, al Conduttore di questo Dazio l'accordar Transiti per la Terra-Ferma di Vini tanto dello Stato, quanto Esteri.

N.º 4. *Dazio Anguille, e Bisatti vivi di Comacchio, e Territorio Ferrarese.*

I. **S**Arà, e s'intenderà soggetto a questo Dazio le Anguille, e Bisatti freschi, e vivi provenienti da Comacchio, e Territorio Ferrarese con li dritti, condizioni, e discipline, come all' Epoca 1796.

II. Ogni Corba del peso di Libbre 200. grosse Venete di Bisatti Femmenali, pagherà Lire quattordici, e per ogni simile Corba di Bisatti Marini Lire dieci, e con tal porzione sarà esatto il Dazio per le quantità minori delle Libbre 200.

III. Non potranno essere introdotte le suddette Anguille, e Bisatti senza il solito Mandato a Stampa sottoscritto dall' Abboccatore, o Governator del Dazio, per osservarsi le condizioni, e regole in detto Mandato prescritte; qual Mandato sarà rilasciato dalla Regia Intendenza Provinciale all' Abboccatore per li nomi, e quantità ricercate; e potrà l' Abboccatore medesimo ripetere un' idonea Pieggeria, che ne assicuri la restituzione.

IV. Tutti li Mandati dovranno essere recuperati al loro ritorno, e restituiti alla Regia Intendenza; ed in oltre al finire di cadaun Anno, cioè nel Mese di Settembre dovrà il medesimo Abboccatore presentare la

nota giurata degl'incontri di tempo in tempo fatti nel decorso Anno sotto pena, come in passato di Ducati 200.

V. In qualunque tempo fosse ricercato l'Abboccatore, dovrà render conto della quantità dei Bisatti, che si trovassero introdotti, e dov' esistenti per regola dell' Intendenza Provinciale; e combinandosi anche l'oggetto dell'affluenza dovrà procurare le maggiori introduzioni anche per conto proprio.

VI. Potrà l'Abboccatore mettere le proprie spese un Sopraccarico sopra le Barche, che introdurranno dette Anguille, e Bisatti, per meglio garantire l'interesse del Dazio.

VII. Qualunque introduzione, che sarà fatta senza la scorta, e requisito del Mandato, o senza l'osservanza delle condizioni, e regole in quello prescritte, sia, e s'intenda di Contrabbando.

VIII. Li Bisatti, che da Chiozza venissero condotti in altri luoghi con defraudo del Dazio saranno di Contrabbando.

IX. Li Dazieri di Transito, che volessero provvedersi di Bisatti di Comacchio, e Territorio Ferrarese, non potranno far vendita, nè Stalia nelle loro Condotte in alcun luogo, ove passeranno direttamente al consumo dei loro Abboccamenti; dovendo quelli di Padova, e Vicenza tener la strada del Taglio nuovo, e per tal effetto saranno loro rilasciati li Mandati colla specificazione

della quantità, coi quali Mandati dovranno essere scortate le Condotte sino alle Città de' loro Abboccamenti, ed essere restituiti poi nel termine al più di Mesi due, dal Giorno in cui furono rilasciati. Tali Mandati saranno accordati dall' Abboccatore, con libertà al medesimo di mettervi un Soprastante, e d'incontrare il peso, senza però spesa, ed aggravio di essi Dazieri di Transito.

X. La vendita al minuto delle Anguille, e Bisatti freschi, e vivi di Comacchio, e Territorio Ferrarese non potrà essere fatta se non dalli medesimi Introduttori, o da quelli, che avranno immediatamente da loro comprato, e dalli rispettivi legittimi Venditori, col solito requisito del Mandato, che sarà rilasciato dall' Abboccatore. Qualunque Venditore, che fosse mancante del requisito del Mandato, anderà soggetto alla pena di essergli fatto l'asporto.

Venezia primo Settembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

Addi 7. Settembre 1798.

LA REGIA
COMMISSION CAMERALE.

P Ermette che dalli N.N. H.H. Compatrioti della Palada del Bassanello, ed altre da quella dipendenti sia ristampata la Tariffa del loro Acquisto collo stemma Imperiale, e parimenti accorda l'Impressione dello stesso Stemma alli Fratelli Bragadin sulla Tariffa delle Porte di Fosson.

(*Francesco Donado Presidente.*

(*Paulo Bembo Referente.*

Gl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori

PROVEDITORI ALL' ADIGE,
E DEPUTATO

ALLE VALLI INFRASCRITTI.

R Egolar dovendosi le Contribuzioni fissate alli Burchj, e Barche, che transitano tanto Cariche, quanto vuote nell' andare, e ritornare per l'Adige; e Cavanella di Fosson,

son, a norma delle Portate delli Burchj, e Barche ora introdotti, come si pratica alle Porte del Sostegno di Loreo sull' Adige stesso, vengono stabilite, e pubblicate le Tariffe infrascritte, che serviranno di norma inalterabile tanto per li Naviganti che dovranno contribuire le Imposte, quanto per gli Esattori, che dovranno riscuoterle.

Tariffa regolata della Contribuzione fissata dall' Eccellentissimo Senato con Decreto

21. Gennaio 1618.

Tutti li Burchj, e Barche che sieno della portata di Stara 30. in giù	pagheranno	L.—: 4
Da Stara 30. fino ai Cento		L.—: 8
Da Stara 100. fino ai Trecento		L.—: 16
Da Stara 300. fino ai Cinquecento		L.1: 10
Da Stara 500. in su		L.2: —

Tariffa regolata della Contibuz. fissata dall' Eccell. Senato con li Decreti 2., e 10. Maggio 1747.

Tutti li Burchj, e Barche, che sieno della portata di Stara 30. in giù pagar dovranno	L.—: 2
Da Stara 30. fino ai Cento	L.—: 12
Da Stara 100. fino ai Trecento	L.1: 4
Da Stara 300. fino ai Cinquecento	L.2: 16
Da Stara 500. in su	L.3: —

Que.

Queste contribuzioni dirette essendo a conservare, e mantere attivo quel Ramo tanto importante di Nazionale, ed Estera Navigazione si dovranno corrispondere da tutti li Naviganti qualunque sia il Carico delli Burchj, e Barche, che conducessero, e se vi fossero chi pretender potesse ragione di non soggiacere alle dette contribuzioni, verificato prima il Deposito, potrà rassegnarle al loro Eccellentissimo Magistrato che gli sarà amministrata ragione, e Giustizia.

Le sole Gondole di questa Città, e quelle della Terra di Loreo escluse quelle del suo Distretto, e così quelle di Chiozza saranno esenti della Contribuzione quando però non avessero Mercanzie, o Passeggieri.

Anche li Burchj, e Barche, che non essendo attive le Porte della Cavanella di Fossion, o per altra causa Navigassero per il Canal inferiore della Bussola anderanno egualmente soggette alle Contribuzioni.

Le presenti Tariffe saranno tenute affisse a chiara, ed universale notizia dei Naviganti perchè esser debba adempito in conformità in pena della Pubblica indignazione, e dei più severi castighi.

Non sarà lecito mai ai Portinari; Custodi di esse Porte ed Esattori il riscuotere sotto qualsisia pretesto alcun'altra Contribuzione, nè in Danaro, nè in qualsivoglia altra
for-

forma sotto le pene più severe ad arbitrio del loro Eccellentissimo Magistrato.

Sarà la presente stampata, e pubblicata ovunque occorresse, ed intimata particolarmente alle Arti dei Burchieri di Verona, e Badia. Mand. &c.

Dat. dal Magistrato all' Adige, e Deputazione li 22. Novembre 1793.

(*Piero Maria Bonfadini Proveditor.*

(*Zan Antonio Crotta Proveditor.*

(*Piero Persico Proveditor.*

Domenico Imberti Segr.

1793. 27. Novembre Approvata con Decreto dell' Eccellentiss. Senato.

Gl' Illustriss., ed Eccell. Signori

PROVEDITORI ALL' ADICE INFRASCritti.

Tariffa di quanto dovranno pagare li Burchj, Barche Corriere, e Peote Naviganti per il Canal di Valle tanto andanti, che venienti per l' Attiraglio, o sia Restara.

Per ogni Burchio in ragione di

Cavallo ————— L.4:—

Per ogni altra Barca Corriera, e

Peota ————— L.3:—

Non

Non potrà chiunque far tirare Barche per detta Restara, nè anco coi propri Cavalli, nè potrà l'Esercente della Restara medesima esigere cosa alcuna, nè in Danaro, nè in Generi oltre la limitata Tariffa in pena di essere severamente punito.

La presente sarà stampata, e pubblicata, e dovrà tenersi affissa alla Pubblica Casa del Sostegno alla Cavanella ad universale notizia. Mand. &c.

Dat. dal Magistrato all' Adice li 10. Giugno. 1796.

(*Girolamo Battaglia Proveditor.*

(*Zuane Bragadin Proveditor.*

(*Niccolò Pisani Proveditor.*

Alessandro Fontana Segr.

Gl' Illustrissimi, ed. Eccellentissimi Signori

PROVEDITORI ALL' ADIGE,

E DEPUTAZIONE INFRASCRITTI.

COn la Terminazione 22. Novemb. 1793. approvata dall'Eccellentissimo Senato li 27. del Mese stesso fissata la regolazione delle Contribuzioni che dovranno fare li Burchj, e
vol. 10. N.º XXXIV. L1 Bar-

Barche, che transitano tanto cariche, quanto vuote nell'andare, e ritornare per l'Adige, e Cavanella di Fosson a norma della rispettiva loro portata ora che trovasi ristaurato il Pubblico Sostegno sull'Adige, e resa attiva quella fluviale Navigazione: Sue Eccellenze fanno pubblicamente intendere, e sapere che per il dì primo Luglio prossimo venturo averà principio la Contribuzione, che dovrà farsi dalle Barche, e Burchi a norma di quanto prescrive la Terminazione surriferita che sarà stampata sotto la presente.

Sarà pure stampata sotto la presente la Tariffa stabilita per le Tiradure, o sia per l'Attraglio della Navigazione che si pratica per il Canal di Valle, e che dovrà avere inalterabile esecuzione cominciando egualmente il dì primo Luglio prossimo venturo.

Dat. dal Magistrato all'Adige, e Deputazione li 10. Giugno 1796.

- (*Piero Maria Bonfadini Deputato.*
- (*Girolamo Battaglia Proveditor.*
- (*Zuanne Bragadin Proveditor.*
- (*Niccolò Pisani Proveditor.*

Addi

Addi 7. Settembre 1798.

LA REGIA

COMMISSION CAMERALE.

P Ermette che dalli N. N. H. H. Compatri della Palada del Bassanello, ed altre da quella dipendenti sia ristampata la Tariffa del loro Acquisto collo stemma Imperiale, e parimenti accorda l'Impressione dello stesso Stemma alli Fratelli Bragadin sulla Tariffa delle Porte di Fosson.

(*Francesco Donado Presidente.*

(*Paulo Bembo Referente.*

T A R I F F A

Fatta per gl' Illustrissimi Signori Governatori dell' Entrada l' Anno 1539. 20. Febbraro per Ordine dell' Eccellentissimo Senato, e replicata l' Anno 1575. alli 8., e 27. Settembre per Parte dell' Eccelso Consiglio di Dieci, e Zonta.

Per la Pallada del Bassanello, ed altre Pallade da quella dipendenti, per gl' Illustr. Consorti Interessati in quella.

CHe cadaun Barcarol da Padova andando, e tornando sì de dì, come di notte per Barca sia obbligato a pagar al detto Comprator, ovvero suoi Ministri L.1:4

Item cadaun Barcarol da Moncelese, Este, S. Zuanne, Frassene, e Vicenza, debba pagar per dette sue Barche, e cadaun' altra Barca grande al detto Comprator, ovvero suoi Ministri ut supra per Barca ————— L.1:—

Item cadaun Burchier per cadaun Burchio da Vin, ed ogni sorte de Burchi andando, e ritornando per cadauna volta, e così carghi, come vodi, sì di andar, come del ritornar ut supra ————— L.1:4

Item cadaun Zatter per cadauna Zatta pagar debba ut supra ————— L.2:8

Item

Item cadauna Barca di che sorte si voglia, eccetto le eccettuate quì sotto, che passeranno sì per la Pallada di Monte-Alban, come per il Canal del Goro, e Pizzon, ed ogn'altro Canale sottoposto alla presente vendita pagar debba per una, sì nell'andar, come del ritorno ut supra ————— L. I.

I. Riservando dal pagamento sopradetto, sì nell'andar, come nel ritorno le Gondole da Venezia, Barche, Burchj, Burchielli, e e Sandoli da Chiozza solamente, quali però non passino per la Pallada del Bassanello, e Barche piccole da Villa che vengono al Mercato da Chiozza.

II. Dichiarando che se alcun Barcarior, Burchier, ovvero Zatter saran renitenti in pagar la Limitazion soprascritta, e volessero passar senza il debito pagamento s'intendi immediate esser caduto nella pena di Ducati vinticinque per ogni volta, che contrafarà, da esser divisa la metà all'Arsenal, e l'altra metà al Comprator.

III. Li Capitoli sopradetti siano in perpetuo mantenuti per l'Illustrissima Signoria, nè mai contra quelli sia fatto in contrario, nè in pregiudizio del Comprator, nè de' suoi Eredi, nè Successori.

IV. Tutti quelli, che condurranno Persone, e Robbe appresso la Pallada, e quelli
sca-

scaricheranno con Robbe riportandole in altre Barche, e usando simili fraudi a grave danno, e pregiudizio di esso transito, incorrer debbino in pena di Ducati vinticinque da esser irremissibilmente tolti, e questi quante volte contraffaranno, da esser data la metà al Denonziente, ed il resto a quell' Offizio che farà l'esecuzione Ex Litteris Gubernatorum introituum di 26. Settembre 1577, e pubblicate in Padova 30. detto per Giulio Picin Trombetta di ordine dell' Illustrissimo Signor Capitano in presenza di molte Persone.

V. Tutti quelli Burchieri, che conducendosi dietro alcuni Burchielli, quali sono ancor loro sottoposti al pagamento, defraudando il pagamento delle Pallade, siano astretti al pagamento dall' Illustr. Signor Capitano. Ex Litteris Gubernatorum introituum 26. Februarj 1582.

VI. L'osservanza, ed esecuzione delli Ordini sopraddetti, ed altre cadaune difficoltà occorressero per causa di dette Pallade, e transito quovismodo aspettar debbi all' Offizio de' predetti Illustrissimi Governatori dell' Intrade.

VII. Se veramente il Comprator, ovvero suoi Nonzj tolessero più del suo giusto pagamento, giusto la Limitazion sopraddetta, sì volontarie, come non, caschino immediate alla pena di Ducati vinticinque ut supra,

pra, la metà de' quali siano dell' Arsenal, e l'altra metà dell' Accusator, senza alcuna contraddizione, e sia privo, ovver privi tal Commessi perpetuamente da tali Offizj.

VIII. Che non sia Mercante, ovvero chi esser si voglia, che ardisca con Fassari, ovvero con altro impedir la navigazione della Brentella, se prima non resterà d'accordo con l'Illustrissimo Signor Lunardo Mocenigo Cavalier, e con altri Consorti, ed Interessati nelle dette Pallade, ovvero con suoi legittimi Commessi, in pena di Ducati cinquanta a chi contraffarà. Ex Litteris Gubernatorum introituum 11. Februarij 1567.

IX. Che quando un Barcarol farà ritorno da Venezia giunto a Casa loro a Padova avendo discargato ogni cosa, se di nuovo vorranno passar la Pallada della Sarasinesca, ovvero far la traversia, debbino pagar il debito pagamento, non potendosi scusar sotto pretesto, che vengano da Venezia, perchè essendo giunti a Casa loro dal ritorno da Venezia senza cargo, e finito il suo viaggio non essendo obbligati però se averanno cargato a Venezia per condurlo fuori di Padova di sopra delle Pallade. Ex Litteris Gubernatorum introituum prima Aprilis 1583.

X. Che non sia Squerarol, o alcuna Persona, che osi andar per la via della Traversina andando, o tornando per Roveri, Legnamj, o per qual si voglia causa con Fusti,

sti, o con qual sorte di Barche, e Burchielli che si voglia, se prima non averà pagato al Pallatiero il dovuto Dazio. Ex eisdem Litteris.

XI. Che tutti li Zattereri siano obbligati a pagar il solito pagamento per le loro Zattare, perchè molti si pongono insieme ad uno molte Zattare, e fa un solo pagamento, tutto che siano di diversi Patroni, e perciò che ogn'uno debba pagar per le sue Zattare. Ex eisdem Litteris.

XII. E perchè vi sono moltissimi Barca-
 roli, Burchieri, ed altri, che non vogliono pagar il detto Transito scusandosi che vengono da Venezia, ed hanno pagato la Pallada di Moranzan, e si partono dal Dolo, o altri Luochi senza passar la detta Pallada di Moranzan, che però decretiamo a sollevo delli Patroni del Transito del Bassanello, che se non averanno il Bollettin fatto dal Pallatier di detta Pallada del Moranzan, debbino pagar il detto Transito del Bassanello, aliter cadino in pena di Ducati vinticinque applicati la metà all'Arsenal, e l'altra metà all'Offizio che farà l'esecuzione.

Addi

Addi 20. Decembre 1656.

L' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Governatori dell'Entrade infrascritti, veduta la suddetta Tariffa della Pallada del Bassanello, e Capitoli infrascritti fatti da suoi Precessori, e così instando li Nobili Uomini interessati in essa, hanno ordinato che li medesimi siano stampati, ed inviati con Lettere all' Illustrissimo Signor Capitano di Padova, perchè siano ivi pubblicati, e fatti pontualmente eseguire.

(Bernardo Marcello Governor .

(Polo Loredan Governor .

(Girolamo Zusto Governor .

Marc' Antonio Rosetti Nod.

Addi 4. Agosto 1708.

GL' Illustr., ed Eccell. Sign. Governat. dell' Entrade. Udita la riverente istanza fattali dalli N. N. H. H. Interessati alla Pallada del Bassanello ricercatori, che la Tariffa fatta da Precessori di loro Eccellenze per detta Pallada per ordine dell' Eccellentissimo Senato, ed Eccelso Consiglio di Dieci con li Capitoli in essa espressi, e stampati 20. Decembre 1656. con ordine de Precessori pur
vol. 10. N.º XXXV. M m di

di loro Eccellenze siano nuovamente stampati, e pubblicati, tanto in questa Città, ove si fermano le Barche che per il più passano per detta Pallada, quanto da Pubblici Rappresentanti, ove occorresse, e fosse dagli Interessati in detta Pallada ricercato, e fatti pontualmente eseguire in tutte le sue parti, come stanno, e giacciono; Dovendo in oltre essa stampa con la Tariffa, e Capitoli sopradetti esser intimati alli Gastaldi delle Fraglie de' Barcaroli da Padova, Moncellese, Este, e Vicenza, ed altri Luoghi ove ricercasse il bisogno a preservazione dell'interesse di detti N. N. H. H. Interessati. Come pure che resti eretta una Lapide in loco visibile di detta Pallada in cui resti Incisa la detta Tariffa, e Capitoli, a chiara notizia di cadauno, come se vede il praticato in altre Pallade.

Onde Sue Eccellenze, veduta detta Tariffa, e Capitoli sopradetti fatti in ordine a Decreto dell' Eccellentissimo Senato espressi nella Tariffa stessa, hanno terminato juxta petita, & sine pregiudizio, &c.

(*Marco Balbi Governor.*

(*Giulio Bembo Governor.*

(*Gerolamo Corner 2.^o Governor.*

Andrea Contarini Nod.

Addi

Addi 13. Aprile 1764.

GL' Illustriss., ed Eccell. Signori Governatori dell'Entrade Infrascritti, sopra l'Istanze a loro Eccellenze prodotte dagli Interessati nella Pallada del Bassanello. Hanno ordinato al Stampator Pinelli, che ristampar debba l'infrascritta Tariffa fatta per gli loro Antecessori in esecuzione di Parte dell'Eccellentissimo Senato 20. Febbraro 1539., e replicata per parte dell'Eccelso Consiglio di Dieci, e Zonta l'Anno 1575. 8., e 27. Settembre, onde la medesima abbia in ogni tempo d'ottenere in tutte le sue parti, come stà, e giace la dovuta sua esecuzione; Et sic &c.

(*Giustin Boldà Governor.*

(*Troilo Malipiero Governor.*

Addi 24. Settembre 1783.

GL' Illustriss., ed Eccellentiss. Signori Governatori dell'Entrade infrascritti. Sopra l'Istanze de' N. N. H. H., ed altri tutti Compatroni Interessati alla Pallada del Bassanello. Hanno Sue Eccellenze terminato, e terminando comandato al Stampator Pinelli,

Mm 2 che

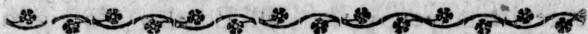
che ristampar debba la medesima in tutte le sue parti, come stà, e giace, onde abbia d'ottenere la sua intiera esecuzione, previa la republicazione in qualunque loco occorresse.

(Niccolò Balbi Governor.)

(Zuanne Paruta Governor.)

(Domenico Trevisan Governor.)

Gio: Michiel Terzi Nod.



LA REGIA

CONGREGAZIONE DELEGATA.

E per essa il Dipartimento all' Esazione della Tansa Insensibile, e Taglion dalli Corpi Obbligati; Disponibilità delle Libertà da Traghetto di Venezia, e Terra-Ferma, ed Èstimo 1796.

SI vuol dar, ed affittar al Pubblico Incanto l'Esazione assegnata per conto di Tansa Insensibile, e Taglione all'Arte de' Portadori, e Travasadori da Vino di questa Città.

II. Gl' Incanti si faranno ogni giorno di
Ri-

Riduzione nella Sala di questo Dipartimento.

III. Si delibererà ai più Offerente sul terzo Incanto, quando piaccia l'Offerta, e quando no, si delibererà in qualunque susseguente Incanto a Offerta competente, e che sarà la maggiore, ed a comodo, ed incomodo, dell' Abboccatore.

IV. Seguita la Deliberazione, ed Approvazione della Regia Congregazione Delegata, dovrà l' Abboccatore immediate contare nel termine di giorni otto con Deposito nella Regia Imperial Cassa di Finanze l' importare della metà di un' Annata della suddetta Abboccata Esazione, in pena di reincantare la Deliberazione a tutte di lui spese, e danni.

V. La Condotta durar dovrà Anni tre, da principiarsi il giorno del Possesso, chesara dato subito a Cauzione prestata, ed accertata.

VI. Li Pagamenti dovranno esser fatti nella Regia Imperial Cassa di Finanze di tre in tre Mesi posticipati, sempre in eguali Rate col ragguaglio dell' Offerta calcolata in ragion di Anno.

VII. Passati giorni otto dallo spirar d' ogni trimestrale Rata, se seguito non sarà l' intero pagamento della stessa, caderà nella pena del dieci per cento sulla summa in difetto applicabile alla Regia Imperial Cassa di Finanze, e si passerà a reincantare l' Esazio-

zione, ossia Affittanza a tutte spese, e danni del deficiente Abboccatore, contro cui si procederà per il Regio pagamento con esecuzioni ad arbitrio, previa una sola intimazione.

VIII. L'Abboccatore, o in Persona, o mediante suo Sostituto, da esser riconosciuto in prima dal Dipartimento predetto, riscuoterà l'Esazione abboccata nelle misure statuite colla Terminazione dell'ex-Collegio alla Milizia da Mar 12. Gennaro 1786., cioè, Lire tre al Mese anticipate da ogni Capo di Bastion aperto; Lire due da cadaun sotto Capo esercente di Bastion, e Posti Subalterni; Soldi trenta da ogni Uomo Servente in essi Bastioni, e Posti; e Soldi dieci da ogni Garzone, o Piccolo; come pure Lire tre da cadaun Direttore di Burchio, e Patron di Peata. La numerica di detti Contribuenti sarà d'Anno in Anno formata dall'Abboccatore entro il Mese di Dicembre di cadaun Anno durante la sua Condotta, e nel termine di Giorni otto, spirato il Mese suddetto, dovrà esser presentata al Dipartimento suddetto per essere confrontata, e riconosciuta a regola, e cauzione del Regio Erario.

IX. A maggior facilità dell'Esazione medesima, e minor incomodo de' Contribuenti, ogni Capo di Bastion sarà obbligato, e tenuto all'intero anticipato pagamento all'Ab-

Abboccatore delle Quote mensualmente spettanti, ed imposte come sopra tanto a se stesso, quanto al sotto-Capo, agli Uomini Serventi, ed al Piccolo uno, o più del rispettivo Magazzen; riservato al Capo di trattenersi dai loro Mensuali Salarj il giusto rispettivo risarcimento. Saranno pur obbligati i Venditori di Vino nei Posti Subalterni, i Direttori di Burchio, e li Patroni di Peata a pagar anticipatamente le Quote a loro rispettivamente incumbenti.

X. Ogni spesa di Mandati, e di tutto quello occorresse per l'Esazione medesima, resterà a carico dell'Abboccatore.

XI. Nel verificarla non potrà egli usar violenze, o sopraffazioni, nè pretenderà in verun caso che li Pagamenti sopra prefissi, e dichiariti, in pena ad arbitrio di esso Dipartimento.

XII. Bensì chiunque de' Capi, Direttori, e Patroni suddetti lasciasse scorrere i primi otto Giorni di cadaun Mese senza effettuare i dovuti Pagamenti, incorrerà nella Pena del dieci per cento sull'importar delli medesimi, e verrà essa applicata metà a beneficio dell'Abboccatore, e l'altra metà dell'Arte.

XIII. In ogni caso di recredenza nelli Contribuenti, sarà l'Abboccatore, sulli di lui ricorsi a questo Dipartimento, assistito per gli effetti di Giustizia, e di Equità; e li Difettivi al pagamento di Quota, e Pena,
ol-

oltre esser astretti a verificarlo, saranno soggetti a quelle Pene, che dal Dipartimento si crederanno corrispondenti alla circostanza.

XIV. Li Pagamenti delle Rate verranno girati a Credito della Tansa Insensibile, e Taglione de' Portadori, e Travasadori da Vin di questa Città, ed il di più, che sopravanzasse nell' Offerta all' importare dell' annuo Caratto loro spettante, sarà girato a pareggio de' loro Debiti in resto.

XV. La presente sarà pubblicata, e rimessa in Copia per lume, ed esecuzione all' Arte predetta.

Data dal Dipartimento suddetto di Venezia li 15. Settembre 1798.

(*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato.*)

(*Alvise Contarini Deputato.*)

Giacomo Pittarini Canc.

Approvata li 19. Settembre suddetto.

LA REGIA
CONGREGAZIONE DELEGATA,

E PER ESSA

LA DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE

FA S A P E R E.

CHe dal giorno primo Novembre
pross. venturo le *Candele di Sevo* del
Partito di Venezia non potranno esser
vendute da Postieri a maggior prezzo
di *Soldi Ventiquattro alla Libbra* — Sol. 24

Cioè quelle da *Sei per Libbra* a
Soldi Quattro l'una — Sol. 4

E quelle da *Quattro per Libbra* a
Soldi Sei l'una — Sol. 6

E ciò con le discipline prescritte dalle vi-
genti Leggi su tal proposito, e sotto le pe-
ne da esse Leggi cominate.

Venezia 31. Ottobre 1798.

(Z. Francesco Correr Deputato.

(Zuanne Pesaro Deputato

(Camillo Bernardin Gritti Deputato.

(Bortolamio Gradenigo 1.^o Cav. Deputato.

Francesco Bortoli qu. Girolamo

Computista alla Deputazione alle Carni.

vol. 10. N.º XXXVI. Nn NO.

NOTIFICAZIONE.

ALL'oggetto importante di assicurare non meno il Regio interesse, che quello de' particolari Individui nell' argomento delle Miniere, e di rendere nel tempo medesimo al nuovo ordine di cose, adattate le forme delle relative disposizioni; l'Imp. R. Magistrato, Camerale prescrive, che ciascuna Persona investita con Patente di Titolo, Azione, e Facoltà sopra qualche Minerale prodotto, abbia per se, o per suo legittimo Procuratore a far presentare la detta Patente, e relativi Documenti all'Imperial Regio Magistrato medesimo, ovvero al rispettivo Vicario, o Soprastante nel termine al più di due Mesi dal giorno della pubblicazione della presente.

Esso Investito dietro tale presentazione, e prevj li necessarij esami, e l'assicurazione di non aver alcun debito per conto Decima de' Minerali prodotti, avrà sollecitamente *Gratis* una nuova Patente conformata alli metodi del presente Governo, e contenente le competenti sue Azioni, e Titoli; de' quali ne sarà egli in conseguenza relativamente Investito per quindi usarne con la corrispondente facoltà ed esercizio.

S'intenderà poi assolutamente, e per intere.

terò decaduto da ogni sua Azione, e Ragione d' Investita, o Titolo qualunque sopra qualsisia Miniera, chi nel prefisso tempo antedetto non avrà presentata, o fatta presentare all' Imperial Regio Magistrato Camerale, o al rispettivo Vicario nel Luogo la Patente, e Documenti surriferiti.

E la presente verrà stampata, pubblicata, e diffusa in questa Città, ed in tutta la Terra-Ferma per la sua universale intelligenza ed esecuzione.

Venezia li 6. Novembre 1798.

Alvise Querini Consiglier Deputato.

Giacomazzi Segr. Regio.



NOTIFICAZIONE.

QUanto la Congregazione Delegata è risolta di procedere con tutta la efficacia, e rigore contro que' Contribuenti, che non pagheranno con pontualità le Colte, Campatici, ed ogni altra Imposizione nei tempi stabiliti per le scadenze, tanto essa è determinata di usare la possibile indulgenza nel destinare il tempo ai pagamenti in Dono; e

N n 2

per.

perchè le cose corse dopo la Notificazione
15. Settembre scorso della R. C. C. porta-
rono inevitabili dilazioni, che resero da que-
sto momento troppo ristretto il tempo da
essa concesso a' pagamenti col Dono delle
Colte, e Campatici, ed altre Imposte, nes-
suna eccettuata, che si verificavano dipen-
dentemente dal fu Magistrato all' Adige nell'
Anno 1796., essa Nob. Congregazione De-
legata sostituita alla R. C. C. per l' Editto
27. Settembre decorso nella piena soprain-
tendenza ai Fiumi della Terra-Ferma trova
conveniente di prorogare il tempo prescrit-
to alle Esazioni col Dono, e senza Pena,
delle Rate in resto, e correnti di tutte esse
Imposte sino a tutto il Mese di Novembre
corrente. In oltre seguitando quelle pratiche
d' Indulgenza, che si osservavano dal fu Ma-
gistrato all' Adige rende noto, che li Debi-
tori in resto d' ogni genere d' Imposizione,
saranno abilitati al pagamento di un' annata
decorsa, congiuntamente alla corrente senza
Pena, e col beneficio del consueto Dono,
purchè però eseguiscano i pagamenti entro
il periodo suindicato, spirato il quale, saran-
no astretti colli soliti metodi al saldo totale
del loro Debito colla perdita del Dono, ed
aggiunta del Dieci per Cento di Pena. Fi-
nalmente essa Nob. Congregazione Delega-
ta crede conveniente di dichiarare, che ven-
gono per ora eccettuate dal pagamento le
Ra-

Rate, che dovevano esser pagate entro l'Anno 1797. per conto delle Colte, e Campatici detti di risarcimento, compreso quello denominato Valli Veronesi, tutti già riconfermati dalli Decreti del Senato 21. Dicembre 1793., e 31. Marzo 1796. fin a tanto che sarà risarcita la Pubblica Cassa, ma la Esazione di tutti questi resta prorogata un Anno dopo. Se pertanto da qualche Ditta fosse stata supplita l'annata 1797., l'eseguito pagamento gli sarà computato per l'Anno 1798.

Dalla Nobile Congregazione Delegata di Venezia li 7. Novembre 1798.

(Piero Zusto Prefetto.

(Alvise Contarini 2.º Cav. Deputato Acque.

(Filippo Grimani Deputato Acque.

(Niccolò Erizzo 2.º Deputato Acque.

(Girolamo Querini Deputato Acque.

Pietro Vincenti Foscari Segretario

Approvata con Decreto dell'Imperial

Regio Governo Generale

LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Verona.*

Essendovi non infondata ragione di attendere, che dalla Sovrana Munificenza assegnato venga, come lo era in passato, il Dazio Castagne, Biscotti, ed Olive per l'annuale solenne Festa del Venerdì Gnoccolare; E procedendo intanto il sistema de' Mandati, e dell'Esazione di detto Dazio ne' modi stessi, co' quali veniva lo stesso cautato, e diretto all'Epoca primo Gennaio 1796. a lume perciò di tutti li Negozianti, Provigionieri, e in qualunque modo Commercianti ne' generi suddetti si fa pubblicamente intendere.

Che le discipline, e regole di cauzione di detto Dazio saranno quelle medesime che venivano prima de' successi cambiamenti praticate, ed espressamente spiegate ne' relativi annuali Affissi, ai quali si abbia intiera relazione come se fossero quivi ripetuti in tutta la loro estensione.

Qualunque però si facesse lecito d'intentare qualche novità, ed alterare i prescritti metodi in fraude, o confusion del sistema ordinario di detto Dazio, andrà dietro alla rivelazione legale dell'arbitrio, o contra-

traffazion, che venisse praticata, irremissibilmente soggetto a quell' alternative penali, che sono dalle relative Leggi, ed Ordinanze comminate ai contravventori.

Il presente sarà stampato, pubblicato, diffuso, ed affisso ne' soliti luoghi della Città, e di cadauna Villa del Distretto, onde in vista del presente pubblico avviso innescusabile risulti, e procedente da sola innobbedienza, e malizia qualunque contraffazione. In quorum fidem ec.

Verona 20. Settembre 1798.

(Giovanni March. Sagramoso Provved.

(Alessandro Co: Lando Provveditor .

*Pietro Marchese Pignolati Deputato,
all' Ufficio Biade.*

Adi 20. Settembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Verona.*

FAcendosi lecito alcune infeste mal accostumate persone d'inferire rimarcabili frequenti danni nei beni possessi dal Nob. Co: Gio: Battista Ridolfi, e Sig. Bonapace Tornesan nelle Ville di Limon; e Tremosene ora di questo Territorio, nè essendo da tollerarsi per verun riguardo un sì reo scandaloso procedere contrario ad ogni massima di ragione, e di giustizia, perciò col presente si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che niuno sia di che grado, e condizione esser si voglia ardisca sotto verun colore, o pretesto inferir danno alcuno nei Beni, Giardini, e Broli chiusi di ragione de' suddetti Proprietarj posti nelle sunnominate Ville di Limon, e Tremosene, e Piantè in essi Beni esistenti, come pure praticar scali di muri, che cingono li medesimi, in pena del risarcimento del danno, e d'altre maggiori a termini di Giustizia, ed a norma della trasgressione da essere rilleata con formale processo: nelle quali alternative s'intenderanno pure incorsi anco quei Proprietarj d'animali, che fossero convinti d'aver-

li lasciati scorrere al pascolo sopra li Beni medesimi.

E perchè non possa esser da chi si sia allegata ignoranza dovrà il presente essere pubblicato inter Missarum solemnità da quei Reverendi Parrochi, e stampato, ed affisso nei luoghi soliti, e più frequentati delle predette due Ville per la sua inviolabile esecuzione. In quorum fidem &c.

Verona li 21. Settembre 1798.

(Giovanni March. Sagramoso Provveditor.
(Alessandro Co: Lando Provveditor.

Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.



A V V I S O.

LA Regia Delegazione di Polizia riportandosi alle precise commissioni, che le sono derivate da S. E. Tenente Maresciallo **BARONE DI KEIM** Comandante nel Veronese fa col presente avviso manifestare:

Primo. Che essendo vietato a' Militari dal Sargente in giù di consegnare Lettere agli Uffizj Civili delle Regie Poste, debbano essi Uffizj non riceverle, nè tampoco le pro-

vol. 10. N.º XXXVII. O o ve

venienti Lettere consegnarle ai Militari, ma farle tenere alla Posta Militare di Campagna.

Secondo. Che resta proibito a chiunque di qualsisia grado, e condizione di ricevere dai suespressi Militari le Lettere per recarle agli Uffizj Civili delle poste, ed a tal proibizione sono specialmente soggetti quei tali, che in qualche luogo di questa Città ricevono Lettere per poi recarle ai Regi Uffizj Postali.

Terzo. Chiunque contravvenisse ad un tale divieto sarà punito rigorosamente ad arbitrio della Regia Delegazione secondo le circostanze de' casi.

Quarto. In derivazione poi di altra commissione della prelodata E. S. si rende egualmente noto per regola di chiunque, che nessuno di questi abitanti, e del Territorio debba somministrare cosa alcuna in credenza ad Individui Militari, in qualunque grado essi siano collocati, senza la saputa dei Colonelli Comandanti dei rispettivi Reggimenti.

Quinto. Se taluno non ostante la presente diffidazione facesse credenza a detti Militari dovrà imputare a se stesso la colpa di non poter essere soddisfatto del suo avere, ed oltre a ciò sarà castigato per l'innobbedienza.

Il presente avviso sarà stampato, pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti di questa Città,

tà, e Territorio per la puntuale sua esecuzione, e dovrà tenersi affisso agli Uffizj Civili delle Regie Poste, perchè da alcuno allegare non si possa pretesto di ignoranza.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li 24. Settembre 1798.

(Luigi Moccia Delegato.

Giuseppe Salis Segr.

Adi 25. Settembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



LA DEPUTAZIONE
DEL REGIO UFFIZIO

Alloggi, e Sussistenze Militari.

Vicino a spirare il termine prescritto per le ordinate somministrazioni del Frumento al R. I. Magazzino, si previene qualunque individuo Possidente, che le avesse separatamente fatte, di portare senza il menomo ritardo alli Reggenti, e Consiglieri del Comune, da quali avrà ricevuto l'assegno del

O o 2

quan-

quantitativo somministrato, il viglietto di riscontro riportato dal Capo Magazziniere al momento della verificata consegna del grano, al che mancando alcuno sarà tenuto per diffettivo, e come tale contro di esso proceduto.

Sono quindi incaricati li Reggenti, e Consiglieri de' Comuni tutti di ricevere, e raccogliere da' particolari Possidenti del proprio rispettivo Comune li viglietti sopradetti, e di portarsi colli medesimi prima dello spirare del corrente Mese di Settembre dal R. I. Signor Intendente di Provianda, che abita in Casa Salvi, unitamente a quelli delle somministrazioni fatte da essi Capi di Comune per conto de' Possessori, onde riportare da detto Signor Intendente la generale quietanza, e ricevuta dell' intera quantità somministrata, ed il relativo pagamento.

Perchè poi conoscer possa la Deputazione, se con giuste proporzionate misure siano stati fatti sopra li rispettivi Possidenti li riparti del grano restano incaricati li Reggenti, e Consiglieri tutti di produrli all' Ufficio della Deputazione medesima nel termine di giorni otto prossimi venturi.

Verona 25. Settembre 1798.

(Gio: Battista Co: Campagna Deputato.

(Marcantonio Co: Miniscalchi Deputato.

(Girolamo Co: Lando Deputato.

Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Canc.

IL

IL VICARIO
DELLA MAGNIFICA CASA
DE' MERCANTI

D I V E R O N A .

Non è lecito per la forza delle Leggi che veruna persona di qualunque siasi condizione, o stato possa esercitare l'Arti nelle quali non si trova descritta, ed anco dall'attual Sovrano Governo furono richiamati alla sua validità, ed effetto operativo, li diritti privativi dell'Arti tutte di questa Città, sicchè qualunque contrafacente sarebbe già incorso nella pena meritata, tuttavia volendo il Nobile Signor Marchese Antonio Maffei attual Vicario della Magnifica Casa de' Mercanti, secondando anco il sentimento dell'attuali Signori Bancali delle due Arti Negozianti da Ferro, e Ferrari di questa Città far precedere al lievo della pena, e meritate Inquisizioni la pubblicazione d'un Proclama, perciò col presente ordina la Stampa dell'infrascritto V. Capitolo preso dalle due Arti suddette con uniforme sentimento in questa Magnifica Casa de' Mercanti del giorno 28. Febbraio 1793. approvato dalla Magnifica Città, ed avvalorato con Decreto del Veneto Senato, ed in caso della più
pic-

piccola contravvenzione allo stesso fa pubblicamente intendere e sapere, che sarà irremissibilmente praticata l'Inquisizione, e così pure il lievo della pena nel Capitolo suddetto comminata; In quorum fidem.

Segue il suddetto Capitolo.

Non potrà in avvenire essere rilasciati Mandati o Licenze per comprar, e vender Ferro vecchio, e nuovo tanto grezzo, quanto lavorato d'ogni sorte da nessuna delle due Arti suddette, ma solo potranno comprare, e vender Ferro vecchio, e nuovo come sopra li soli Confratelli descritti nelle suddette due Arti a seconda sempre de' rispettivi loro Capitoli, e che abbiano Bottega stabile aperta, e non mai fuori delle rispettive loro Botteghe sotto qualunque color, o pretesto in pena al caso di trasgressione al presente Capitolo di Ducati quindici.

Verona li 26. Settembre 1798.

(Antonio Marchese Maffei Vicario.

Joseph Franciscus Bonamico Not. loco ec.

Adi 26. Settembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

GL'

EL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ALLA SANITA'.

LA gelosia con la quale deve per ogni conto esser guardata la conservazione degli Animali Bovini, richiamando quest'Uffizio ad intercludere possibilmente tutte le vie alla rinnovazione de' dolorosi spettacoli delle Epidemie fatali in quella Specie, consiglia pure a prevenirne con le più scrupolose avvertenze tutte anche le interne occasioni, che dassero luogo a sospettarne un qualche pericolo. Quinci, se dopo il riparo messo con le precedenti disposizioni, onde evitare la propagazione dall'estero in questo Territorio della Epizootia, che si manifestò in qualche circonvicina Provincia, toccò pur di vedersene anche nell'interno una qualche scintilla, tardar non si deve a toglier di mezzo quanto servir potrebbe anche nell'interno a suscitare forse un incendio, che per le passate esperienze delude poi miseramente ogni arte umana studiosa di estinguerlo. Concorsa però essendo l'Autorità del Regio Supremo Tribunale di Sanità ad applaudire a tutte le precedenti disposizioni, che credette quest'Uffizio opportune al momento per garantirsi contro i sospetti di una esterna mali-

ligna derivazione, trovò pur degno della sua approvazione il rassegnatoli divisamento di proibire fino al cessare di ogni occasione di sospetto tutte le Fiere, e Mercati, quanto alla Specie Bovina, per impedire pure quella interna comunicazione di male, che le circostanze presenti, e le disgrazie passate consigliano di temere. E perciò le Signorie Loro Illustrissime fanno sapere, e comandano.

Che sino a nuove disposizioni restar debba interdetto, e sospeso ogni Mercato, ogni Fiera, ed ogni altra Riduzione, che sotto qualunque nome si usasse, o s'intendesse di fare di Animali Bovini in questa Città, ed in qualunque Castello, Villa, o altro luogo della Veronese Provincia; il qual interdetto s'intenderà pur esteso a qualunque anche privata adunanza, che per oggetto di cambio, vendita, o altro traffico, o per qualsivoglia altro pretesto far s'intendesse di tal bestiame.

La contravvenzione al presente ordine porterà la conseguenza della confiscazione degli Animali, e de' castighi più severi tanto sopra li Conduttori, quanto sopra chiunque altro ardisse di cooperare ad una tale contravvenzione.

Li Reggenti de' Comuni, e li Degani o Massari saranno pur responsabili della esecuzione del presente, partecipandone con prontezza quest'Uffizio di ogni contraffazione: ed
ogni

ogni lor negligenza sarà punita con quel medesimo rigore, che aspettar si devono, se trascurassero il lor dovere di denunziare prontamente ogni malattia o morte de' predetti Animali, e qualunque altro de' somiglianti obblighi, che nell'importante argomento sono a loro imposti dalle leggi vigenti.

Verona dall' Ufficio di Sanità 29. Settembre 1798.

(Giulio Co. Nogarola Provveditor.

(Gio: Battista March. da Monte Provveditor.

(Giovanni March. Sagramoso Provveditor.

Giovanfrancesco Bongiovanni Canc.

Adi 30. Settembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

Sopra l'istanze delli Massaro, e Bancali dell'Arte Mollinari di questa Città, Borghi, e Sottoborghi; Commettemo a voi infrascritti Confratelli dell'Arte stessa il dover nel
vol. 10. N.º XXXVIII. P p ter.

termine di giorni otto dopo ec. pagare, ed aver pagato nelle mani dello Sp. Signor Pietro Capobianco Nodaro stabile, o Signor Giuseppe Bonamico Nod. Coad. ambi dell' Offizio Nostro quanto siete stati aggravati di Dadia Straordinaria come abbasso, e come consta dal Riparto prodotto il giorno d'oggi in quest' Offizio, per supplire con questa al credito che tiene dall' Arte il Signor Gaetano Zanata Massaro uscito, e rilevato in summa di Lire seicento quaranta il tutto stato legalmente esaminato, ed approvato dalle due Banche vecchia, e nuova non che li residui tutti che vi fossero; altrimenti spirato detto termine, e non fatto il dovuto intero pagamento nelle mani come sopra sarà rilasciata contro li renitenti l' esecuzione senz' altro avviso con le solite tasse a' ministri in forma che tanto ec. In quorum fidem &c.

Dat. in Verona die 29. Settembre 1798.

(Antonio March. Maffei Vicario.

Joseph Franciscus Bonamico
Not. Coad.

LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Verona.*

Vietata dal Cap. 82. del Lib. 32º de Municipali nostri Statuti, e da frequenti posteriori Proclami l'estrazione da questa Città, e Provincia di qualunque specie, e quantità di rottami di Vetro, che tutti devono rimanere in alimento della Fornace esistente in Verona, nella quale entro all' due Mesi d' Agosto, Settembre di cadaun' Anno si fabbricano Vetri nuovi ad uso, e comodo di tutta la Popolazione, si rileva con grave senso, che alcuni Speculatori, abusandosi per avidità di guadagno, quantunque illecito, delle seguite diversioni, e cangiamenti, e lusingandosi di passare inosservati, si faccian lecito di spedire per altre Provincie, e Distretti quantità riflessibile di Vetro rotto, e defraudare di tale necessaria materia la Fornace di questa Città.

Contrario un tale disordine alle Statutarie Leggi, ed al provido oggetto d' aver sempre pronto il materiale occorrente per la Fabbrica di Vetri nuovi, ed allontanare il bisogno di ritrarlo d'altronde a prezzo gravoso con susseguente alzamento di prezzo d'ogni specie di Vetraglia tanto necessaria agli usi

di tutte le Classi, e Famiglie di questi abitanti, chiama la vigilanza pubblica ad accorrervi a giusto freno d'ogni ulterior suo progresso; e però col presente si fa pubblicamente intendere ad universale notizia.

Che da ora in avvenire non vi sia persona, che ardisca di spedire fuori di questa Città, nè fuori del Distretto specie, o quantità alcuna di Vetri rotti, neppure col pretesto di farli disfare, e ridurre in Vetraglia nuova per proprio conto, nè sotto qualunque altro immaginabile colore, dovendo ogni rottame di Vetro, che venisse da chiunque raccolto essere tutto risservato, e da luoghi del Territorio, ove se ne facesse raccolta, spedito in questa Città, e farsi disfare, e lavorare nella Fornace a tal' effetto in essa esistente, sotto l'alternativa della pena Statutaria della perdita di tutto il Capitale di Vetro rotto, che venisse ritrovato in contraffazione, e di altrettanto danaro quanto ne importerà a giusta stima il suddetto Capitale, applicabile essa pena a senso dello Statuto per metà alla Magnifica Casa de' Mercanti, e per l'altra metà all' Accusatore, che volendo, sarà tenuto segreto.

Resta in conseguenza vietato a qualunque Burchiere, Carradore, o Portadore il ricevere carichi di qualsisia specie, o quantità di Vetro rotto per tradurla fuori della Città, o del Distretto, mentre in caso di loro

scoperta contravvenzione andranno soggetti all'irremissibile pena di Ducati cinquanta dal grosso applicabile come sopra; oltre a quelle maggiori, che tanto contro qualunque speditore, quanto contro quelli, che ne ricevessero i carichi restano risservate ad infliggersi in caso di recidive alli rei contumaci.

Importando moltissimo per il comodo, e vantaggio della Popolazione nel prezzo de' Vetri, che sia pienamente osservato questo Statutario provvedimento si promettono li Proveditori di Comun in nome del Generale Consiglio le più vigili cure, e perquisizioni così in Città, come nel Distretto del Competente Ufficio della Magnifica Casa de' Mercanti, onde colti, e sorpresi nella loro rea contraffazione gl'innobbedienti, vaglia la penalità, che i medesimi avranno a subire irremissibilmente, ad affrenare gli arbitrij di chiunque altro intentar volesse un consimile vietato traffico.

Il presente sarà stampato, pubblicato, affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e diffuso in tutte le Terre, e Luoghi del Distretto, onde reso universalmente noto tanto più inescusabile sia la colpa di qualunque contravventore. In quorum fidem ec.

Verona li 29. Settembre 1798.

(Giovanni March. Sagramoso Proveditor.

(Alessandro Co: Lando Proveditor.

Girolamo Rivianelli Canc. del Gen. Cons.

NOI

NOI

Non essendo prestata da . . . la
dovuta obbedienza a quanto resta prescritto
in materia di esecuzioni tanto pubbliche,
come private da tante Leggi, e specialmen-
te dal Proclama a stampa 5. Luglio 1754
approvato dall' ex Veneto Senato con suo
venerato Decreto 21. Settembre susseguente.
Commetteremo perciò al suddetto . . . che
immediate e senz'alcun ritardo debba tra-
durre, o far tradurre in quest' Ufficio Pegni
della Camera Fiscale li Pegni tutti leva-
ti a . . . ad istanza . . . Cre-
ditor, e consegnateli, come appar dalla re-
lazione del Ministro; altrimenti saranno spe-
diti li Ministri a levar li pegni medesimi
con Tassa di Ducati quattro effettivi negli
effetti del suddetto . . . e non ritro-
vando li pegni come sopra consegnatigli, sa-
ranno da' Ministri medesimi levati tanti ef-
fetti di sua ragione per l'importo delli Pe-
gni stessi.

Dat. dall' Ufficio Pegni della Regia Fiscal
Camera di Verona li . . .

L'AN.

L' ANZIANO
DE' NOBILI PROVEDITORI
D E L
GENERALE CONSIGLIO.

P Rescritta dalla fu Regia Commission Camerale con suo Proclama 22. Luglio prossimo passato l'esatta esecuzione delle Pubbliche Leggi anco da' Reverendi Parrochi di Città, e Villa obbligati a presentare le legali Fedi de' Morti a questa Deputazione delle 5. per 100. sopra Eredità, ed avendo rilevato, che varj di detti Reverendi Parrochi persistano nella inobbedienza, e non si prestino con quella suddita rassegnazione, che devono a' Sovrani Comandi, eccitiamo il Rev. Parroco di difettivo di presentare le Fedi de' Morti nelli Mesi di il dover in termine di giorni quindici produrre nell' Ufficio delle 5. per 100. le sopraindicate Fedi, e così poi immancabilmente proseguire di mese in mese, e poscia, resistendo ancora, verrà rassegnata la loro renitenza all' Imperial Regio Magistrato Camerale per le sue deliberazioni. Che tanto ec.

Per l'intimazione del presente restano tassati

sati al Fante Soldi sedeci per miglio a norma di detto Proclama , e delle Leggi veglianti nel 1796.

Verona li

(Alessandro Conte Lando Prov. Anziano.
Domenico Moschini Deput.



CALMIERE DELLE CARNI

Che dovrà inalterabilmente essere eseguito fino a tutto il Mese di Dicembre prossimo venturo ai prezzi infrascritti.

LA Carne di *Manzo* senz'aggiunta di testa , e piedi ne' posti ordinarij delle pubbliche Beccarie a Soldi diecinove alla Libbra , e non più .

Detta nel Posto separato della Piazza dell' Erbe , sempre senza aggiunta di testa , e piedi a Soldi diecisette alla Libbra , e non più .

La Carne di *Vitello* con aggiunta di testa , e piedi sopra li tagli scelti , e non già sopra le Spalle , la ghirlandina , ed il modego a Soldi ventisei alla Libbra , e non più .

La Carne di *Castrato* a Soldi dieciotto , e non più alla Libbra .

Verona 30. Settembre 1798.

Il Canc. del Gen. Cons.
AV.

A V V I S O.

Ricorrendo Giovedì pross. 4 Ottobre corrente il ben'augurato giorno Nomastico dell' Augusto Imper., e Re FRANCESCO II., sarà nella mattina del giorno stesso all'ore dieci celebrata nella Veneranda Chiesa Cattedrale dall' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Nostro Vescovo solenne Messa Pontificale coll' intervento delle primarie Dignità, e Cariche Militari, e Civili, ed Officialità, onde supplicare il Supremo Dator d'ogni bene per la conservazione, e felicità della prefatta Maestà Sua.

Se ne diffonde perciò col mezzo del presente la gradevol notizia affinchè possano tutti questi fedeli Sudditi approfittarsene coll' appalesare in sì lieto giorno que' sentimenti, che sono proprj del verace loro attaccamento, ed ossequio verso il graziosissimo nostro Sovrano.

Verona 2. Ottobre 1798.

A V V I S O.

Instituite con l'approvazione dell'Imperiale Regia Amministrazione Generale delle Finanze le convenienti discipline, la condizione delle quali combinatisi gli oggetti di sicurezza per li Regi Diritti, con le più graziose convenienze per li Veronesi Sudditi di S. M. I. R. A., seguir possa la introduzione in questi I. R. Stati de' prodotti raccolti ne' fondi di lor proprietà situati in quella parte della Veronese Provincia, che ora è Cisalpina, sotto i pesi per ora, a cui andavano soggetti nel 1796.; La Intendenza Provinciale delle R. I. Finanze di Verona non tarda a renderle col presente palesi a comune notizia.

Qualunque Suddito Possidente Veronese vorrà introdurre i di lui prodotti raccolti negli indicati suoi fondi dovrà prodursi a questa Regia Intendenza Provinciale, ed ivi dichiarare con giuramento in una Fede a Stampa, che gli verrà esibita, e dovrà essere da lui firmata, la qualità e quantità dei generi che intenderà di introdurre; il Paese una volta appartenente a questa Provincia, ed ora Cisalpino d'onde furono raccolti, e la di lui pro-

proprietà de' predetti fondi spiegando sempre d'assoggettarsi per li detti generi a tutti li Dazi, e Leggi che rispettivamente alle dette provenienze gl' incombevano nel 1796.

Con l'appoggio di tal giurata fede gli verrà rilasciato un Mandato di Licenza a Stampa, in cui sarà da questa Intendenza determinato il periodo perentorio da potersi usare, e con questa dovranno poi essere scortati i generi stessi a' Posti Daziali; dove il rispettivo Ricettore annotando a tergo del Mandato medesimo la qualità, e quantità de' generi che s'introducono, previo il pagamento del competente Dazio relativo allo stato del 1796. rilascerà l'apposita conveniente Bolletta, restituendo pure al presentante il detto Mandato di licenza fornito delle annotazioni predette.

Questo Mandato dovrà essere di volta in volta restituito, dentro un termine che sarà già prescritto nello stesso, a questa medesima Regia Intendenza Provinciale, che previo il requisito della accennata fede ne rilascerà de' nuovi tutte le volte che occorreranno.

Conciliati con questo provvisorio metodo tutti i riguardi dell' interesse Sovrano, e del Suddito servirà la presente pubblicazione di tali discipline per norma comune a chi si trovasse nella necessità di usarle, ed a porsi fuor del pericolo di assoggettarsi a di-

verse misure sotto le quali ricaderebbe qualunque Possidente nella introduzione de' suoi prodotti dalle predette parti rifiutasse adattarsi a questo facile provvedimento.

Dall'Ufficio della Intendenza Provinciale delle Regie Imperiali Finanze di Verona
2. Ottobre 1798.

Il Regio Visitatore Generale

POZZO DA PEREGO.

Addi 2. Ottobre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

A V V I S O.

TRovandosi debitori presso questa Regia Imperiale Finanza molti Postieri, e Caffettieri di alcune somme per il Dazio Acque-vite per li passati Mesī di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto; si ordina a medesimi che entro otto giorni inclusivamente debbano supplire al convenuto Canone sotto pena della oppignorazione.

La somma suddetta dovrà essere pagata per saldo nelle mani del Ricettore Alessandro Peroni, da quest'Ufficio parzialmente delegato a tale riscossione.

Dall'Ufficio della Regia Intendenza Provinciale di Verona 5. Ottobre 1798.

Il Regio Visitatore Generale

POZZO DA PEREGO.

SOM.

SOMMARIO

STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE
NEL TOMO DECIMO.

1798. VENEZIA.

Settembre	Pag.
1 <i>Capitoli</i> Generali e parziali di varj Dazi	248 sino a 260
7 <i>Permette ec.</i> Permissione della ristampa della Tariffa della Pallada del Bassanello	261
— <i>Regular dovendosi ec.</i> Tariffe delle Barche dell'Adige	261 sino a 266
— <i>Tariffa</i> per la Pallada del Bassanello ec. e antichi Decreti a ciò relativi	268 sino a 276
15 <i>Si vuol dar ec.</i> Capitoli per l'incanto dell'Esazione assegnata per conto di Tansa insensibile, e Taglione all'arte de' Portadori e Travasadori da Vino	276
— <i>Capitoli</i> di offerta dell'Interveniente Leonardo Beltramelli per li nomi che dichiarirà per il Partito degli Animali bovini di	Ve.

1798. VENEZIA.		Pag.
Settembre	Venezia e Dogado esclusa Chiozza	85
15	<i>Capitoli d'Offerta per il Partito del- le Candele di Sevo</i>	118
27	<i>Siccome nell' Organizzazione ec. Sop- pressione della Regia Commis- sione Camerale, e nuove in- terinali disposizioni</i>	3
29	<i>Dopo di aver reso noto ec. Modo di fare e presentare le suppliche</i>	7
—	<i>Avendo ec. Carni bovine da macel- lo</i>	41 sino a 76
Ottobre		
1	<i>Con Proclama ec. Banco Giro</i>	10
5	<i>Conosciuta la necessità ec. Prolunga- zione di due Rate del Campa- tico imposto dal fu Senato 15. Maggio 1783. sul Circondario della Sesta Presa di Brenta</i>	26
13	<i>Essendo stata ec. Proibita l'Estrazio- ne per l'Esterio di qualunque benchè minima parte di gra- naglie</i>	29
—	<i>Nella ristessibile ec. Debitori verso la Cassa del Regio Bosco del Montello chiamati a pagare entro giorni venti</i>	36
15	<i>Importando ec. Provvidenze al caso di caduta di nevi</i>	212

1798.

Ottobre

Pag.

- 19 *Si vendono ec.* Incanto di Case, Libertà di Traghetto, ec. da vendersi 137
- 20 *Si deliberano ec. Presentata ec.* Escavo di tutto l'alveo della Pubblica Seriola dalla sua imboccatura al Dolo sino alle Gorne al Moranzano ec. 76
- *Essendosi separata ec.* Chi vuol trasportar vino da Venezia a Chiozza, e viceversa, quali licenze debba ottenere 81
- 24 *Che dal giorno ec.* Calamiere della carne di Manzo sino a tutto Giugno 1799. 136
- 31 *Eminenti riguardi ec.* Uso dell'acque per l'agricoltura 209
- *Che dal giorno ec.* Prezzo delle candelie di Sevo 281
- Novembre
- 3 *All'oggetto ec.* Dichiarazione in materia di Cedole 162
- 6 *All'oggetto ec.* Patenti di Titoli, Azioni e Facoltà su Minerali prodotti, si presentino 282
- 7 *Quanto ec.* Colte, Campatici 283

1798.

ROVIGO, ED ADRIA.

Ottobre

Pag.

- 1 *Li diritti e le proprietà ec.* Minacce
e pene contro i danneggiatori
delle Rendite, Diritti e Pri-
vilegj delli N. N. H. H. Fra-
telli Albrizzi 31
- 10 *In dovuta esecuzione ec.* Validità dei
Decreti della passata Regia
Commissione Camerale per le
esazioni prima dipendenti dal
Magistrato all' Adige 33
- 11 *Rilevando ec.* Lo stesso per Loreo 38

1798.

T R E V I S O.

Ottobre

- 1 *Vedendosi ec.* Debiti di Macina 21
- 2 *Vedendosi ec.* Pagamenti delle Pubbli-
che Carrettade Generale e
Roveri 23
- 3 *Ricorrendo ec.* Funzione per la ricor-
renza del giorno del Nome di
S. M. Imp. e R. Ap. nostro
Aug. Sovrano 25

1798.

BELLUNO.

Ottobre

Pag.

10 *Ricerca ec.* Nota de' Medici Fisici e
Chirurghi, e delle Levatrici 83

11 *Uniformemente ec.* Estrazione dal Ter-
ritorio dei generi occorrenti
agli usi delle Truppe Imper,
proibita 38

— *Come cadendo ec.* Proibita la pesca dal
Ponte di Capo-di-ponte fino al
confine del Contado di Mel,
e di sopra al detto Ponte fino
al confine di Cadore in pre-
giudizio della Mensa Episco-
pale 39

15 *Come il Magnifico ec.* Prezzi delle
Carni 84

31 *Ordinano ec.* Calamiere de' Pistori 164

1798.

V I C E N Z A .

Ottobre

Pag.

17 *Per togliere ec.* Notificazione circa la
Tariffa del Dazio. Vino a Gros-
so in estrazione 166

— *Prossimo ec.* Contribuzione del Dazio
Grassa 167

19 *Per esecuzione ec.* Destinato alle ope-
razioni del Bollo l' Ufficio del-
la Regia Interd. delle Finanze 168

20 *Per venuta ec.* Mercato di biade, merci,
ed animali in Sandrigo cadaun
Venerdì per un quinquennio 169

23 *Repristinati ec.* Solo i Descritti nel-
la Fraglia degli Osti e Taver-
nieri possono aprir Osteria, ta-
verna, o bettola in Città, bor-
ghi, e colture 172

29 *Esecutivamente ec.* Pestrini da affittarsi 173

— *In esatto adempimento ec.* Costruzione
di Stufte per gli Uffiziali 174

31 *Essendo stato ec.* Sospesa la versazione
dei formenti ne' magaz. milit. 176

Novembre

2 *Si fa pubblicamente ec.* Prezzo delle
candele di sevo 178

— *Fra le molteplici ec.* Debitori della
Tassa sull'eredità 180

— *Avendo ec.* Calam. della Robba Porcina 182

— *Avendo ec.* Calamiere della Carne
d' Oca e di Dindio 184

1798.

V E R O N A.

Giugno

Pag.

2 *Importando ec.* Accordi tra l'Arte
de' Burchieri, e quella de' Ta-
gliapietra 186

Agosto

17 *Essendo stato esposto ec.* Decima Feu-
dale di Minerbe ai Coo: Er-
nesto e Cesare Bevilacqua 189

18 *Troppo giuste ec.* Non sia data mo-
lestia e pregiudizio al Sig.
Gio: Andrea Leoni ne' suoi
Beni 191

— *Reclamano ec.* Carbone 193

21 *Quantunque ec.* Esattori, e Capì de'
Comuni, e Corpi Originarij
dentro giorni tre facciano la
resa de' conti 195

23 *Nelle frequenti invenzioni ec.* Dazio
Spina 197

— *Non pochi ec.* Restituzione dei Man-
dati a stampa rilasciati a' Ma-
jolanti 198

— *La negligenza ec.* Notifiche degli
acquisti di Sete o Gallette 200

27 *Fa tenere ec.* Risposte del Regio Tri-
bunale Revisorio di Venezia
ad alcune dimande ec. 201

— *Per assicurare ec.* Ordine perchè non
manchi il formento ai Regi
Militari Magazzini 204

1798.

V E R O N A

Settembre

Pag.

- 4 *Col Regio ec.* Dazio Case, e Fornelli della Seta 205
- 5 *Essendo ec.* Resti delle Pubbliche Imposte 206
- *Rendendosi ec.* Riduzione del Contorzo General Colognese 207
- *Attesa ec.* Residui di Dazio ec. dell'Arte de' Sensali 225
- *Sopra le istanze ec.* Peschiere de' Conti Brezoni non si danneggino 227
- 7 *Rimarca ec.* Dazio 229
- *Quantunque ec.* Mondezze delle pubbliche strade 231
- 15 *E' pervenuta ec.* Istruzioni per l'amministrazione equa della Giustizia 232 sino a 241
- 18 *Qualche accidente ec.* Introduzione de' bovini vietata 242
- *Malgrado ec.* I Parolotti non possono costruire fucine provisionali per le strade 244
- *Prescrivono ec.* Revisione dell'Amministrazione di Scuole e Luoghi Pii 246
- 20 *Essendovi ec.* Dazio Castagne, Biscotti, ed Olive 286
- 21 *Facendosi lecito ec.* Beni del Nob. Co: Gio: Battista Ridolfi, e Sig.

1798.

Settembre

Pag.

- Sig. Bonapace Tornesani nelle
Ville di Limon e Tremosene
non siano da chissia danneg-
giati 288
- 24 *La Regia ec.* Lettere dei Militari ec. 289
- 25 *Vicino a spirare ec.* I possidenti che
somministrano formento ai
Magazzini Militari, riporteran-
no un Viglietto di riscontro 291
- 26 *Non è lecito ec.* Arti 293
- 29 *La gelosia ec.* Interdetto ogni mer-
cato e fiera di animali bo-
vini 295
- *Sopra le istanze ec.* Debiti della Da-
dia straordinaria dell' Arte Mo-
linari 297
- *Vietata ec.* Proibizione di spedir fuo-
ri di Città e Territorio spe-
cie e quantità alcuna di ve-
tri rotti 299
- *Non essendo ec.* Pegni 302
- *Prescritta ec.* Fedi de' Morti da pre-
sentarsi alla Deputazione del
5. per 100. sopra le Eredità 303
- 30 *La Carne ec.* Calmiere delle Carni 304

1798.
Ottobre

Pag.

2	<i>Ricorrendo ec.</i> Solennizzazione del giorno Nomastico dell'Augu- sto Sovrano	305
—	<i>Instituite ec.</i> Introduzione dei pro- dotti	306
5	<i>Trovandosi ec.</i> Debitori del Dazio Acquevite	309

Fine del Tomo Decimo.

MOS ET LEX

MACULOSUM EDMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. iv.

*Costume e Legge
il sozzo vizio infrenano.*

FOR THE
BUREAU OF REVENUE
NO. 1
1884



